

CPT/Inf (2016) 19

Berna, 17.06.2016

Risposta del Consiglio federale svizzero

al rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) relativo alla sua visita in Svizzera

dal 13 al 24 aprile 2016

Indice delle abbreviazioni

AGE Sezione anzianità e salute

ANQ Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità negli ospedali e

nelle cliniche

APMA Autorità di protezione dei minori e degli adulti

BEWA Reparto detenuti dell'Inselspital

CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210 CDDGP Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia

CED Commissione di valutazione della pericolosità

CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, RS 0.101

CHUV Centro ospedaliero universitario del Cantone di Vaud CNPT Commissione nazionale per la prevenzione della tortura Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del

18 aprile 1999, RS 101

CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, RS 311.0

CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, RS

312.0

CPU Clinica psichiatrica universitaria

CSDU Centro svizzero di competenza per i diritti umani

DTF decisione del Tribunale federale

EDPR Carcere La Promenade

EG-CP/TG Einführungsgesetz zum Schweizerischen Strafrecht vom 17. August

2005, RB 311.1

EG-CPP/AG Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung vom

16. März 2010, SAR 251.200

EG-CPP/SG Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und

Jugendstrafprozessordnung vom 3. August 2010, sGS 962.1

EPO Carcere della Piana dell'Orbe

FB Ufficio della privazione della libertà e dell'assistenza FEP Formazione e insegnamento a livello primario

FF Foglio federale

GAP Giudice dell'applicazione della pena

GIGG Gruppo d'intervento della Gendarmeria ginevrina

GMP Caso soggetto ad autorizzazione e a notifica obbligatoria

GOG/ZG Gesetz über die Organisation der Zivil- und Strafrechtspflege vom

26. August 2010, BGS 161.1

GOG/ZH Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und

Strafprozess vom 10. Mai 2010, LS 211.1

ICD Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi

sanitari correlati

IGS Ispezione generale dei servizi ISP Istituto svizzero di polizia

JUVG/SO Gesetz über den Justizvollzug vom 13. November 2013, BSG 331.11

JVA Istituzione per l'esecuzione delle pene e delle misure JVV/ZH Justizvollzugsverordnung vom 6. Dezember 2006, LS 331.1 KapoG/SO Gesetz über die Kantonspolizei vom 23. September 1990,

BGS 511.11

KoFako Commissione concordataria per l'esame dei detenuti pericolosi LaCP Loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en

matière pénale

OCD Ufficio cantonale della detenzione
OMS Organizzazione mondiale della sanità
OS PRS Ordine di servizio, procedure di servizio

PersG/SG Personalgesetz vom 25. Januar 2011, sGS 143.1

PES Piano di esecuzione della sanzione

PolG/NW Gesetz über das Polizeiwesen vom 26. April 1987, NG 911.1

PolG/TG Polizeigesetz vom 19. November 2011, RB 551.1

POM Direzione della polizia e degli affari militari

PONE Polizia del Cantone di Neuchâtel

PPMin Legge del 20 marzo 2009 federale di diritto processuale penale

minorile, RS 312.1

RCIC Règlement de la Comission interdisciplinaire consultative

RLT Referto di lesioni traumatiche

RS Raccolta sistematica

RSJU Recueil systématique jurassien
RSvd Recueil systématique vaudois
SGD Servizio gestione detenuti
SIC Sistema di informazione clinica
SITRAK Sezione di massima sicurezza

SMPP Servizio di medicina e psichiatria penitenziaria SMUR Servizio mobile di urgenza e di rianimazione

SMV/AG Verordnung über den Vollzug von Strafen und Massnahmen vom

9. Juli 2003, SAR 253.111

SMVG/BE Gesetz über den Straf- und Massnahmenvollzug vom 25. Juni 2003,

BSG 341.1

SMVV/BE Verordnung über den Straf- und Massnahmenvollzug vom 5. Mai

2004, BSG 341.11

SPNE Servizio penitenziario del Cantone di Neuchâtel

STD Servizio trasporto detenuti

StJVG/ZH Straf- und Justizvollzugsgesetz vom 19. Juni 2006, LS 331

TAPEM Tribunale di applicazione delle pene e delle misure)

TFD Task force droga

VRPG/AG Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 4. Dezember 2007,

SAR 271.200

Indice

Indi	ce delle abbreviazioni	2
D.	Meccanismo nazionale di prevenzione	5
A.	Persone private della libertà dalle forze dell'ordine	5
2	Maltrattamenti	5
3	Garanzie fondamentali contro i maltrattamenti	11
4	Condizioni di detenzione	22
B.	Detenuti in attesa di sentenza esecutiva o in esecuzione di pene privative della libertà	23
1.	Osservazioni preliminari	23
2.	Maltrattamenti	25
3.	Condizioni di detenzione	26
4.	Assistenza sanitaria	40 41 42 49
1.	Osservazioni preliminari	57 57 57
5.	Isolamento dei pazienti di psichiatria legale	65
6.	Garanzie	67
7.	Altre domande	71
C.	Clinica psichiatrica per adulti delle Cliniche psichiatriche universitarie di Basilea	75
1.	Osservazioni preliminari	75
3.	Condizioni di vita dei pazienti	75
4.	Trattamento	75
6.	Mezzi di contenzione	77
7.	Garanzieb. Garanzie durante il collocamento	

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il Consiglio federale ringrazia il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) per le raccomandazioni e i commenti presentati e coglie l'occasione, rispondendo qui di seguito ai vari punti, per proseguire il dialogo con il CPT. Si compiace che le visite si siano svolte all'insegna della massima collaborazione tra i membri del CPT e i rappresentanti svizzeri. La delegazione ha potuto accedere liberamente ai luoghi che intendeva visitare e intrattenersi senza testimoni con le persone che desiderava incontrare.

Le seguenti risposte sono articolate in funzione del rapporto del CPT; sono omessi i punti non oggetto di osservazioni da parte delle autorità svizzere.

Una volta adottata la presente risposta, il Consiglio federale provvederà a informare tutti i Cantoni delle raccomandazioni e dei commenti presentati dal CPT.

I. INTRODUZIONE

D. Meccanismo nazionale di prevenzione

Commenti

§ 7. Apparentemente, le attuali risorse della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) non permettono a quest'ultima di soddisfare il proprio mandato, segnatamente di effettuare visite negli istituti psichiatrici. Il Comitato desidera ricevere i commenti delle autorità svizzere al riquardo.

Le condizioni quadro della CNPT sono rette da disposizioni legali particolari. La Commissione gode di grande autonomia e definisce da sé il proprio metodo di lavoro e la propria organizzazione. Lo stesso vale per la comunicazione e l'informazione del pubblico. Il Consiglio federale si aspetta che la Commissione riesamini le sue attività in corso e, se del caso, modifichi il suo regolamento. La Commissione può chiedere i fondi necessari in qualsiasi momento. Questi ultimi sono rivisti ogni anno e ridefiniti nel bilancio.

II. CONSTATAZIONI EFFETTUATE DURANTE LA VISITA E MISURE RACCOMANDATE

A. Persone private della libertà dalle forze dell'ordine

2 Maltrattamenti

<u>Raccomandazioni</u>

- § 13. Il CPT raccomanda nuovamente alle autorità ginevrine di predisporre le misure atte a garantire che:
 - sia ricordato con la massima fermezza agli agenti di polizia del Cantone di Ginevra che qualsiasi forma di maltrattamento è inaccettabile e sarà sanzionata di conseguenza, che in caso di fermo/arresto provvisorio l'uso della forza va limitato allo stretto necessario e che, una volta contenute, le persone fermate/arrestate provvisoriamente non possono in nessun caso essere maltrattate:
 - venga effettuata senza indugio un'inchiesta approfondita e indipendente sui metodi impiegati dai membri della «Task force droga» (TFD) quando fermano/arrestano provvisoriamente e interrogano persone sospettate di aver commesso un reato;

 sia espressamente vietato agli agenti di polizia di bendare gli occhi alle persone detenute.

Nel Cantone di *Ginevra*, l'Ispezione generale dei servizi (IGS) effettua un controllo in caso di uso della forza o della coercizione. L'IGS riceve copia dei rapporti in cui una rubrica corrispondente ne fa stato. Dallo scorso autunno, ovvero da quando è stato sciolto il Commissariato per la deontologia e l'IGS è diventata la sola competente per questo compito, è allestita una tabella riassuntiva di tutti i casi di uso della forza o della coercizione. Tre membri dell'IGS, tra cui il capo del servizio, analizzano ogni singolo caso e verificano in base alle indicazioni contenute nella copia del dossier, se il ricorso alla forza o alla coercizione è avvenuto nel rispetto dei principi della legalità e della proporzionalità. In caso di dubbi o indicazioni imprecise, gli agenti di polizia interessati sono invitati a fornire informazioni supplementari per posta elettronica (sulla tecnica usata, sull'azione dell'avversario che ha provocato la risposta della polizia, sul perché della scelta di quella tecnica invece che di un'altra, sui motivi di una determinata ferita ecc.). Quasi tutti i casi verificatisi nell'autunno 2015 (ottobre-novembre-dicembre) sono stati chiusi e il capo della polizia riceverà un rapporto contenente raccomandazioni. Visto che l'indagine non è ancora stata conclusa, non è possibile definire le raccomandazioni che questo rapporto potrebbe, si noti l'uso del condizionale, contenere. Una raccomandazione potrebbe, ad esempio, indicare la necessità di comunicare a tutto il personale un cambiamento necessario delle pratiche d'arresto alla luce dei riscontri ottenuti, di includere imperativamente una determinata informazione nella rubrica sull'uso della forza o della coercizione oppure di ridefinire i metodi di determinate unità il cui intervento provoca spesso il ferimento delle persone arrestate eccetera. L'IGS ha condotto delle indagini penali nei confronti degli agenti di polizia che facevano parte della TFD. Alcune di queste indagini sono ancora pendenti presso il Procuratore generale della Confederazione. L'analisi dei casi in cui è stata usata la forza o la coercizione ha permesso di constatare una pratica che consiste nello sferrare un cosiddetto «colpo destabilizzante» sul viso della persona da arrestare, per facilitare l'intervento. In seguito alle osservazioni dell'IGS, la linea gerarchica cui sottostà l'IGS ha redatto, in data 28 agosto 2015, una nota di servizio che vieta questa pratica e introduce una formazione specifica alle tecniche e tattiche di arresto per i membri della TFD. Sempre in riferimento alle domande sollevate dall'IGS, la nota di servizio del 28 agosto 2015 specifica anche che non sarà più tollerata la pratica dei membri del TFD che consiste nel bendare gli occhi della persona sospettata e arrestata. All'IGS non è più stato riferito di una pratica simile. Si noti che l'autorizzazione a bendare temporaneamente gli occhi della persona arrestata è ancorata nelle ordinanze di servizio del gruppo d'intervento della Gendarmeria ginevrina (GIGG) e del Distaccamento di osservazione e di arresto. Il capo operativo della GIGG ha confermato all'IGS che, in circostanze straordinarie, è necessario poter procedere in questo modo. Negli ultimi 10 anni, questa pratica non è stata applicata più di cinque volte. L'intervento di questi due gruppi può avvenire soltanto su ordine di un ufficiale cui sono state proposte delle varianti d'intervento.

Richieste di informazioni

§ 13. Il Comitato desidera ricevere una copia delle regole applicabili all'impiego di cani di sicurezza da parte di agenti di polizia nel Cantone di Ginevra.

Nel Cantone di *Ginevra*, le regole sull'impiego dei cani di polizia figurano ai punti 5, 6 e seguenti dell'ordinanza di servizio sulla squadra di cani di polizia OS PRS.20.09 («Brigade des chiens de police»; cfr. allegato 1). Va precisato che la polizia ginevrina non usa l'espressione «cani di sicurezza».

Raccomandazioni

§ 14. Il CPT raccomanda nuovamente di rafforzare le azioni volte a prevenire gli atti di violenza perpetrati dalla polizia, ricordando in particolare e in modo appropriato a tutti gli agenti di polizia dei Cantoni di Basilea-Città e del Ticino che qualsiasi forma di maltrattamento, compresi gli insulti e le ingiurie di carattere razzista, inflitte a persone private della libertà è inaccettabile e sarà punita di conseguenza.

Le direttive del Cantone di *Basilea-Città* definiscono il modo di procedere corretto. Nel 2016 è prevista una formazione per i responsabili delle divisioni operative, imperniata sulle modalità del fermo e sulle procedure da osservare in occasione del controllo di grossi gruppi di persone. Nell'ambito di questa tematica delicata, i comportamenti scorretti sono oggetto di indagine e vengono perseguiti. In caso di sospetto di violazione del diritto penale, il pubblico ministero interviene d'ufficio e senza indugio.

Nel corso del 2015, il pubblico ministero e la polizia cantonale del *Ticino* hanno adottato una serie di adeguamenti alle procedure penali e amministrative nei confronti degli agenti di polizia tenendo conto delle raccomandazioni dello studio sulla protezione giuridica contro gli abusi da parte della polizia del 21 febbraio 2014 emesse del Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU). In particolare sono state emanate delle direttive interne alla polizia cantonale tendenti (a) all'obbligo di segnalazione di abusi commessi da parte di agenti, (b) alla facilitazione delle denunce esterne, (c) alla delimitazione delle competenze nella gestione delle procedure affinché i rischi di conflitti d'interesse siano esclusi nonché (d) all'applicazione rigorosa del principio *in dubio pro duriore* e dell'imperativo di celerità. A titolo abbondanziale, si rileva che durante la formazione di base, gli aspiranti gendarmi seguono lezioni di etica e deontologia come pure di interculturalità, durante le quali vengono sensibilizzati al rispetto dei diritti umani e specialmente alla parità di trattamento.

§ 15. Il Comitato incoraggia le autorità ginevrine a rinnovare gli sforzi volti a rafforzare l'indipendenza dell'IGS.

Nel Cantone di *Ginevra*, l'IGS è composta da membri del personale di polizia completamente staccati, ha un ampio accesso alle informazioni e ai documenti di polizia e, per quanto riguarda le sue attività di polizia giudiziaria, dipende soltanto dal Procuratore generale. Non deve rendere conto al capo della polizia delle indagini in corso in seno al servizio. I suoi membri non ricevono né ordini né mandati dai membri della polizia. L'IGS non è sottoposta ad alcuna influenza gerarchica o politica.

Richieste di informazioni

- § 16. Il CPT desidera ottenere le informazioni seguenti a livello nazionale per il periodo che va dal 1° gennaio 2013 a oggi:
 - il numero di denunce per maltrattamenti depositate contro agenti di polizia (federali, cantonali e municipali) e il numero di procedimenti penali/disciplinari avviati in seguito a tali denunce;
 - i risultati dei procedimenti summenzionati e un resoconto di tutte le sanzioni penali/disciplinari comminate agli agenti di polizia interessati.

Il trattamento dei ricorsi (anche riguradanti maltrattamenti) contro gli agenti di polizia è disciplinato a livello cantonale. Non è quindi tenuta una banca dati nazionale o un registro corrispondente.

Negli ultimi tre anni, non è stata sporta alcuna denuncia per maltrattamento nei confronti di agenti di polizia *federali* o di agenti di sicurezza.

Nel Cantone di *Argovia* sono state sporte cinque denunce contro collaboratori della polizia cantonale da parte di persone in fermo preventivo di polizia. Il procedimento è stato abbandonato per le accuse di lesione personale semplice, lesione personale semplice in occasione del fermo nonché vie di fatto e ingiuria. Due procedimenti – uno per vie di fatto e l'altro per vie di fatto e discriminazione durante il procedimento penale – sono ancora pendenti.

Nel periodo in questione, nel Cantone di *Appenzello Interno* non sono stati né condotti procedimenti penali né sporte denunce contro agenti di polizia.

L'unica sentenza penale pronunciata nel Cantone di *Basilea-Campagna* contro un agente di polizia non concerneva un caso di maltrattamento.

Per allestire la sua statistica, il Cantone di *Basilea-Città* definisce la nozione di tortura con la fattispecie penale dell'abuso di autorità in combinazione con le fattispecie penali della lesione personale, delle vie di fatto e della minaccia e/o coazione. Dal 2013 al 2015 sono state sporte complessivamente 66 denunce contro agenti di polizia. Va notato che, di norma, quando sono sporte denunce per violenza contro funzionari, gli imputati, secondo le più recenti strategie di difesa, sporgono immediatamente denuncia per abuso d'autorità contro il funzionario in questione. Questa circostanza si riflette anche nella tipologia dei procedimenti liquidati: cinque decreti di non luogo a procedere, 19 decreti di abbandono del procedimento, un decreto penale (non passato in giudicato a causa di un ricorso) e un'accusa (non ancora giudicata). Il 19 febbraio 2016 l'indagine penale era ancora pendente in 40 casi. Tra il 2013 e il 2015 la polizia cantonale di Basilea-Città, ha avviato complessivamente 22 procedure disciplinari contro agenti di polizia per abuso d'autorità. Le procedure sono sfociate in un licenziamento, due ammonizioni e un pensionamento anticipato (come conseguenza di una contestazione riuscita della disdetta). In otto casi non sono state pronunciate misure e in altri 10 il procedimento disciplinare è ancora pendente.

Nel periodo in rassegna, il Cantone di **Berna** segnala 12 casi. È tuttavia possibile che si siano verificati altri casi in cui il comportamento scorretto di un collaboratore abbia portato al licenziamento dello stesso prima che la polizia cantonale sia venuta a conoscenza del fatto che nei confronti di questo collabortore fosse stato avviato un procedimento penale.

Dal 1° gennaio 2013, nel Cantone di *Friburgo* sono stati avviati 26 procedimenti contro agenti di polizia, di cui soltanto due sono sfociati in una condanna penale passata in giudicato, uno per vie di fatto e l'altro per abuso d'autorità.

A *Ginevra*, il numero di denunce per maltrattamento è deducibile dal numero di procedimenti penali, visto che queste sono trattate sistematicamente. Nel 2013 sono stati avviati 37 procedimenti penali per maltrattamento, che nelle statistiche ginevrine è sussunto nella nozione di «uso abusivo della coercizione». Nel 2014 questo numero è sceso a 32 per passare poi a 57 nel 2015. Conviene comunque attendere i risultati delle indagini penali e le relative sentenze prima di poter dire se l'aumento constatato è dovuto a un impiego abusivo della coercizione o a maltrattamenti oppure se non è altro che il risultato di un'accresciuta tendenza a denunciare fatti che, alla fine, si rivelano infondati. Una parte dei procedimenti summenzionati, segnatamente quelli avviati nel 2015, sono ancora istruiti dal procuratore generale o da altre istanze giuridiche. Attualmente non è pertanto possibile fornire un resoconto completo dei dati richiesti.

Nel periodo in rassegna, nel Cantone dei *Grigioni* non è stata sporta alcuna denuncia per maltrattamenti nei confronti di agenti di polizia con conseguente procedimento disciplinare. Una denuncia, pur essendo sfociata in un'indagine penale, è in seguito stata abbandonata dal pubblico ministero. Come il Cantone di Basilea-Città, anche quello dei Grigioni intende

per «maltrattamenti nei confronti di persone in fermo preventivo di polizia» una combinazione tra la fattispecie della lesione personale o delle vie di fatto e la fattispecie di abuso di autorità in senso lato. Dal 1° gennaio 2013 ad oggi, il pubblico ministero del Cantone dei Grigioni ha avviato sette procedimenti per abuso di autorità, cinque dei quali sono stati abbandonati e due sono ancora pendenti. Due procedimenti sono stati condotti, o lo sono tuttora, per lesioni personali, uno dei quali è stato abbandonato e uno sospeso.

Il Cantone del *Giura* non ha aperto numerosi procedimenti (circa cinque dal 2013), ma la maggior parte di essi è stata avviata per sospetto abuso di autorità, senza che siano stati, ad esempio, inferti dei colpi o che la persona lesa avesse lamentato un arresto arbitrario. Fino ad oggi e per quanto noto, nel Giura (foro) si è verificato soltanto un caso in cui sono state denunciate delle lesioni personali, ma le accuse non interessavano agenti di polizia giurassiani. Attualmente, nei procedimenti per sospetto abuso di autorità, non sono state pronunciate condanne e i procedimenti sono stati abbandonati. Attualmente, il pubblico ministero istruisce un solo caso.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 gennaio 2016, nel Cantone di *Lucerna* sono state sporte complessivamente 66 denunce contro agenti di polizia. Per 13 di esse è stata avviata contemporaneamente un'indagine amministrativa. 10 procedimenti sono stati abbandonati, perché non sussistevano violazioni dei doveri di servizio. In un procedimento, l'indagine penale è sfociata in una condanna e l'indagine amministrativa nella cessazione del rapporto di lavoro. Due procedimenti sono ancora pendenti. Su 38 indagini penali non accompagnate da un'indagine amministrativa, 19 sono state abbandonate, tre sono sfociate in una condanna e 16 sono ancora pendenti. In 15 casi il pubblico ministero non ha avviato un'indagine penale e ha chiuso il procedimento con un decreto di non luogo a procedere.

Per quanto noto alla polizia *neocastellana* (PONE), dal 2013 sono stati avviati due procedimenti. Va notato che ogni procedimento penale è accompagnato da un procedimento disciplinare interno.

La polizia del Cantone di *Nidvaldo* non segnala alcuna denuncia contro i suoi agenti di polizia.

Nel periodo in rassegna, la Camera d'accusa del Cantone di **San Gallo** ha aperto un procedimento penale contro agenti della polizia cantonale e della polizia municipale di San Gallo per accuse in relazione a una privazione della libertà. Questo procedimento è stato abbandonato con effetto di cosa giudicata. In un caso afferente al diritto in materia di sorveglianza, è stata sporta denuncia contro un agente penitenziario al Dipartimento della sicurezza e della giustizia. Le accuse mosse si sono tuttavia rivelate infondate e alla denuncia non è più stato dato seguito. Non sono quindi state pronunciate sanzioni disciplinari (le procedure disciplinari inerenti al diritto in materia di personale sono state abrogate con la nuova legge sul personale del 25 gennaio 2011 [PersG/SG]¹).

Dal 1° gennaio 2013 al 15 febbraio 2016, sono state sporte 17 denunce contro agenti di polizia al pubblico ministero del Cantone di *Sciaffusa*. Cinque di esse sono sfociate in un decreto di abbandono e sei in un decreto di non luogo a procedere. Sei procedimenti sono ancora pendenti presso il pubblico ministero. In due casi ancora pendenti è stata avviata un'azione disciplinare interna.

Al Cantone di **Svitto** non sono note denunce sporte dal 1° gennaio 2013 contro agenti di polizia in relazione al fermo preventivo di polizia. Di conseguenza, non sono nemmeno state avviate azioni disciplinari o procedimenti penali.

¹ sGS **143.1**

Nel Cantone di *Soletta* né la polizia cantonale né il pubblico ministero tengono statistiche specifiche al riguardo. I dati che seguono sono pertanto forniti a titolo indicativo. Dal 2013 al 2015, sono state inoltrate al pubblico ministero 34 denunce contro agenti di polizia. Queste denunce sono sfociate in 13 decreti di non luogo a procedere, 11 decreti di abbandono, quattro decreti d'accusa (una multa e quattro pene pecuniarie), tre accuse al tribunale (in seguito al ricorso contro un decreto penale) e tre indagini sono ancora pendenti o hanno cambiato giurisdizione. Dal 2013 al 2015, alla polizia cantonale solettese sono state inoltrate 12 denunce contro agenti di polizia. Nel 2013 queste denunce sono sfociate in quattro decreti di non luogo a procedere e quattro decreti di abbandono; nel 2014 in un decreto di abbandono e nel 2015 in un decreto di non luogo a procedere. Due procedimenti sono ancora pendenti (uno in relazione a una denuncia sporta nel 2014 e l'altro per una denuncia del 2015). In entrambi i casi non erano soddisfatte le condizioni per pronunciare misure disciplinari.

Dal 2013 al 2015, nel Cantone di *Turgovia*, sono state sporte 9 denunce contro 18 agenti di polizia. Nel frattempo, il procedimento è stato chiuso per 4 denunce concernenti 9 poliziotti (non luogo a procedere, abbandono, liberazione). I restanti procedimenti sono ancora pendenti. In un caso non è stata disposta una misura disciplinare, visto che il rapporto di lavoro era stato terminato per un altro motivo. Negli altri casi i risultati inequivocabili delle indagini penali non hanno legittimato l'adozione di misure disciplinari.

Il Cantone del *Ticino* non è in grado di fornire i dati richiesti. Sarà in ogni caso nostra premura raccogliere i medesimi, visto la loro rilevanza.

Nel Cantone di *Vaud*, le denunce penali sono di norma depositate direttamente presso il pubblico ministero che avvia la relativa indagine. Di conseguenza, il corpo di polizia non tiene statistiche al riguardo. Finora non siamo a conoscenza di denunce contro agenti di polizia in relazione al fermo preventivo di polizia.

Se la denuncia contro un agente della polizia del Cantone di **Zurigo** sfocia in una condanna per abuso di autorità, è avviato un procedimento disciplinare. Nel periodo in rassegna è stato avviato un procedimento disciplinare per abuso di autorità, che è poi sfociato nel licenziamento del collaboratore interessato.

Raccomandazione

§ 17. Il Comitato raccomanda di impartire istruzioni a tutti i servizi della polizia cantonale ginevrina per assicurare che non sia lasciato nei locali della polizia alcun oggetto non conforme al regolamento.

Questa raccomandazione sarà menzionata in una direttiva interna della polizia ginevrina.

Richieste di informazioni

§ 18. Presso il posto di polizia di Kennenfel, nel Cantone di Basilea-Città, la delegazione del CPT è stata informata del fatto che si è regolarmente ricorso all'intervento di agenti di polizia per scortare i pazienti alle Cliniche psichiatriche universitarie. Per agevolare questo compito, è stato creato un «punto di contatto unico» per assicurare un legame diretto con le cliniche. Il CPT desidera ottenere informazioni pertinenti sul funzionamento di questo «punto di contatto unico», sulle eventuali formazioni impartite agli agenti di polizia in materia di assistenza di pazienti psichiatrici e sul numero di scorte realizzate annualmente in seno alle cliniche.

È un ufficiale della polizia cantonale di *Basilea-Città* ad essere il punto di contatto con le Cliniche psichiatriche universitarie di Basilea (CPU). Egli è incaricato di chiarire con la direzione delle CPU tutte le problematiche nell'ambito della collaborazione quotidiana con la polizia, di colmare eventuali lacune nonché di organizzare delle formazioni direttamente nei servizi interessati o in tutto il corpo di polizia. La polizia cantonale di Basilea-Città non dispone di una statistica separata sulle scorte nelle cliniche, anche se queste avvengono quotidianamente (e, talvolta, anche più volte al giorno).

3 Garanzie fondamentali contro i maltrattamenti

Prima di prendere posizione in merito alle raccomandazioni di cui ai paragrafi20–26 va precisato che i principi del rispetto della dignità umana e della proporzionalità sanciti dalla Costituzione federale (Cost.) hanno una validità generale ed esaustiva per ogni azione statale e sono inoltre concretati appositamente per i procedimenti penali in ulteriori leggi speciali quali ad esempio il Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP)².

Secondo il Tribunale federale, l'articolo 7 Cost. (dignità umana) rappresenta un principio guida per ogni azione statale che funge, in quanto essenza dei diritti fondamentali, anche da base delle libertà individuali e serve quindi alla loro interpretazione e al loro concretamento³. A tale principio guida corrisponde anche l'articolo 3 CPP che sancisce, per il processo penale, il principio del rispetto della dignità umana, il principio della buona fede, il divieto dell'abuso di diritto, il principio dell'uguaglianza giuridica e il diritto di essere sentiti. In termini individuali, il principio del rispetto della dignità umana si riferisce in particolare alla protezione dai trattamenti inumani e degradanti, che trova la sua piena espressione ad esempio nel divieto assoluto della tortura. Secondo l'articolo 3 capoverso 1 CPP la dignità delle persone coinvolte va rispettata in tutte le fasi del procedimento, dall'indagine di polizia alle autorità di ricorso.

Alla luce del diritto a un processo equo (art. 6 cpv. 1 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [CEDU]⁴ e dell'art. 29 cpv. 1 Cost.) e della proibizione della tortura e di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU, art. 15 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti), l'articolo 140 CPP vieta, tra l'altro, la raccolta di prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona. Secondo l'articolo 141 capoverso 1 CPP le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso.

Infine, secondo l'articolo 196 CPP i provvedimenti coercitivi sono atti procedurali delle autorità penali che incidono sui diritti fondamentali degli interessati. Secondo la Costituzione sono quindi ammessi soltanto a determinate condizioni e sottostanno ai limiti previsti dall'articolo 36 Cost, secondo cui le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico, essere proporzionate allo scopo e non possono tangere i diritti fondamentali nella loro essenza. L'articolo 197 CPP ribadisce questi limiti costituzionali⁵.

Raccomandazioni

§ 20. Il Comitato raccomanda nuovamente alle autorità federali di predisporre, anche a livello legislativo, le misure necessarie a garantire che tutte le persone private della libertà abbiano il diritto di informare o far informare della loro situazione un terzo o

² RS **312.0**

³ DTF 127 I 6, consid. 5b

⁴ RS **0.101**

⁵ DTF **140** IV 28, consid. 3.3

un adulto di loro fiducia <u>sin dall'inizio del regime di privazione della libertà</u> (vale a dire dal momento in cui la polizia li priva della facoltà di muoversi a loro piacimento).

Lo scopo del fermo è controllare l'identità dell'interessato e chiarire, in base ai fatti e alle circostanze, se ha commesso un reato. Non è necessario che il soggetto sia indiziato di un reato penale⁶. Nel Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005⁷, viene precisato che il fermo dell'interessato al posto di polizia deve durare complessivamente molto meno di tre ore, analogamente a quanto sancisce l'articolo 219 capoverso 5 CPP⁸; secondo il Tribunale federale il periodo deve in ogni caso essere breve⁹ e secondo la giurisprudenza anteriore, da quattro a sei ore¹⁰. Per questi motivi il Consiglio federale non ritiene necessario garantire ai soggetti in stato di fermo il diritto di informare i loro congiunti.

Qualora invece il soggetto sia indiziato di un reato penale, la polizia non può trattenerlo a titolo di fermo, ma è tenuta ad applicare la procedura di arresto provvisorio secondo l'articolo 217 CPP¹¹. Il Consiglio federale conferma che il diritto ad avvisare i congiunti sussiste a partire dal momento in cui è disposto l'arresto provvisorio secondo gli articoli 217 e seguenti CPP (art. 214 cpv. 1 CPP). Anche la polizia deve quindi garantire questo diritto che, del resto, non interessa soltanto la carcerazione preventiva e quella di sicurezza.

§ 21. Fare in modo che la possibilità, per la polizia, di differire, a «fini di istruzione», l'esercizio del diritto del soggetto privato della libertà di far avvisare i propri congiunti sia accompagnata da garanzie idonee (mettere a verbale il termine e indicare il motivo esatto; richiedere sistematicamente l'autorizzazione preliminare di un magistrato).

Il Consiglio federale ritiene che il CPP svizzero permetta di esimersi dall'adottare un testo dal contenuto che corrisponda alla raccomandazione del CPT, per quanto riguarda le eccezioni all'obbligo imposto alle autorità di avvisare i congiunti delle persone private della libertà.

La procedura penale è sottoposta all'obbligo di documentazione. Secondo il Tribunale federale quindi le autorità devono mettere a verbale tutti gli atti rilevanti ai fini della procedura e il dossier penale deve essere integrato con tutte le segnalazioni corrispondenti. Dagli atti deve trasparire chi li ha redatti e secondo quali modalità. L'obbligo di documentazione ha, tra l'altro, una funzione di garanzia, poiché consente di accertare, in un secondo tempo, il rispetto delle regole processuali e delle prescrizioni di forma¹².

Il fatto che, secondo l'articolo 76 capoverso 1 CPP, le deposizioni delle parti, le pronunce orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto debbano essere messi a verbale, implica in particolare che, se del caso, occorrerà mettere a verbale che i congiunti non saranno avvisati della privazione della libertà e del perché di tale privazione, e ciò o per motivi legati allo scopo dell'istruzione (rischio di collusione) o perché corrisponde alla volontà dell'interessato. L'articolo 77 lettera f CPP, che è soltanto il concretamento della disposizione summenzionata, comporta le medesime conseguenze.

L'avviso spetta all'autorità che ha disposto la misura di privazione della libertà. Nel caso dell'arresto provvisorio secondo gli articoli 217 e seguenti CPP si tratta quindi della polizia e

⁶ DTF **139** IV 128, consid. 1.2

⁷ FF **2006** 989, p. 1128

⁸ GOLDSCHMID/MAURER/SOLLBERGER, edizione commentata, pag. 202

⁹ DTF **139** IV 128, consid. 1.5

¹⁰ DTF **109** IA 146, consid. 4

¹¹ DTF 1B_351/2012 del 20 set. 2012, consid. 2.3.3

¹² DTF 6B_719/2011 del 12 nov. 2012, consid. 4.5

nel caso della carcerazione preventiva del pubblico ministero. Per il caso del differimento dell'avviso, valgono le stesse competenze.

La persona interessata che non viene rilasciata dalla polizia, dovrà comparire, al più tardi entro le 24 ore a partire dall'inizio del regime di privazione della libertà, dinanzi al pubblico ministero¹³, incaricato, nel caso in cui intenda proporre al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare l'arresto provvisorio di questa persona, di accertare se sussista ancora la necessità di non avvisare i congiunti dell'interessato (art. 214 cpv. 1 e 2, 219 cpv. 4, 224 cpv. 1 e 2, CPP).

La persona interessata può ricorrere sia contro la decisione della polizia che contro quella del pubblico ministero (art. 393 cpv. 1 lett. a CPP).

§ 22. Il CPT sollecita nuovamente le autorità svizzere a predisporre, anche a livello legislativo, le misure necessarie a garantire il diritto di essere assistito da un avvocato, quale mezzo di prevenzione contro maltrattamenti, sin dall'inizio della fase di privazione della libertà, ossia dal momento in cui l'interessato viene privato dalla polizia della facoltà di muoversi a suo piacimento.

Qualora un soggetto sia sottoposto ad arresto provvisorio secondo gli articoli 217 e seguenti CPP, l'interrogatorio di polizia deve avvenire secondo quanto previstoall'articolo 159 CPP (art. 219 cpv. 2 CPP). L'imputato ha quindi il diritto di esigere la presenza di un avvocato fin dal primo interrogatorio¹⁴. Con questa disciplina la Svizzera adempie le esigenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) secondo cui, come regola generale, occorre dare all'imputato la possibilità di avvalersi di un avvocato sin dal primo interrogatorio¹⁵.

Il Consiglio federale non ritiene necessario accordare a ogni persona privata della libertà il diritto di esigere la presenza di un avvocato, nel senso che questo diritto andrebbe riconosciuto soltanto a partire dall'arresto provvisorio secondo gli articoli 217 e seguenti CPP, come raccomandato dal CPT, e non già in occasione dell'interrogatorio secondo gli articoli 215 e seguente CPP. A sostegno del suo parere, il Consiglio federale invoca la presunzione d'innocenza valevole nei confronti della persona fermata, che quindi non ha bisogno di essere assistita da un avvocato. Questa esigenza è data soltanto qualora dall'interrogatorio emergano indizi di reato concreti a suo carico, il che implica, conformemente all'articolo 217 capoverso 2 CPP, che la persona fermata può essere provvisoriamente arrestata e ciò in veste di «imputato», conformemente all'articolo 111 capoverso 1 CPP16. L'articolo 158 capoverso 1 lettera c CPP conferma quanto appena esposto. Va ricordato che a partire da questo momento la persona interessata ha il diritto di comunicare liberamente con il suo difensore, anche prima del primo interrogatorio condotto dalla polizia durante la fase dell'arresto provvisorio (art. 159 cpv. 2 CPP). Va altresì ricordato che il soggiorno presso il posto di polizia di una persona sottoposta a interrogatorio non indiziata di un reato penale concreto dovrà durare nettamente meno di tre ore.

Se il fermo di polizia dura più a lungo o se emerge il sospetto che la persona fermata abbia commesso un reato, il fermo si trasforma in arresto provvisorio secondo gli articoli 217 e seguenti CPP nel quadro del quale all'imputato spettano i diritti illustrati in precedenza.

§ 23. Secondo le informazioni raccolte sarebbero gli agenti di polizia ticinesi a scegliere, in base a un elenco fornito dall'ordine degli avvocati, l'avvocato nominato d'ufficio. Secondo il CPT questa scelta dovrebbe sempre spettare alla persona privata della

¹³ DTF **137** IV 118, consid. 2.1

¹⁴ DTF 1B_66/2015 del 12 ago. 2015, consid. 2.3

¹⁵ Salduz v. Turkey, 27 nov. 2008, n. 55

¹⁶ DTF 6B_208/2015 del 24 ago. 2015, consid. 1.3

libertà e/o all'ordine degli avvocati (o a un altro organo indipendente), non all'agente di polizia incaricato dell'indagine. Il Comitato raccomanda alle autorità ticinesi di adottare, d'intesa con l'ordine degli avvocati, le misure necessarie a ovviare a questa situazione.

È qui opportuno precisare le modalità di scelta del difensore nel Cantone del Ticino. Per evitare le critiche sollevate dalla dottrina alla soluzione legislativa prevista dall'art. 133 CC¹⁷, il Ministero pubblico ticinese ha concordato con l'Ordine degli avvocati del Cantone del Ticino il seguente meccanismo. L'Ordine degli avvocati allestisce e aggiorna autonomamente un elenco di avvocati «di picchetto» disponibili (giorno e notte) all'assunzione delle difese d'ufficio. Il Procuratore pubblico, o nei casi previsti dagli art. 158-159 CPP la Polizia, interpellano pertanto uno dei 7-8 avvocati presenti sulla lista settimanale secondo il criterio della prossimità rispetto al luogo dell'intervento. Va sottolineato che tale procedura viene adottata unicamente se l'imputato non conosce alcun difensore. Evidentemente, se l'imputato chiede la nomina di un avvocato di sua scelta (ma non ha i mezzi per designarlo di fiducia), si interpella il difensore richiesto con l'unica, ovvia, eccezione di un conflitto d'interesse. La soluzione preconizzata dal CPT di demandare ad un organo indipendente la scelta del difensore tra gli avvocati di picchetto, non è purtroppo realizzabile nel nostro Cantone, poiché comporterebbe l'istituzione di un organismo raggiungibile costantemente giorno e notte per la designazione immediata del difensore, una soluzione che sarebbe sproporzionata considerato il numero di difese d'ufficio che vengono effettuate nel nostro Cantone.

§ 24. Svariate persone hanno affermato di essersi vista rifiutata la richiesta di una visita medica, segnatamente nei Cantoni di Neuchâtel e di Ginevra. Il Comitato raccomanda nuovamente di predisporre le misure necessarie a garantire che ogni persona in stato di fermo o di arresto provvisorio possa beneficiare in ogni parte della Svizzera del diritto effettivo di essere visitato da un medico dall'inizio del regime di privazione della libertà (precisato che i costi di un esame effettuato da un medico scelto dal detenuto potrebbero essere a carico di quest'ultimo). Gli agenti di polizia non dovrebbero mai rifiutare o limitare questo diritto. I risultati di ogni esame e di qualsiasi dichiarazione pertinente della persona privata della libertà devono essere trasmessi ufficialmente dal medico e messi a disposizione della persona detenuta e del suo avvocato.

Contrariamente a quanto sostiene il CPT, il Consiglio federale continua a ritenere che non sia necessario garantire formalmente il diritto di essere visitati da un medico – compreso quello scelto dal detenuto – sin dall'inizio del regime di privazione della libertà. Prima di ogni altra cosa, va ricordato che non si tratta tanto di una questione afferente all'ambito della procedura penale propriamente detta, quanto piuttosto a quello del diritto alla libertà personale, peraltro sancito dall'articolo 10 capoverso 2 Cost. 18. Di conseguenza, non occorre né integrare il CPP con una disposizione corrispondente né prevedere una disposizione esplicita sulla questione in un atto normativo diverso da quello summenzionato. Il Consiglio federale sottolinea inoltre che l'ordinamento giuridico svizzero garantisce a ogni persona arrestata il diritto di farsi visitare da un medico indipendente a partire dal momento del suo arresto e ogni qualvolta ne faccia richiesta, e questo rispettando l'eventuale scelta del medico da parte del soggetto, sempreché il medico scelto non sia impossibilitato a effettuare la visita e che non vi sia il rischio di collusione 19.

Ruckstuhl, Basler Kommentar ad art. 133 n. 2, Harari/Aliberti Commentaire Romand ad art. 133 CP n. 7 segg., Galliani/Marcellini, Commentario CPP ad art. 133 CP n. 1

¹⁸ DTF **102** la 302, consid. 2

¹⁹ DTF 1B_212/2008 del 21 ago. 2008, consid. 2.2

Nel Cantone di *Argovia* non sono noti casi in cui una visita medica sia stata rifiutata a una persona fermata o arrestata provvisoriamente. Se le persone trattenute al posto di polizia ravvisano problemi di salute, si ricorre a un medico ufficiale che verifica se l'imputato è capace di scontare la pena.

Il Cantone di **Basilea-Campagna** garantisce il diritto a essere visitato da un medico, ma non sempre la libertà di sceglierlo. Si ricorre in prima linea a una squadra di medici ambulanti «Mobile Ärzte BL», che si occupano anche del servizio di pronto soccorso per i medici di famiglia.

I collaboratori della polizia cantonale di **Basilea-Città** garantiscono – se necessario – il diritto di essere visitato da un medico a ogni persona trattenuta presso il posto di polizia.

Nel Cantone di *Berna* i collaboratori del servizio sanitario (nelle carceri di Bienne e Moutier si può anche trattare delle persone incaricate della sorveglianza) intrattengono un colloquio d'entrata con i detenuti entro 24 ore dal loro arrivo e compilano un questionario medico. In caso di sospetto di maltrattamenti, le constatazioni sono documentate e, se necessario, il medico procede a un ulteriore accertamento. I referti sono conservati e, su richiesta, trasmessi al paziente.

Nel Cantone di *Ginevra*, l'IGS ha constatato, in base a rapporti di polizia attestanti l'uso della forza o della coercizione, che in alcuni casi la persona fermata o arrestata provvisoriamente non era stata visitata da un medico; di fatto, per quadagnare tempo, le persone fermate venivano collocate nelle celle del posto di polizia in cui era stato convocato anche il medico incaricato di effettuare l'esame. I documenti necessari erano stati redatti e lo specialista era stato convocato. A volte è necessario ricontattare la centrale che gestisce i medici per garantire l'arrivo di un medico. È già successo che non sia stato possibile effettuare delle visite mediche per problemi di comunicazione tra gli agenti di polizia che hanno accompagnato il soggetto e il personale preposto alla gestione del luogo di detenzione. Il fatto che tutti i documenti fossero stati redatti e che tutte le chiamate telefoniche fossero state effettuate, dimostra tuttavia che ciò non è successo intenzionalmente. All'IGS non sono noti casi in cui i medici non siano volutamente stati chiamati nonostante la persona fermata ne avesse fatto richiesta. Nei casi in cui si riscontrano ferite alla testa, l'IGS consiglia la convocazione sistematica di uno specialista, per evidenti ragioni di sicurezza; questa pratica viene del resto ricordata agli agenti di polizia che hanno omesso di farlo. L'IGS riceve i referti di lesioni traumatiche, sempreché il detenuto vi abbia acconsentito, e li paragona ai rapporti che menzionano l'uso della forza o della coercizione per verificare se tutte le ferite riscontrate sono riconducibili all'arresto. In caso di dubbi, l'IGS può avviare un'indagine secondo l'articolo 306 CPP. Il medico redige un rapporto a mano in cui precisa tutte le constatazioni e i trattamenti prescritti. Questo documento è accluso agli atti procedurali ed è quindi consultabile in qualsiasi momento dall'arrestato e dal suo rappresentante legale.

Nel Cantone del *Giura* tutti i soggetti sottoposti a fermo o ad arresto provvisorio da parte della polizia cantonale giurassiana sono immediatamente informati del loro diritto a essere visitati da un medico.

Nel Cantone di **Lucerna**, il medico ufficiale o il medico praticante deve confermare la capacità di scontare la pena di un soggetto che presenta uno stato fisico o psichico tale da metterla in dubbio. Lo stesso vale per il collocamento in una cella anti-sbornia. Le persone giudicate incapaci di scontare la pena devono essere ricoverate nell'ospedale cantonale di Lucerna o nell'ospedale cantonale competente per la regione a Sursee o Wolhusen. Va aggiunto che i soggetti arrestati hanno accesso in qualsiasi momento alle cure mediche, qualora lo richiedessero. I collaboratori della polizia di Lucerna sono sensibilizzati al riguardo, e ciò si riflette nell'elevato numero di esami della capacità di scontare la pena. Va

inoltre ricordato che le persone arrestate provvisoriamente sono invitate a rispondere alle seguenti domande all'inizio del loro arresto o quando sono poste in fermo preventivo di polizia: «Soffre di una malattia particolare? Recentemente, è stato sottoposto regolarmente a trattamenti medici? Assume farmaci?». Nel quadro dell'interrogatorio, il pubblico ministero chiede anche all'imputato se soffre di eventuali problemi di salute o se è tossicodipendente. Le sue dichiarazioni sono comunicate alla polizia e al personale carcerario nel quadro dell'ordine d'arresto. Se vi sono dubbi circa la capacità del soggetto a scontare la pena (p. es. ideazioni suicidarie) o se l'imputato fa valere di esser incapace a scontare la pena, il pubblico ministero ordina immediatamente un esame medico o psichiatrico per verificare detta capacità.

Nel Cantone di *Neuchâtel*, ogni persona incarcerata dalla polizia, con statuto di imputato, ha diritto a essere visitata da un medico²⁰. La proposta deve essere fatta sistematicamente e documentata nel giornale sull'arresto provvisorio. La polizia non è responsabile per l'allestimento di un rapporto medico da parte del corpo medico, ma se un simile rapporto è allestito, sarà accluso agli atti dell'imputato che lo accompagnano durante tutta la procedura d'arresto, come pure le eventuali ricette mediche e i farmaci. Va notato che l'accesso al medico non è «immediato», poiché la polizia, per soddisfare il diritto all'assistenza medica, ricorre al medico di turno e quindi i tempi d'intervento dipenderanno dalle priorità e dalle urgenze di quest'ultimo.

La polizia cantonale di *Nidvaldo* ha disciplinato chiaramente il modo di procedere in caso di richiesta di assistenza medica da parte di una persona in stato di fermo o di arresto provvisorio. Di fatto, in simili casi è convocato il medico cantonale o il medico di pronto soccorso. Alla polizia cantonale di Nidvaldo non sono noti casi in cui questo modo di procedere non sia stato rispettato.

Il Cantone di **Obvaldo** soddisfa le raccomandazioni.

Nel Cantone di **San Gallo** la polizia interroga ogni persona arrestata sul suo stato di salute, segnatamente se soffre di una malattia, se è sottoposta a trattamento medico, se assume farmaci o se ha bisogno di un medico. Se necessario, la persona arrestata viene visitata da un medico ufficiale ancora prima di essere incarcerata.

In caso di arresto provvisorio, nel Cantone di *Sciaffusa* la polizia effettua un interrogatorio entro le prime tre ore dell'arresto, nel quadro del quale pone domande anche d'ordine medico, quali, ad esempio: «Soffre di una malattia particolare o è stato recentemente sottoposto a trattamenti medici? Ha bisogno di farmaci o di un medico?». L'imputato ottiene inoltre un opuscolo informativo destinato ai detenuti e disponibile in svariate lingue. La polizia di Sciaffusa riunisce queste formalità in un rapporto che sarà trasmesso al pubblico ministero. Il pubblico ministero, dal canto suo, notifica l'arresto all'imputato, di norma entro 24 ore, al più tardi entro 48 ore, lo interroga nuovamente sul suo stato di salute e gli consegna ancora una volta il foglio informativo per i detenuti in una lingua a lui comprensibile. Il pubblico ministero comunica l'arresto all'autorità d'esecuzione in cui precisa, se necessario, che l'imputato vuole farsi visitare da un medico. Nel carcere cantonale di Sciaffusa ogni persona detenuta può farsi visitare da un medico, in qualsiasi momento. Di norma, per ogni detenuto viene effettuata una visita d'entrata e una d'uscita.

La polizia del Cantone di **Svitto** accorda a tutte le persone in stato di fermo preventivo di polizia il diritto di essere visitate da un medico. All'occorrenza, l'intervento del medico è organizzato per il tramite del carcere cantonale di Svitto.

²⁰ Circolare della polizia 2.102 -«Assistance médicale aux personnes privées de leur liberté»

Nel Cantone di **Soletta** questo obbligo è richiamato all'attenzione del corpo di polizia in modo appropriato.

Nel quadro del fermo preventivo di polizia secondo la legge sulla polizia del 19 novembre 2011 (PolG/TG)²¹, la polizia cantonale *turgoviese* ricorre al medico quando le ferite del soggetto lo richiedono o se questi, a ragione, ne fa espressa domanda. La polizia cantonale ricorre a un medico anche quando vi sono fondati motivi per ritenere che il fermo preventivo di polizia potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute fisica o psichica della persona fermata. Nel caso di un arresto provvisorio secondo il CPP, la polizia cantonale procede nello stesso modo, precisato che la competenza formale è del pubblico ministero.

Alle polizie **vodesi** non sono noti casi di persone che si sono trovate nella situazione descritta nella raccomandazione. Sono date direttive interne che disciplinano chiaramente il settore interessato e gli agenti di polizia sono istruiti in maniera appropriata. Un'attenzione particolare è riservata alle persone che si trovano nelle zone di polizia per numerosi problemi d'ordine medico concomitanti. In queste zone il personale sanitario effettua visite giornaliere e si occupa della distribuzione dei farmaci sotto il controllo di un medico del penitenziario. Nei casi d'emergenza interviene direttamente il servizio sanitario, talvolta con il sostegno del servizio mobile di emergenza e di rianimazione (SMUR).

Nelle carceri della polizia del Cantone di **Zurigo** è a disposizione un medico che cura i disturbi somatici da lunedì a venerdì, ogni giorno per quattro ore. Per i disturbi psichici o per altri comportamenti fuori dalla norma è possibile chiedere l'intervento dello psichiatra del carcere, disponibile durante il giorno, da lunedì a venerdì. Tutte le persone arrestate hanno la possibilità di farsi visitare da questi medici. Durante il fine settimana e al di fuori degli orari di presenza o di picchetto dei medici, la polizia ricorre a SOS medici o all'ospedale universitario di Zurigo.

§ 25. Assicurarsi che, in tutti i Cantoni, i soggetti privati della libertà dalla polizia siano informati in modo esauriente dei loro diritti fin dall'inizio del regime di privazione della libertà. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate dapprima oralmente e completate, appena possibile (ovvero all'arrivo al posto di polizia), da un documento da consegnare agli interessati in cui siano elencati i loro diritti in maniera chiara. Le istruzioni dovrebbero essere disponibili in un numero congruo di lingue. Inoltre, i soggetti dovrebbero essere invitati a firmare e conservare una copia di una dichiarazione nella quale attestino di essere stati informati dei propri diritti in una lingua a loro comprensibile.

Il diritto ad un processo equo, sancito dagli articoli 31 e 32 Cost. e dall'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, obbliga le autorità penali di informare l'imputato dei suoi diritti procedurali in generale²².

Alla luce di quanto esposto in precedenza, il Consiglio federale precisa che la facoltà di non rispondere e di non collaborare, il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio e il diritto di esigere la presenza di un traduttore o di un interprete di cui all'articolo 158 capoverso 1 lettere b-d CPP sono garantiti a ogni persona con lo statuto di imputato, conformemente all'articolo 111 capoverso 1 CPP, vale a dire a partire dal momento in cui è seriamente indiziata di aver commesso un reato, indipendentemente dal fatto che sia stata arrestata provvisoriamente o no secondo gli articoli 217 e seguenti CPP²³.

²¹ RB **551.1**

²² DTF 6B_89/2014 del 1 mag. 2014, consid. 1.3.2

²³ DTF 6B_208/2015 del 24 ago. 2015, consid. 1.3

Secondo il Consiglio federale, alla stregua di quanto vale per l'imputato che deve essere informato in una lingua a lui comprensibile sui motivi del suo arresto e sui diritti che gli sono riconosciuti (art. 219 cpv. 1 e 158 cpv. 1 CPP), il soggetto arrestato deve essere informato dalla polizia, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi del suo arresto e sulle consequenze dell'arresto secondo l'articolo 215 capoversi 1 e 2 CPP. Ritiene inoltre che la persona arrestata debba essere informata il più presto possibile di quanto precede, a seconda dello svolgimento dell'arresto e delle lingue comprese dalla persona arrestata. Ciò implica che quest'ultima dovrà talvolta essere informata immediatamente, oralmente. Se questo non è possibile, occorrerà informare la persona arrestata al posto di polizia, in cui, se del caso, era stata condotta per procedere agli accertamenti di cui all'articolo 215 capoverso 1 CPP. Non è necessario che la persona arrestata sia informata per scritto al posto di polizia.L'informazione orale basta. Non sembra inoltre nemmeno necessario ripetere l'informazione per scritto quando è già stata comunicata oralmente. Se la persona arrestata è informata per scritto appare opportuno prevedere delle schede informative redatte in un numero congruo di lingue. Non appare per contro indispensabile farle firmare una dichiarazione scritta per provare che è stata informata in una lingua a lei comprensibile dei motivi e delle consequenze dell'arresto. Di fatto, considerato lo statuto procedurale summenzionato della persona arrestata, l'assenza di una simile informazione non si ripercuoterebbe negativamente né sugli eventuali diritti di questa persona né sul corretto svolgimento della procedura.

Per quanto riguarda la persona in stato di fermo provvisorio secondo gli articoli 217 e sequenti CPP, l'articolo 219 capoverso 1 CPP prevede che questa debba essere immediatamente informata dalla polizia, in una lingua a lei comprensibile, sui motivi del suo arresto e sui diritti di cui all'articolo 158 capoverso 1 CPP, ovvero sulla facoltà di non rispondere e di non collaborare, sul diritto di designare un difensore o di chiedere, se del caso, un difensore d'ufficio e sul diritto di esigere la presenza di un traduttore o di un interprete. L'informazione può essere comunicata oralmente o per scritto, precisato che la forma scritta non è obbligatoria e che non è necessario riformularla per scritto se è già stata comunicata oralmente; anzi alle volte è addirittura inutile, se si considera, ad esempio, il caso degli analfabeti. Sussiste inoltre un numero non irrilevante di persone che, pur essendo in grado di leggere, non capiscono quanto leggono²⁴. Se l'informazione deve essere comunicata per scritto, conviene effettivamente prevedere l'allestimento di schede informative in un congruo numero di lingue. Per quanto riguarda lo statuto procedurale summenzionato della persona arrestata provvisoriamente, l'omissione d'informarla come illustrato in precedenza ha come conseguenza l'inutilizzabilità dell'interrogatorio (art. 158 cpv. 2 CPP).

Secondo l'articolo 143 capoverso 2 CPP occorre mettere a verbale l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 143 capoverso 1 lettera a CPP²⁵. Occorre quindi iscrivere a verbale che l'interrogato è stato informato sui suoi diritti in una lingua a lui comprensibile e fargli firmare il verbale (art. 78 cpv. 5 CPP); si consiglia addirittura di consegnare e far firmare alla persona arrestata provvisoriamente una scheda informativa sui suoi diritti, da accludere agli atti per confermare che è stata informata sui suoi diritti in una lingua a lei comprensibile.

In generale, le persone arrestate sono informate sui loro diritti innanzitutto oralmente. Nel quadro dell'interrogatorio, sono poi nuovamente informate dei loro diritti e hanno la possibilità di rilegge e il verbale dell'interrogatorio prima di firmarlo. È garantita la presenza di un interprete qualora l'interrogato non capisse la lingua dell'interrogatorio. Il difensore della persona interrogata ha inoltre la possibilità di presenziare l'interrogatorio nonché il diritto di

²⁵ DTF **141** IV 20, consid. 1.3.3

²⁴ Plädoyer 1/11 del 24 gen. 2011, STEPHAN SCHLEGEL, Anwalt der ersten Stunde

conferire liberamente con il suo cliente prima dell'interrogatorio. Le pratiche cantonali confermano quanto appena esposto.

Di norma, nel Cantone di *Argovia* gli imputati devono essere e sono informati esaurientemente sui loro diritti già in occasione del loro fermo, poi lo sono nuovamente nel quadro dell'interrogatorio formale e, in seguito, in occasione di ogni audizione successiva. Se gli imputati non sono informati, l'interrogatorio è inutilizzabile.

Il Cantone di Basilea-Campagna ha attuato la raccomandazione.

Le prescrizioni di legge del Cantone di *Berna* variano a seconda del motivo del fermo di polizia: se si tratta di un arresto provvisorio in relazione a un reato, la persona interessata riceve una foglio informativo redatto in 17 lingue contenente informazioni sul motivo dell'arresto. La procedura cambia se il soggetto viene fermato perché suscettibile di mettere in pericolo sé stesso o la vita di terzi. La polizia mette queste persone in fermo preventivo di polizia e comunica loro immediatamente il motivo per cui sono state private della libertà. La polizia cantonale di Berna non consegna un foglio informativo al detenuto in fermo preventivo di polizia.

Nel Cantone di *Lucerna* il soggetto viene sempre informato sui suoi diritti, in occasione del primo interrogatorio e, se necessario, con l'aiuto di un interprete. La proposta della consegna di un foglio informativo è stata discussa, ma poi scartata per motivi pratici: è ritenuta impraticabile per l'elevato numero di lingue parlate. La consegna di un foglio informativo non garantisce inoltre che la persona arrestata capisca le informazioni giuridiche ivi contenute. Se, tuttavia, queste informazioni vengono date nel quadro dell'interrogatorio, l'interprete potrà rispondere a eventuali domande dell'imputato o chiedere alle persone incaricate dell'interrogatorio di rispondervi. Firmando il verbale dell'interrogatorio, l'interrogato conferma di essere stato informato sui suoi diritti in una lingua a lui comprensibile.

La polizia di **Sciaffusa** interroga l'arrestato entro tre ore dal suo arresto e nel quadro di questo interrogatorio informa l'arrestato sui suoi diritti e i suoi obblighi. All'imputato è chiesto se ha bisogno di un interprete e, in caso affermativo, di precisare la lingua. Viene inoltre informato del fatto che è provvisoriamente arrestato e del reato di cui è indiziato. L'imputato è informato della sua facoltà di non rispondere e di non collaborare nonché del diritto di designare un difensore a sue spese. La polizia di Sciaffusa annota queste formalità nel paragrafo 24 del rapporto menzionato e le trasmette al pubblico ministero. Nel corso dell'indagine penale, la polizia o il pubblico ministero informa l'imputato sui suoi diritti all'inizio di ogni interrogatorio. In questo modo le persone private della libertà dalla polizia sono informate sin dall'inizio sui loro diritti in modo esauriente e devono confermarlo con la loro firma. La polizia e poi il pubblico ministero quando si tratta di notificare la detenzione, consegnano alla persona imputata e arrestata provvisoriamente un foglio informativo che la informa sui suoi diritti processuali, sull'avviso ai congiunti e sull'esecuzione della detenzione.

La polizia del Cantone di *Svitto* informa le persone private della libertà quanto prima sui motivi dell'arresto, sul seguito della procedura e sui loro diritti. All'inizio del primo interrogatorio, l'arrestato è informato in modo esauriente sui suoi diritti in una lingua facilmente comprensibile, se necessario con l'aiuto di un interprete. La persona interessata conferma di aver capito le informazioni giuridiche con la sua firma. Il primo interrogatorio avviene subito o poche ore dopo la privazione della libertà. La polizia cantonale non prevede la consegna di una scheda informativa in più lingue che l'interessato deve firmare a conferma della ricezione.

Il Cantone di **Soletta** soddisfa già oggi coerentemente l'obbligo d'informare. Dall'introduzione del CPP, gli interessati ricevono, come raccomandato, una scheda informativa. Il corpo di

polizia può consultare questa scheda in Intranet in 23 lingue oltre che in quella tedesca. D'ora in poi questo documento sarà consegnato dietro firma dell'interessato. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2014, del diritto all'esame del fermo preventivo di polizia secondo il paragrafo 31 capoverso 5 della legge sulla polizia cantonale del 23 settembre 1990 (KapoG/SO)²⁶ ha peraltro rafforzato la tutela giurisdizionale anche nel settore della polizia di sicurezza. Conformemente alla raccomandazione, anche in questo settore la consegna del foglio informativo redatto in diverse lingue avverrà dietro firma dell'interessato. Per quanto riguarda le restrizioni della libertà secondo il paragrafo 34 KapoG/SO e l'articolo 215 CPP, il soggetto continuerà, come finora, ad essere informato oralmente sui suoi obblighi.

L'informazione sui diritti alle persone arrestate è garantita sistematicamente e obbligatoriamente da parte della Polizia del Cantone del *Ticino*. La persona arrestata viene infatti informata dei propri diritti già all'inizio dei verbali d'interrogatorio. Al termine del verbale d'arresto, dinnanzi al Magistrato, la persona interessata viene inoltre avvisata in merito alle ulteriori possibilità di cui dispone: avviso ai congiunti/famigliari, avviso alla propria ambasciata o consolato, segnalazione di malattie e/o necessità di far capo a un medico. Tutto quanto viene detto viene verbalizzato, così come le risposte dell'imputato.

In virtù della PolG/TG le persone in fermo preventivo di polizia nel Cantone di **Turgovia**, sono informate in modo esauriente sui motivi della detenzione e sui loro diritti. Se necessario la persona fermata è assistita da un interprete. Nel caso di un arresto provvisorio la persona interessata è informata quanto prima in una lingua a lei comprensibile sul motivo dell'arresto. Al più tardi all'inizio del primo interrogatorio la persona arrestata è informata sui suoi diritti. Questa informazione viene annotata nel verbale dell'interrogatorio conformemente alle disposizioni del CPP. Non vi è motivo per derogare a questa prassi basata sul diritto in vigore. Va notato che, spesso, i soggetti in fermo preventivo di polizia non sono in grado o non vogliono confermare con la loro firma di essere stati informati sui loro diritti. In questo senso, la modifica della prassi attuale non equivarrebbe a un valore aggiunto.

§ 26. Il CPT raccomanda nuovamente alle autorità svizzere di sincerarsi che i minori privati della libertà non siano mai sottoposti a un interrogatorio di polizia, né costretti a rilasciare dichiarazioni o firmare documenti concernenti il reato di cui sono indiziati, a meno che non siano assistiti da un avvocato e, in linea di massima, da un adulto di loro fiducia.

Il Consiglio federale precisa che, secondo la Procedura penale minorile (PPMin)²⁷, tutti i minori sospettati di aver commesso un reato (art. 23 – 25 PPMin) sono assistiti, senza eccezioni, da un avvocato in occasione degli interrogatori di polizia (art. 219 cpv. 2 CPP), e ciò conformemente alla raccomandazione del CPT.

La PPMin statuisce la regola secondo cui le autorità penali devono coinvolgere i rappresentanti legali e le autorità civili (art. 4 cpv. 4 PPMin), in particolare l'autorità di protezione dei minori (APMA). Possono tuttavia derogare a questa regola qualora il coinvolgimento non «appaia opportuno», ovvero nel caso in cui il coinvolgimento contrastasse gli interessi del minore (p.es. se i reati del minore vanno interpretati come richieste di aiuto in seguito ad abusi perpetrati dai genitori). Le persone o le autorità menzionate coinvolte hanno il diritto di partecipare al procedimento e quindi possono presenziare l'interrogatorio del minore. Il minore imputato ha inoltre il diritto di far capo a una persona di fiducia in tutte le fasi del procedimento (art. 13 PPMin). La legge tiene quindi conto del fatto che vi sono situazioni in cui i minori preferiscono non coinvolgere i genitori, ma un'altra persona di loro fiducia, sempre che ciò non contrasti con gli «interessi

²⁶ BGS **511.11**

²⁷ RS **312.1**

dell'istruzione o con interessi privati preponderanti». Gli interessi dell'istruzione sarebbero ad esempio compromessi se il coinvolgimento della persona di fiducia del minore ritardasse in maniera sproporzionata il procedimento o se la persona di fiducia fosse un complice del minore, il che potrebbe implicare il rischio di collusione. Contro la decisione negativa dell'autorità penale può essere interposto reclamo (art. 39 cpv. 2 let. e PPMin; art. 393 CPP).

La *polizia giudiziaria federale*, in ragione della sua sfera di competenze, non tratta praticamente mai casi che interessano minori. Se, tuttavia, fosse chiamata a farlo, il rispetto della procedura sarebbe garantito, poiché questi procedimenti sono diretti in prima linea dal giudice dei minori. Concretamente, se la polizia giudiziaria federale dovesse interrogare un minore, ciò avverrebbe in stretta collaborazione con il giudice dei minori, il garante del procedimento.

La polizia del Cantone di *Argovia* rispetta rigorosamente le disposizioni volte a proteggere i minori imputati. In questo modo evita possibili divieti di utilizzazione. Una serie di garanzie e disposizioni della PPMin sostengono ed attuano le raccomandazioni del CPT nei procedimenti penali contro minori, segnatamente i principi della conduzione del procedimento (art. 4 PPMin), dell'istituto della persona di fiducia (art. 13 PPMin), della qualità di parte dei genitori (art. 18 PPMin) e dell'istituto della difesa obbligatoria (art. 24 PPMin).

In linea di principio nel Cantone di *Basilea-Campagna* la raccomandazione viene attuata, eccetto nel caso in cui minori imputati di almeno 15 anni d'età vi si oppongano.

Nel Cantone di *Berna* i minori che devono essere interrogati sono informati del loro diritto a far capo a una persona di fiducia secondo l'articolo 13 PPMin. Spesso sono accompagnati dai genitori.

La polizia di *Lucerna* si orienta alle disposizioni degli articoli 13 e 23 e seguenti PPMin, che disciplinano in maniera esauriente il diritto di far capo a una persona di fiducia o quello di farsi assistere da un avvocato.

Nel Cantone di **Sciaffusa,** prima di ogni interrogatorio, i genitori o il rappresentante legale del minore sono informati sulla possibilità di partecipare al procedimento secondo l'articolo 13 PPMin. L'articolo 24 PPMin prevede, tra l'altro, che occorre difendere il minore se rischia una privazione della libertà di durata superiore a un mese o un collocamento, se non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il suo rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece e se la carcerazione preventiva o di sicurezza è durata più di 24 ore.

Il Cantone di **Soletta** prevede di sensibilizzare nuovamente il corpo di polizia sulla particolare vulnerabilità dei minori. Il procuratore dei minori prende atto della raccomandazione del CPT. Nell'esercizio della sua attività, è vincolato alle disposizioni legali vigenti del CPP e della PPMin. Per quanto riguarda gli speciali diritti di difesa dei minori applica gli articoli 23 – 25 PPMin.

In caso di privazione della libertà di un minore, nel Cantone del **Ticino** viene sistematicamente e immediatamente messo a disposizione un difensore che lo assista fin dal primo interrogatorio di polizia.

Se la polizia del Cantone di *Turgovia* trattiene un minore in fermo preventivo, ne informa quanto prima il detentore dell'autorità o della custodia parentale e lo affida alla custodia di quest'ultimo. Se vi sono dubbi circa il bene del minore, la polizia cantonale informa l'APMA. Nel caso di un arresto provvisorio di un minore, la polizia cantonale informa immediatamente il procuratore dei minori, che decide sull'ulteriore modo di procedere; ne informa anche il

detentore dell'autorità o della custodia parentale. Salvo diversa istruzione del procuratore dei minori, gli atti procedurali sono eseguiti soltanto in presenza del detentore dell'autorità o della custodia parentale o della persona di fiducia dell'imputato.

§ 27. Il CPT raccomanda a tutte le autorità cantonali svizzere di predisporre i provvedimenti necessari a garantire che tutte le privazioni della libertà siano annotate in registri conformi ai criteri summenzionati. Per facilitare l'attuazione di questa raccomandazione, le autorità federali potrebbero indirizzare alle autorità cantonali competenti una circolare che riassuma l'insieme degli elementi che questi registri dovrebbero contenere.

Il Consiglio federale informerà i Cantoni di questa raccomandazione per mezzo di una circolare.

4 Condizioni di detenzione

Raccomandazioni

§ 28. Nel Cantone di Ginevra e, se necessario, in altri Cantoni, accertarsi che in nessun caso i soggetti in stato di detenzione trascorrano la notte in una cella individuale di dimensioni inferiori a 5 m².

Il Cantone di *Ginevra* terrà conto di questa raccomandazione nella misura del possibile.

Commenti

§ 29. Alcuni posti di polizia visitati dalla delegazione erano forniti di docce destinate alle persone detenute per oltre 24 ore. Il CPT ha tuttavia constatato che queste docce erano state usate soltanto di rado, visto che i detenuti di regola non erano stati informati della possibilità di farne uso. Le docce, peraltro, erano sprovviste di sapone e asciugamani. Il CPT desidera ricevere i commenti delle autorità in merito a tale questione.

Nel Cantone di *Basilea-Città* le persone arrestate provvisoriamente sono trasferite, nei limiti del possibile e dopo l'allestimento dei necessari rapporti, in un carcere preventivo. Se la carcerazione diretta non è possibile, a causa degli orari di accoglienza limitati, il soggetto sarà trasferito la mattina del giorno dopo. Queste persone devono quindi trascorrere al massimo otto fino a 10 ore in una cella di polizia. Le persone in fermo preventivo di polizia non possono essere trattenute per più di 24 ore. Se è estremamente sporco o se è stato colpito da sostanze irritanti, il soggetto può usare le docce messe a disposizione. Questo caso è tuttavia molto raro. Finora gli asciugamani e i saponi messi a disposizione provenivano dalle riserve del posto di polizia interessato. In futuro tutti i posti di polizia saranno muniti di asciugamani e saponi.

L'arresto provvisorio da parte della polizia del Cantone di *Berna* non può durare più di 24 ore. Non corrisponde quindi alla verità che le persone sono trattenute nel posto di polizia per un periodo più lungo, come suggerisce la raccomandazione del CPT. La polizia cantonale si adopera invece a che la persona arrestata provvisoriamente venga rilasciata o deferita dinanzi al procuratore pubblico competente quanto prima, affinché quest'ultimo disponga eventualmente la detenzione preventiva. Da quel momento la persona arrestata è trasferita in un carcere regionale in cui ha la possibilità di prendersi cura ogni giorno della sua igiene personale. La possibilità di curare la propria igiene personale presso il posto di polizia è concessa soltanto se ritenuta indispensabile e se la persona interessata è in grado

di lavarsi da sé. Se si presenta una simile situazione eccezionale, sono messi a disposizione entro tempi brevi degli asciugamani, del sapone e, all'occorrenza, degli abiti puliti.

Nel Cantone di *Ginevra* saranno impartite istruzioni affinché i detenuti che devono passare più di 24 ore in detenzione nei locali della polizia siano informati della possibilità di farsi una doccia. La questione della messa a disposizione di saponi e asciugamani sarà discussa.

Nel Cantone di **Neuchâtel**, l'unico luogo in cui gli imputati sono collocati in celle di polizia si trova presso il posto di polizia in rue des Poudrières 14 a Neuchâtel. Eccetto in casi eccezionali, gli imputati non vi soggiornano per più di 24 ore. Se la loro igiene lo richiede, gli imputati hanno la possibilità di farsi una doccia e di usare il sapone e gli asciugamani.

Nel Cantone del *Ticino*, presso il posto di polizia di Lugano è teoricamente possibile una permanenza massima fino a 72 ore. Tuttavia, va precisato che, dall'apertura del predetto posto di polizia, una tale permanenza è sopraggiunta di rado; di principio le persone detenute vi restano difatti per un massimo di 24 ore. Ad ogni modo, tale struttura è dotata di una doccia, separata dalla cella; nel caso di utilizzo, i detenuti ricevono sapone e asciugamani nonché abiti di ricambio.

§ 30. È deplorevole il fatto che nessuno dei posti di polizia visitati, ad eccezione di quello di Berna, non disponga di uno spazio esterno accessibile alle persone private della libertà quando talune di esse sono trattenute anche per più di un giorno. Per il CPT le persone detenute per 24 ore o più dalla polizia devono avere la possibilità di fare dell'esercizio all'aria aperta ogni giorno. Il Comitato desidera ricevere i commenti delle autorità al riguardo.

Nel Cantone di **Basilea-Città** quando si presenta il caso, molto raro, in cui le persone in detenzione preventiva che vengono distribuite in diverse celle di polizia della città, perché sussiste il rischio di collusione, queste saranno condotte nel carcere preventivo affinché possano passeggiare all'aria aperta.

Nel Cantone di **Neuchâtel**, gli imputati soggiornano meno di 24 ore nelle celle della PONE, ubicata in rue des Poudrières 14. In questo edificio non è possibile prevedere una struttura per le passeggiate: il periodo di detenzione è troppo breve e gli ostacoli architettonici non lo consentono.

Come indicato in risposta al paragrafo 29 che precede, è assai raro che un detenuto resti presso le celle del posto di Polizia di Lugano (*Ticino*) per più di 24 ore. Considerata l'esiguità degli spazi fisici a disposizione, a livello logistico la realizzazione di uno spazio esterno non risulta in ogni caso possibile al momento. Tuttavia si prende atto della raccomandazione che verrà tenuta in considerazione al momento in cui il palazzo dovrà essere ristrutturato.

B. Detenuti in attesa di sentenza esecutiva o in esecuzione di pene privative della libertà

1. Osservazioni preliminari

Richieste di informazioni

§ 32. Il Comitato desidera ricevere informazioni aggiornate sull'apertura dei diversi padiglioni di «Curabilis».

L'apertura del secondo padiglione di misure è avvenuta il 2 settembre 2015 e quella del terzo alla fine di marzo 2016. L'apertura dell'ultimo padiglione di misure è prevista per l'autunno

2016. Con l'apertura del padiglione «Socioterapia» alla fine di dicembre 2016, Curabilis sarà pienamente operativo.

Raccomandazioni

§ 36. Il CPT raccomanda alle autorità ginevrine di predisporre le misure necessarie atte a ridurre il sovraffollamento carcerario in base ai principi contenuti nelle raccomandazioni pertinenti del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, e di sensibilizzare regolarmente le più alte autorità giudiziarie ginevrine sulla situazione del carcere di Champ-Dollon.

La pianificazione nell'ambito penitenziario *ginevrino* prevede la costruzione, di una struttura di esecuzione delle pene con posti per 450 detenuti che sarà realizzata a partire dal 2018 ed entrerà in funzione nel 2020. La nuova unità carceraria di La Brenaz, in funzione da novembre 2015, ha permesso di creare 100 posti supplementari per l'esecuzione delle pene. Il rinnovamento dei 68 posti iniziali è stato terminato e alla fine di giugno 2016, i posti per l'esecuzione delle pene saranno complessivamente 160 (più otto di riserva per assicurare il regime progressivo). Il tasso d'occupazione delle strutture carcerarie ginevrine è comunicato giornalmente al Ministro della tutela (Consigliere di Stato) e al Procuratore generale (ministero pubblico). Il Consigliere di Stato, il Procuratore generale, il Direttore generale dell'Ufficio cantonale della detenzione e il Presidente del Tribunale federale intrattengono contatti regolari.

§ 37. Il Comitato raccomanda nuovamente di predisporre a livello cantonale e federale, le misure necessarie a garantire che i soggetti sottoposti a misure coercitive in materia di diritto sugli stranieri non siano accolti in ambiente carcerario e siano sempre collocati in centri appositamente predisposti in grado di rispondere ai criteri sanciti nel 7° e nel 19° rapporto generale del CPT.

Nel Cantone di *Argovia* le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri vengono sì eseguite in un carcere circondariale (Amtshaus Aarau), ma in condizioni di carcerazione conformi alle esigenze particolari della detenzione amministrativa e alle prescrizioni di diritto federale (trattasi in particolare del rispetto del principio della separazione). Inoltre l'autorità giudiziaria competente controlla regolarmente le condizioni di carcerazione. Nel quadro del Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera nordoccidentale e centrale è inoltre in corso un progetto per la creazione di centri di detenzione separati destinati alla carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri.

Le persone in detenzione amministrativa nel Cantone di *Basilea-Campagna* sono collocate nel carcere amministrativo Bässlergut del Cantone di Basilea-Città o, se questo è pieno, in reparti separati delle carceri del Cantone di Basilea-Campagna.

In futuro nel Cantone di **Berna** le misure coercitive di diritto in materia di stranieri potranno essere eseguite in un carcere in vista del rinvio coatto appositamente creato a tal fine. I lavori corrispondenti sono in corso.

Il Cantone di *Friburgo* dispone di alcuni posti per i casi urgenti. Per le situazioni che richiedono tempi più lunghi, il Cantone ha stipulato una convenzione con quello di Zurigo e usa una struttura specializzata nei pressi dell'aeroporto.

Nel Cantone dei *Grigioni* la carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri è eseguita in reparti separati dal regime d'esecuzione ordinaria, sia nel penitenziario di Sennhof che in quello di Realta.

Nel Cantone del *Giura* i detenuti colpiti da una misura coercitiva sono collocati quanto prima in uno stabilimento specializzato. In mancanza di un posto in una simile struttura, la detenzione sarà eseguita in una struttura carceraria del Cantone, ma non potrà durare più di una settimana (art. 16 della legge d'applicazione delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri²⁸).

I cittadini stranieri sottoposti a una misura coercitiva in materia di diritto degli stranieri nel Cantone di *Lucerna* non sottostanno allo stesso regime d'esecuzione delle persone in carcerazione amministrativa o in esecuzione di pena. Possono tuttavia essere collocati separatamente in un reparto speciale del carcere, qualora per questo reparto valesse un regolamento interno particolare.

Nel Cantone di *San Gallo* la carcerazione disposta secondo il diritto in materia di stranieri viene eseguita nelle carceri di Bazenheid e Widnau, riservate a questo tipo di detenzione.

Nel Cantone di *Turgovia* le persone detenute nel quadro di misure coercitive in materia di diritto degli stranieri sono collocate in un reparto separato del carcere cantonale che dispone di uno spazio per le passeggiate e la pratica dello sport. Si evitano così i contatti e gli incontri con i soggetti in esecuzione di una condanna penale. Simile persone hanno inoltre anche libero accesso al servizio di assistenza riabilitativa, garantito dal servizio sociale del carcere cantonale in seno al quale dispone di uffici propri.

Il Cantone del *Ticino* ha sottoscritto una specifica convenzione con il Canton Grigioni: le carcerazioni amministrative vengono eseguite nel penitenziario di Realta, fatta eccezione di alcuni casi particolari su richiesta della Segreteria di Stato della migrazione.

Nel Cantone di *Vaud* nessuna persona è detenuta in uno stabilimento penitenziario del Cantone sotto il regime delle misure coercitive e questo senza eccezioni.

Nel Cantone di **Zurigo** i cittadini stranieri sottoposti a una misura coercitiva secondo il diritto in materia di stranieri sono trasferiti quanto prima dai posti di polizia al carcere in vista del rinvio coatto presso l'aeroporto. L'Ufficio preposto all'esecuzione delle pene del Cantone di Zurigo ritiene del tutto opportuno collocare le persone incarcerate in vista del rinvio nel carcere aeroportuale di Zurigo, separandole dalle persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena. Nel suo settimo rapporto annuale, il CPT sottolinea che le persone incarcerate in vista del rinvio coatto non devono essere collocate in carceri, bensì in centri speciali. Secondo il CPT le carceri sarebbero, per definizione, inadatte alle persone in detenzione amministrativa, eccetto in rari casi in cui queste rappresentano un potenziale pericolo. Come già esposto a più riprese, si tratta in genere di persone estremamente refrattarie e inclini alla violenza, il che legittima il loro collocamento in un carcere. A ciò si aggiunge che l'aumento dei «casi Dublino» fanno sì che nel reparto della carcerazione in vista del rinvio coatto la durata di soggiorno si accorci sempre di più per durare ormai soltanto pochi giorni, al massimo alcune settimane. Anche sotto guesto punto di vista il collocamento in un carcere non rappresenta una misura sproporzionata. Va ricordato che le condizioni di carcerazione nella divisione carcerazione in vista del rinvio coatto del carcere aeroportuale sono state approvate a più riprese nel quadro dell'esame dell'autorità giudiziaria suprema. Infine, si rimanda al progetto di ampliamento a carattere multifunzionale del centro d'esecuzione di Bachtel.

A livello *federale* va sottolineato che, dal 1° febbraio 2014, la Confederazione dispone di una norma legale (art. 82 cpv. 1 LStr) che le consente di partecipare finanziariamente alla costruzione e alla sistemazione di posti cantonali di carcerazione destinati esclusivamente all'esecuzione della carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri. Ha

quindi la possibilità di partecipare alla definizione dell'assetto di questi stabilimenti carcerari. Va notato che negli anni 2012–2015, la durata media di carcerazione per le persone in detenzione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri equivaleva a soli 23 giorni.

2. Maltrattamenti

Raccomandazioni

§ 39. Il Comitato raccomanda alla direzione del carcere giudiziario La Farera di ricordare regolarmente ai suoi collaboratori che qualsiasi forma di maltrattamento, compresi gli insulti, è inaccettabile e sarà sanzionata.

In seguito agli episodi del 2015, la direzione dello stabilimento carcerario intende impartire una formazione generale ai suoi collaboratori.

Richieste di informazioni

§ 39. Il Comitato desidera essere informato sul seguito dato alle indagini avviate in seguito ai presunti atti di violenza perpetrati dagli agenti di polizia penitenziaria nel marzo 2015 nel carcere giudiziario La Farera e sulle eventuali sanzioni comminate.

L'episodio avvenuto nel marzo 2015 presso il carcere giudiziario si è concluso con l'emanazione di un decreto d'accusa a carico dei quattro agenti di custodia (e di un decreto d'abbandono a favore di due altri agenti) per i reati di abuso di autorità e vie di fatto con pene variabili tra 30 e 90 aliquote giornaliere sospese condizionalmente. Gli agenti coinvolti nell'episodio sono stati parimenti sanzionati amministrativamente.

Raccomandazioni

§ 40. La direzione e il personale dirigente del carcere di Champ-Dollon devono esercitare un maggiore controllo sul comportamento del personale di sorveglianza sotto la loro responsabilità. La direzione deve impiegare tutti i mezzi a disposizione per prevenire ogni comportamento inopportuno del personale ricordando periodicamente con la massima fermezza a tutto il personale di sorveglianza che non sarà tollerata una condotta scorretta nei confronti dei detenuti e sottolineando i comportamenti esemplari.

La direzione del carcere di *Champ-Dollon* condivide appieno questa raccomandazione che applica e applicherà anche in futuro con la più grande attenzione in tutta la sua sfera di competenze.

§ 41. Le autorità ginevrine devono rinnovare gli sforzi al fine di prevenire gli atti d'intimidazione e di violenza tra i detenuti nel carcere di Champ-Dollon segnatamente assicurando contatti più frequenti tra il personale carcerario e i detenuti.

La direzione del carcere di *Champ-Dollon* prende atto di questa raccomandazione che contribuisce all'applicazione del principio della sicurezza dinamica e l'applicherà nei limiti dei mezzi a sua disposizione.

3. Condizioni di detenzione

a. Condizioni materiali

Raccomandazioni

§ 42. Il CPT raccomanda alle autorità del Cantone del Ticino di predisporre i provvedimenti necessari a garantire che i servizi igienici nelle celle che ospitano più di un detenuto nel carcere giudiziario La Farera siano completamente chiusi (dal pavimento al soffitto).

Le celle del carcere giudiziario La Farera non sono provviste di ventilazione forzata, hanno un solo punto luce artificiale e una sola finestra. Le separazioni parziali realizzate in acciaio inossidabile hanno lo scopo di impedire la vista di chi è in bagno da parte di chi occupa il lato superiore. La chiusura totale e fino al soffitto non è realizzabile in quanto non c'è la possibilità di implementare un'aspirazione indipendente per la zona bagno, essendo questa illuminata solo indirettamente. Ne consegue che le chiusure dovrebbero essere in vetro trasparente per non rendere più angusta questa zona.

§ 42. Il CPT raccomanda alle autorità del Cantone di Neuchâtel di prendere le misure necessarie a che tutte le celle dello stabilimento penitenziario La Promenade offrano un accesso sufficiente alla luce naturale e un'aerazione adequata.

Il carcere La Promenade (EDPR) è situato in un ambiente urbano. Il Servizio penitenziario del Cantone di Neuchâtel (SPNE) deve tenerne conto (vicinato, rumori, sicurezza, introduzione di materiale, illuminazione, ecc.). In ogni caso il ventilatore assicura un'aerazione sufficiente. Attualmente sono allo studio delle soluzioni alternative, che permettano di assicurare, sempre tenendo conto del vicinato, sia l'immissione di sufficiente luce naturale (in realtà la dimensione della superficie vetrata delle finestre è pari a 0.76m2) che la sicurezza.

§ 43. Predisporre immediatamente i provvedimenti necessari volti ad assicurare che nel carcere di Champ-Dollon le celle «individuali» ospitino al massimo due detenuti e le celle «triple» al massimo cinque. Assicurare una buona aerazione delle celle, segnatamente nell'ala «est» del carcere. Il Comitato desidera ottenere informazioni sulle misure preconizzate dalle autorità ginevrine per porre fine al sovraffollamento carcerario cronico e ottenere la tabella di marcia relativa alle misure previste.

Da novembre 2015, nel Cantone di Ginevra, sono stati creati 100 nuovi posti per l'esecuzione delle pene e delle misure, grazie all'ampliamento del carcere di La Brenaz. Il rinnovamento dei 68 posti iniziali si è concluso alla fine di aprile 2016 e alla fine di giugno 2016 saranno a disposizione complessivamente 168 posti. Conformemente alle raccomandazioni del CPT, la direzione del carcere di Champ-Dollon adegua, quando necessario e nei limiti del possibile, la composizione delle celle, interrompendo così in particolare quelli che le autorità giudiziarie ritengono dei periodi di detenzione troppo lunghi segnatamente nel caso in cui tre detenuti occupano una cella individuale e sei una cella tripla. Porre fine al sovraffollamento carcerario rappresenta un obiettivo importante della pianificazione della detenzione adottata dal Consiglio di Stato nel 2012 che prevede segnatamente la costruzione, nel 2020, dello stabilimento di Dardelles nonché il trasferimento, tra dicembre 2015 e fine giugno 2016, di un centinaio di detenuti nel carcere di La Brenaz, messo in funzione recentemente. Per guanto concerne l'aerazione delle celle ubicate nell'ala «est», analisi datate 6 novembre 2015 e condotte dal servizio di tossicologia degli edifici, indicano che il ricambio di aria rispetta i valori che le norme in vigore richiedono per due detenuti.

§ 44. Il CPT spera vivamente che siano prese le misure necessarie a garantire che i detenuti del carcere La Promenade e di Champ-Dollon dispongano di una quantità sufficiente di prodotti di base per l'igiene personale.

La direzione del carcere **di Champ-Dollon** consegna a tutti i nuovi arrivati un «kit d'entrata» dotato di prodotti per l'igiene personale (rasoio, sapone ecc.). Successivamente, i detenuti che dispongono dei mezzi finanziari necessari potranno acquistare prodotti specifici presso il negozio di alimentari del carcere. Ai detenuti indigenti che ne fanno richiesta, sarà consegnato un nuovo «kit d'entrata».

Nel carcere *La Promenade* il problema è risolto. Tutti i detenuti hanno accesso a un refettorio. L'accesso è garantito sistematicamente a tutti i deteuti indigenti.

b. Regime

Raccomandazioni

§ 45. Il CPT raccomanda alle autorità competenti dei Cantoni di Neuchâtel, di Svitto e del Ticino di prendere le misure necessarie volte ad ampliare l'offerta educativa e a prolungare i periodi di tempo da passare fuori dalla cella in tutti i penitenziari visitati.

A **Neuchâtel**, l'EDPR ha già adottato misure, distinguendo tra due tipi di regime: il primo prevede che l'autorità giudiziaria decida in funzione, ad esempio, del rischio di collusione; il secondo, che si applica dietro decisione delle autorità, prevede un accesso a un'offerta differenziata. I condannati, ovvero la metà delle persone incarcerate nell'EDPR, trascorrono il 42 per cento del loro tempo al di fuori della cella. Va notato che la diversità dell'offerta educativa proposta dipende dai mezzi a disposizione del SPNE (attualmente, a prescindere dal tipo di regime e dal settore, le offerte sono: passeggiate, telefonate, visite, lavoro, apertura settimanale, apertura durante il fine settimana, assistenza spirituale, sport, arteterapia, formazione e insegnamento a livello primario FEP, incontri con l'assistenza riabilitativa, servizio medico, avvocati ecc.).

Il carcere cantonale di *Svitto* prende atto delle raccomandazioni e ne terrà conto secondo la propria discrezione. Va ricordato che il carcere cantonale di Svitto è un carcere regionale destinato in primo luogo alla detenzione preventiva e all'esecuzione di pene detentive di breve durata. La natura stessa di questo carcere implica determinate restrizioni sul piano della gestione. Va inoltre osservato che il 4 giugno 2013 la CNPT ha visitato il carcere cantonale di Svitto. Il rapporto corrispondente del 29 novembre 2013, riporta un'impressione generalmente positiva della CNPT sul carcere cantonale di Biberbrugg e precisa che alla Commissione non sono state riferite né allegazioni né informazioni su abusi o maltrattamenti dei detenuti da parte del personale carcerario. Questo mostra che nel Cantone di Svitto il settore dell'esecuzione delle pene è organizzato bene. Le raccomandazioni formulate all'epoca dalla CNPT sono (o sono già state) attuate nei limiti del possibile.

Il Consiglio di Stato *ticinese* ritiene che la formazione per i detenuti del carcere penale La Stampa sia sufficientemente diversificata, sia per quanto concerne quella offerta durante l'anno scolastico che per i moduli supplementari e le conferenze. Per l'anno scolastico, i corsi d'italiano e inglese vengono svolti su più livelli, mentre per il francese si svolge su un unico livello. Per quanto riguarda l'informatica, vi sono quattro moduli: Word, Excel, Access e Gimp. A completamento della formazione ci sono il corso di educazione fisica e di visiva. Come moduli aggiuntivi il detenuto può scegliere tra: «Creo un'azienda» (10½ giornate), «Condividi un pranzo» (3 giornate), «Cura degli spazi comuni» (8½ giornate) e «Racconta la tua storia» (4 moduli di 3½ giornate ognuno). A differenza degli anni scorsi, nel corrente anno non siamo riusciti ad organizzare il corso «Cura del verde» (16½ giornate). Dal

prossimo anno scolastico queste ore saranno però dedicate a due nuovi moduli attualmente in valutazione, che con tutta probabilità saranno «Introduzione alla storia della filosofia» e «Conosco la Svizzera». Inoltre, annualmente durante la chiusura estiva della scuola vengono organizzate due conferenze da ½ giornata ognuna, mentre da quest'anno si sta valutando la possibilità di raddoppiare quest'offerta.

§ 48. Il Comitato raccomanda nuovamente alle autorità cantonali svizzere di predisporre le misure necessarie a garantire che tutte le persone in attesa di sentenza esecutiva possano beneficiare di un'adeguata gamma di attività motivanti al di fuori della cella. Quanto più è lungo il regime di detenzione provvisoria, tanto più variato deve essere il regime proposto agli imputati.

In linea di principio, il Cantone di *Argovia* sostiene l'attuazione di questa raccomandazione, sempreché le risorse in termini di personale e le possibilità nell'ottica della costruzione lo permettano e tenuto conto dei mandati di offerenti esterni e dei motivi di carcerazione concreti. Nelle piccole carceri distrettuali è tuttavia pressoché impossibile attuarla o soltanto con un eccessivo dispiego di mezzi.

Nel Cantone di *Basilea-Campagna* la situazione varia molto da carcere a carcere, ma i detenuti dispongono di molto tempo per farsi visita nelle rispettive celle.

Nel Cantone di *Basilea-Città* le condizioni poste alla carcerazione preventiva sono soddisfatte. Di norma, dopo un paio di giorni, la carcerazione preventiva viene eseguita in gruppo, così da offrire ai detenuti la possibilità di comunicare fra loro. Possono inoltre esercitare attività occupazionali e sportive.

Nel Cantone di **Berna** i detenuti beneficiano in linea di principio di un ampio ventaglio di attività occupazionali (posti di lavoro, attività sportive, laboratori, noleggio di libri ecc.). In alcune carceri le attività occupazionali e ricreative sono compromesse da ostacoli architettonici, o da limiti di spazio.

La disposizione dei locali nel carcere di Porrentruy, nel Cantone del *Giura*, non permette di disporre di un centro sportivo separato dal cortile per le passeggiate. I detenuti possono pertanto usare le infrastrutture sportive soltanto quando fanno la passeggiata. Il carcere di Delémont dispone di una palestra separata. I detenuti, oltre a poter fare un'ora di passeggiata al giorno, possono anche andare in palestra a determinate ore della giornata. Le due carceri dispongono inoltre di una biblioteca e di un locale per le attività ricreative. I detenuti collocati nel settore aperto hanno libero accesso a questo locale in cui sono offerti, in particolare, diversi giochi di società.

Nel Cantone di *Lucerna* il carcere «Grosshof» applica un approccio differenziato nell'ambito della carcerazione preventiva.

Il carcere giudiziario di Stans, nel Cantone di *Nidvaldo*, ha introdotto già da diverso tempo il sistema dell'esecuzione in gruppo, che prevede l'apertura delle celle di un determinato settore per almeno alcune ore durante il giorno. Va notato che i pubblici ministeri competenti possono ancora influire sulle condizioni di carcerazione dei detenuti in carcerazione preventiva.

Purtroppo l'attuale infrastruttura carceraria del Cantone di **San Gallo** non consente di garantire a tutti i detenuti l'esercizio di simili attività. Il Cantone di San Gallo prevede già da anni di ampliare il carcere regionale di Altstätten che permetterà di colmare questa lacuna e di chiudere i battenti delle carceri più piccole, che non riescono o riescono a malapena a far

fronte alle accresciute esigenze. Nel frattempo, è stato chiuso il concorso d'architettura e il programma delle costruzioni per la concessione dei crediti da parte delle autorità politiche (Governo, Parlamento cantonale, cittadini) è in fase di preparazione.

Tutti i detenuti nel Cantone di **Sciaffusa** possono esercitare un'attività entro i limiti delle possibilità organizzative e strutturali.

Questa raccomandazione viene attuata entro i limiti (architettonici) del *carcere giudiziario* di **Soletta**. La prevista costruzione di un nuovo carcere giudiziario consentirà di offrire ai detenuti un'adeguata offerta di attività da svolgere fuori dalle celle.

Il carcere cantonale *turgoviese* dispone di un campo sportivo, di una sala fitness e di una sala per la formazione continua (corsi di tedesco, di inglese e di disegno). A scadenze regolari, sono organizzate serate dedicate ad attività ricreative. Ogni cella dispone inoltre di un televisore e di una radio. La situazione è più problematica nelle carceri giudiziarie regionali. Conformemente alle norme minime, anche queste carceri dispongono tuttavia di un cortile per le passeggiate e di allacciamenti per la televisione e la radio. Va precisato che queste carceri sono destinate unicamente alla carcerazione preventiva e quindi i detenuti vi soggiornano per poco tempo. In caso di indagini o inchieste che richiedono tempi più lunghi, i detenuti sono trasferiti nel carcere cantonale.

La problematica è conosciuta ed è in fase di valutazione un progetto per aumentare il tempo libero fuori cella nel carcere giudiziario La Farera (*Ticino*) per gli uomini in esecuzione anticipata della pena. Per quanto concerne le donne viene già elargita una formazione equiparabile a quella della scuola In-Oltre. Globalmente le ore di formazione ammontano a 26 alla settimana.

Il Rapporto sulla politica penitenziaria al Consiglio degli Stati **vodese** dedica un capitolo agli aspetti fondamentali dell'assistenza nelle carceri. L'offerta di attività ricreative strutturate e di attività da svolgere fuori dalla cella rappresenta un aspetto molto importante nell'ambito dell'assistenza dei detenuti nel Cantone di Vaud e sarà sviluppato in futuro.

Per il Cantone del *Vallese*, l'offerta di attività da svolgere fuori dalla cella come il lavoro, la formazione, lo sport e altre attività analoghe, dipende fortemente dall'effettivo di personale e dall'infrastruttura dello stabilimento interessato. In Vallese l'insufficienza di risorse in termini di personale, combinata a un elevato tasso di disoccupazione, non consente di ampliare l'offerta di attività ricreative od occupazionali. Si ricorda in questa sede il rispetto dello standard europeo che prescrive un'ora di passeggiata.

§ 48. Predisporre rapidamente, senza attendere la realizzazione di una serie di attività strutturate, delle misure volte a garantire che nelle carceri di Champ-Dollon, La Promenade, La Farera e nel carcere cantonale di Svitto i detenuti abbiano la possibilità di circolare liberamente nella loro unità per un periodo di tempo prolungato (e accedere a una sala per il tempo libero/sport).

Il carcere di *Champ-Dollon* non distingue tra i detenuti in attesa di sentenza esecutiva e quelli che stanno scontando la pena, in modo da garantire meglio, tenuto conto dei mezzi a disposizione, il rispetto dei diritti fondamentali delle persone detenute per periodi lunghi. Per quanto riguarda la libera circolazione dei detenuti nei corridoi delle unità, ad esempio, durante i pasti, si ricorda che persistono forti antagonismi tra le varie etnie. Questi antagonismi sono oggetto di un'analisi che viene aggiornata regolarmente di concerto con i quadri. La direzione del carcere di Champ-Dollon ribadisce la sua intenzione di ristabilire

relazioni armoniose tra tutti i detenuti sotto la sua responsabilità. Il raggiungimento di questo obiettivo è tuttavia ostacolato dal persistente sovraffollamento carcerario.

Raccomandazioni

§ 49. Nel carcere penitenziario La Promenade, per diverse settimane i detenuti non hanno potuto noleggiare i libri dalla biblioteca, apparentemente per un problema di organizzazione interno. Il CPT invita le autorità competenti a colmare questa lacuna.

L'accesso alla biblioteca, limitato a causa dei lavori, è oggi nuovamente assicurato.

§ 50. Il CPT raccomanda alle autorità del Cantone di Svitto e del Ticino di prendere le misure necessarie per migliorare le condizioni materiali dei cortili per le passeggiate e per l'esercizio all'aria aperta del carcere giudiziario La Farera e del carcere cantonale di Svitto e segnatamente di dotarli dell'equipaggiamento mancante.

In merito al passeggio della sezione «D», si osserva che è in fase d'esecuzione presso i servizi logistici interni dell'Amministrazione cantonale *ticinese*, la richiesta per la copertura parziale del passeggio esterno. Nel carcere giudiziario La Farera, in tutti i passeggi sono già state collocate delle panchine, mentre la copertura anche solo parziale dei passeggi non può essere estesa oltre a quella già esistente per ragioni di carattere strutturale.

§ 51. Le carceri La Promenade, La Farera e il carcere cantonale di Svitto non disponevano di alcuno spazio che permettesse la pratica di sport di gruppo. Il CPT raccomanda alle autorità dei Cantoni di Neuchâtel, del Ticino e di Svitto di creare dei campi sportivi in questi stabilimenti.

Oggi nel carcere *La Promenade*, l'accesso allo spazio per l'esercizio di sport di squadra, limitato a causa dei lavori, è nuovamente assicurato.

Per una mera mancanza di spazi, la possibilità di praticare dello sport collettivo nel carcere giudiziario La Farera (*Ticino*) non può ad oggi essere attualizzata.

Richieste di informazioni

§ 52. Il Codice di procedura penale prevede l'esecuzione anticipata di pene e di misure, che consente a un detenuto in attesa di sentenza esecutiva di sottoporsi, su richiesta, al regime che si applica ai condannati. Secondo il CPT è inammissibile che i detenuti siano costretti a procedere in questo modo per beneficiare di un regime migliore segnatamente per quanto riguarda le attività e i contatti con il mondo esterno. Il Comitato desidera ricevere i commenti delle autorità svizzere al riguardo.

La carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza sono ordinate se una persona è gravemente indiziata di un crimine o un delitto e se sussiste un serio pericolo di fuga, collusione o recidiva (art. 221 cpv. 1 CPP, RS 312.0). Nell'ambito dell'esecuzione della carcerazione preventiva o di sicurezza la libertà personale dell'incarcerato può essere limitata soltanto nella misura richiesta dallo scopo della carcerazione e dalle esigenze di ordine e di sicurezza nello stabilimento carcerario (art. 235 CPP). In linea di principio, quindi, il CPP non si oppone a un assimilamento tra il regime della carcerazione preventiva/di sicurezza e l'esecuzione delle pene e delle misure.

4. Assistenza sanitaria

Raccomandazioni

§53. Il CPT raccomanda alle autorità ginevrine e ticinesi di prendere le misure necessarie volte a rafforzare i servizi medici nelle carceri La Farera, La Stampa et Champ-Dollon.

Il personale medico e di cura del penitenziario di *Champ-Dollon* è attualmente pari a 33,7 equivalenti a tempo pieno. Per il carcere di Champ-Dollon è molto importante che vi sia il giusto equilibrio tra l'effettivo di personale sanitario e la necessità di poter continuare a garantire l'assistenza medica necessaria secondo il principio di equivalenza delle cure.

In *Ticino*, il Servizio medico da inizio 2016 è stato potenziato. Attualmente vi sono due medici somatici, tre medici psichiatrici e una psicologa. Dal 2015 si stanno inoltre favorendo maggiormente gli stage dei medici psichiatri in formazione.

§ 54. Il CPT raccomanda di prendere le misure necessarie volte ad assicurare la presenza quotidiana di almeno un infermiere qualificato nelle carceri La Farera, La Stampa, nel carcere cantonale di Svitto, e, se necessario, anche in altri penitenziari svizzeri. Raccomanda inoltre alle autorità cantonali del Ticino di mettere fine alla pratica di delegare competenze infermieristiche ad agenti penitenziari.

In *Ticino*, la presenza costante di almeno un infermiere qualificato è in fase di valutazione, per cui si sta operando in tal senso per concretizzarla il più presto possibile.

§ 55. Il Comitato raccomanda a tutti i penitenziari svizzeri, in particolare alle carceri La Farera e La Stampa, e al carcere cantonale di Svitto, di sottoporre sistematicamente i detenuti, entro 24 ore dal loro arrivo, a un esame medico completo (comprendente segnatamente le prove di screening per le malattie trasmissibili) da parte di un medico o un infermiere che faccia rapporto a un medico.

Il Cantone di **Berna** dispone di questionari standardizzati per l'esame d'entrata. I testi di laboratorio per l'accertamento delle malattie trasmissibili non sono effettuati d'ufficio, ma in qualsiasi momento, se il paziente lo richiede (questi esami richiedono, del resto, il consenso del paziente).

Al loro arrivo nelle carceri *giurassiane*, i detenuti compilano un modulo con il quale possono richiedere una visita medica immediata. L'articolo 21 della legge sugli stabilimenti di detenzione²⁹ prevede che i detenuti appena arrivati siano sottoposti a un esame medico quanto prima, a meno che ciò non appaia manifestamente inutile. Le prove di screening non sono effettuate sistematicamente.

Questo è già il caso nel Cantone di **Neuchâtel**, fatta eccezione per le entrate effettuate durante il fine settimana. In questo caso, l'esame è effettuato il giorno feriale successivo (salvo i casi d'emergenza e l'intervento del medico di guardia).

La scarsità di personale non permette al Cantone di **San Gallo** di effettuare un esame medico d'entrata obbligatorio e sistematico entro 24 ore dall'arrivo del detenuto. È tuttavia

²⁹ RSJU **342.11**

chiesto a ogni detenuto se ha bisogno di un medico e, in caso affermativo, viene immediatamente sollecitato l'intervento del medico.

In *Ticino*, dall'arrivo in carcere, se non ci sono richieste o fatti particolari provenienti dall'interessato, dalla Polizia, dalla Magistratura o dagli agenti di custodia, la persona incarcerata viene visitata entro 36 ore da un agente specializzato, il quale dopo aver acquisito le informazioni necessarie ne informa il medico. Quest'ultimo visita la persona incarcerata entro una settimana dal suo arrivo, così come previsto dal Regolamento delle Strutture carcerarie (cfr. art. 27).

Nel Cantone di *Vaud* questa è la regola. Occorre tuttavia precisare la nozione di *test di* screening per le malattie trasmissibili. Visto il breve tempo a disposizione, si tratta più che altro di un'anamnesi, volta all'individuazione di eventuali malattie trasmissibili. Un esame più approfondito urgente (p.es. in caso di sospetto di tubercolosi polmonare aperta) o differito (sierologia dell'epatite) sarà avviato quanto prima se dall'anamnesi emergono elementi che lo impongono.

Il Cantone di **Zugo** ritiene importante garantire l'assistenza medica nei casi di necessità. Non ritiene per contro né opportuno né proporzionato sottoporre a un «esame medico completo» le persone che scontano pene di minore entità (p.es 2 giorni di pena detentiva sostitutiva).

Di norma, nel Cantone di **Zurigo** il personale infermieristico effettua già ora un esame medico entro 24 ore dall'arrivo del detenuto. Se si rivela necessario, l'infermiere riferisce al medico del carcere.

- § 56. Il Comitato raccomanda alle autorità cantonali svizzere di predisporre le misure necessarie a garantire che i referti di lesioni traumatiche stilati nei penitenziari svizzeri (all'arrivo di un detenuto o in seguito a un episodio di violenza) contengano: i) una descrizione esaustiva dei referti medici oggettivi fondati su un esame approfondito;
 - ii) le dichiarazioni dell'interessato utili all'esame medico (tra cui la descrizione del proprio stato di salute e le eventuali accuse di maltrattamento); e iii) le osservazioni del professionista della salute alla luce dei punti i) e ii), compreso il suo parere sull'eventuale nesso causale tra le dichiarazioni rilasciate dall'interessato e i referti medici oggettivi.

Le lesioni traumatiche constatate in occasione dell'esame medico devono essere riportate su un apposito modulo contenente una tavola anatomica che indichi le parti del corpo lese. Questo modulo e, idealmente, anche le fotografie delle parti lese, devono essere acclusi al dossier medico del paziente. Infine, il Comitato raccomanda di tenere un registro speciale delle lesioni traumatiche constatate.

Attualmente, il Cantone di *Argovia* non può attuare questa raccomandazione, per motivi legati alla scarsità di personale medico e infermieristico. Una volta che sarà introdotta la prevenzione sanitaria nelle carceri argoviesi dal 2017 dovrebbe essere possibile garantire sistematicamente un esame medico e la relativa documentazione.

Il Cantone di **Berna** non dispone di un modulo standardizzato. I risultati dell'esame medico sono comunque riuniti in un rapporto allestito da un medico e comprendente fotografie, se necessario. I risultati dell'esame sono sempre acclusi al dossier delle paziente.

Per quanto riguarda il contenuto dei referti di lesioni traumatiche (RLT), nel Cantone di *Ginevra* il servizio medico effettua già una descrizione esaustiva delle constatazioni mediche e il verbale delle dichiarazioni del paziente è accluso al dossier medico di quest'ultimo.

L'analisi della compatibilità tra le dichiarazioni rilasciate dall'interessato e i referti medici oggettivi, invece, non è realizzata nel quadro dei RLT, ma può essere oggetto di una perizia successiva, visto che rientra piuttosto nell'ambito delle perizie di medicina legale. Nel quadro dei RLT si ricorre alle tavole anatomiche. Le parti del corpo lese non sono fotografate sistematicamente, ma soltanto se il paziente o la gravità delle ferite lo richiedono. È tenuto un registro speciale di tutti i RLT.

Nel Cantone del *Giura*, in caso di lesioni traumatiche è chiamato il medico del carcere incaricato di redigere il referto; successivamente, il paziente è informato sui suoi diritti.

Se all'arrivo in un penitenziario del Cantone di *Lucerna* un detenuto presenta lesioni riconducibili a maltrattamenti o danni del tessuto, viene sottoposto a un esame medico. La polizia fotografa le ferite dell'interessato. Il medico ufficiale esamina lo stato di salute del paziente.

Il Cantone di **Neuchâtel** ha attuato le numerose raccomandazioni del CPT riguardo all'attuazione di servizi medici indipendenti nel settore della sicurezza e ha istituito, il 1°ottobre 2015, il Servizio di medicina e psichiatria penitenziaria (SMPP).

Il Cantone di **San Gallo** prevede di allestire è un modulo corrispondente, di concerto con i medici delle carceri.

Nel Cantone di *Sciaffusa* le eventuali ferite sono trattate in modo professionale. Se il paziente lo richiede, viene visitato da un medico. La documentazione è effettuata o dalla polizia o dal medico.

Nel Cantone di **Soletta** le ferite, i trattamenti eccetera sono documentati per scritto nel dossier medico del paziente. In futuro il servizio sanitario sarà dotato di una apparecchio fotografico digitale. L'introduzione di un registro specifico è attualmente al vaglio.

Nel Cantone di *Turgovia*, il medico interviene se è stata constatata una lesione traumatica all'arrivo del detenuto o in seguito a un episodio di violenza. Procede quindi ai necessari accertamenti nel quadro delle sue competenze specialistiche e iscrive le risultanze dell'esame nel dossier del paziente. Le lesioni traumatiche, indipendentemente dal fatto che siano state constatate all'ammissione dell'interessato o in seguito a un episodio di violenza, rappresentano una situazione eccezionale che deve essere documentata nei minimi dettagli. Simili lesioni comportano l'avvio di un'indagine penale.

Nelle carceri *vodesi* ogni lesione traumatica deve essere oggetto di una menzione dettagliata nel dossier medico del paziente. In caso di episodi di violenza, risse o accuse di maltrattamenti, occorre allestire un certificato medico su un modulo allestito *ad hoc* che specifichi i punti menzionati nelle raccomandazione del CPT e accludere a questo modulo le fotografie delle lesioni. Tutti i servizi medici del SMPP dispongono di un apparecchio fotografico digitale dotato delle specificità tecniche che consentono di scattare fotografie da usare negli ambiti dell'analisi dermatologica o della medicina legale. In situazioni complesse o se l'assistente sanitario ritiene che sia necessario redigere un altro referto, ci si rivolge al reparto di medicina delle violenze in seno al centro ospedaliero universitario del Cantone di Vaud (CHUV) che esamina il paziente sul posto e redige un referto supplementare.

Se in un penitenziario del Cantone di **Zurigo** sono constatati maltrattamenti, il medico penitenziario viene convocato immediatamente ed effettuerà gli esami, la documentazione e le segnalazioni necessarie. Nell'istituzione per l'esecuzione delle pene e delle misure di Pöschwies, se un detenuto dichiara, in occasione del colloquio con il medico, di essere stato maltrattato, queste dichiarazioni (soggettive) sono iscritte nel suo dossier medico. Vengono

descritti e fotografati anche i referti medici oggettivi. Se è sporta denuncia, il medico liberato dal vincolo dell'obbligo di discrezione inoltra il referto all'autorità di perseguimento penale competente. Questa procedura è adottata automaticamente in caso di rissa con conseguenti ferite o se il detenuto lamenta ferite.

§ 56. Prevedere una procedura volta a garantire che gli organi di perseguimento competenti siano sistematicamente informati delle lesioni che secondo il medico sono compatibili con i maltrattamenti lamentati dalla persona interessata (o, anche in mancanza di un'accusa esplicita in tal senso, che siano chiaramente riconducibili a un maltrattamento), indipendentemente dalla volontà di quest'ultima. Nell'esercizio delle sue funzioni, il personale medico (e i detenuti interessati) non dovrebbe subire pressioni o rappresaglie da parte della direzione. Il detenuto e il suo avvocato dovrebbero essere informati sui risultati dell'esame medico.

Secondo l'articolo 321 capoverso 1 del Codice penale svizzero (CP)³⁰ i medici, i dentisti, gli psicologi e gli ausiliari di questi professionisti che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Secondo il capoverso 2 la rivelazione non è punibile se è stata fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio (cpv. 3).

Se nel Cantone di *Argovia* la persona incarcerata accusa di essere stata maltrattata, i referti medici sono ovviamente acclusi agli atti procedurali corrispondenti e né in questo ambito, né in qualsiasi altro, il detenuto è sottoposto a una pressione illecita. Non appare per contro opportuno introdurre un obbligo di denuncia, che violerebbe peraltro il segreto medico e la protezione dei dati, soprattutto se la persona interessata si oppone esplicitamente alla trasmissione delle informazioni.

Nel Cantone di *Berna* la procedura raccomandata dal CPT non è diffusa. Se il medico constata maltrattamenti, il referto è documentato e accluso al dossier medico del paziente e, se necessario, messo a disposizione del paziente o del suo rappresentante legale. Il servizio medico non è in diretto contatto con l'autorità di perseguimento penale competente; questo contatto deve essere stabilito prima.

Nel Cantone di *Ginevra*, la comunicazione è sistematica se corrisponde alla volontà della persona interessata. Nella pratica è effettuata per il tramite del suo rappresentante legale. Va ricordato che i rapporti con il personale sanitario sono coperti dal segreto professionale la cui violazione è punita dall'articolo 321 CP. Il segreto professionale sarebbe violato se l'assistente sanitario decidesse di denunciare i fatti indipendentemente dalla volontà del paziente. La fiducia riposta nel servizio medico ne risulterebbe inevitabilmente compromessa.

Nel Cantone del *Giura*, in caso di lesioni traumatiche è chiesto l'intervento del medico che redigerà un referto. Successivamente, il detenuto è informato sui suoi diritti.

La PONE, nel Cantone di **Neuchâtel**, è poco interessata da questa raccomandazione. Se, tuttavia, nell'edificio della polizia l'imputato dichiara di essere stato vittima di violenza o mostra lesioni visibili riconducibili a un atto di violenza. le conclusioni del medico saranno

³⁰ RS **311.0**

accluse al dossier del detenuto. Tutte le persone che hanno diritto di farsi assistere da un avvocato in quanto imputate, possono inoltre parlare con quest'ultimo della violenza subita.

Il Parlamento cantonale di *San Gallo* non ha emanato un obbligo legale di denuncia in riferimento al segreto medico. Ha tuttavia previsto, esulando dal vincolo del segreto professionale, un diritto di denuncia per i medici in caso di constatazioni mediche riconducibili a un crimine o un delitto contro la vita o l'integrità sessuale (art. 47 cpv. 2 legge del 3 agosto 2010 di applicazione del diritto penale e del diritto di procedura penale minorile [EG-CPP/SG]³¹).

Nel Cantone di **Soletta** le raccomandazioni del CPT sono attuate entro i limiti delle possibilità legali.

Nel Cantone di *Turgovia* le lesioni traumatiche – siano esse state constatate all'arrivo del detenuto o in seguito a un episodio di violenza – rappresentano una situazione eccezionale che deve essere documentata nel dettaglio e che comporta l'avvio di un'indagine penale.

Per quanto di competenza delle autorità di perseguimento penale del Cantone del *Ticino* ciò viene già oggi assicurato.

Il SMPP **vodese** consegna al paziente una copia del referto medico. Lo inoltra alle autorità competenti soltanto se il paziente vi acconsente. Se il referto contiene la nozione di messa in pericolo del paziente, e questi si oppone all'inoltro del referto, il caso è sottoposto al medico cantonale.

Se nel Cantone di **Zugo** il medico del carcere constata ferite riconducibili a un maltrattamento del detenuto, ne informa le direzione. Le informazioni concernenti lo stato di salute del detenuto non sono tuttavia trasmesse agli organi di perseguimento penale competenti senza il consenso dell'interessato, a meno che non si tratti di un reato perseguibile d'ufficio. Al penitenziario di Zugo si applica inoltre il paragrafo 118 della legge del 26 agosto 2010 sull'organizzazione giudiziaria (GOG/ZG)³², secondo cui il medico del carcere rende conto periodicamente al ministero pubblico o alle autorità incaricate dell'esecuzione sullo stato dei detenuti e, se necessario, chiede il trasferimento in un'istituzione stazionaria o psichiatrica.

Nel Cantone di **Zurigo**, in caso di meri reati reati perseguibili a querela di parte quali ad esempio le vie di fatto o anche una lesione personale semplice, le constatazioni mediche non sono sistematicamente trasmesse agli organi di perseguimento penale competenti, indipendentemente dalla volontà delle persone interessate. Per contro, i reati perseguibili d'ufficio (p.es. lesione personale grave o lesione personale semplice qualificata o tentativo di commettere simili lesioni) sono denunciati agli organi di perseguimento penali competenti, in virtù dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 302 capoverso 2 CPP in combinazione con il paragrafo 167 della legge zurighese del 10 maggio2010 sull'organizzazione dei tribunali e delle autorità nel procedimento civile e penale (GOG/ZH)³³, secondo cui le autorità e gli impiegati del Cantone e dei Comuni sono tenuti a denunciare i reati che hanno constatato nell'ambito della loro attività ufficiale previa liberazione dal segreto medico e da quello professionale.

§ 57. Predisporre le misure necessarie volte a garantire che in tutti i penitenziari svizzeri, i dossier medici siano accessibili soltanto al personale medico del carcere cantonale

³¹ sGS **962.1**

³² BGS 161.1

³³ LS **211.1**

di Svitto. In tutti i penitenziari svizzeri, gli esami medici dei detenuti dovrebbero inoltre avvenire lontani dall'ascolto e – salvo domanda contraria esplicita del medico interessato in un caso particolare – lontano dagli occhi del personale non medico.

Cfr. § 45.

§ 58. Il Comitato raccomanda alle autorità cantonali di Neuchâtel, di Svitto e del Ticino di prevedere un sistema di buca lettere in cui i detenuti possano depositare direttamente le domande di visita medica anziché consegnarle agli agenti penitenziari. Presso il carcere di Champ-Dollon occorrerebbe adottare misure volte a evitare l'intervento di agenti penitenziari per l'inoltro di simili domande.

Nel Cantone di *Neuchâtel* questo punto è disciplinato.

In *Ticino*, le cassette per le richieste mediche sono state implementate dal novembre 2015, sia nel carcere penale La Stampa, dove una cassettina è stata collocata all'entrata dell'infermeria, sia nel carcere giudiziario La Farera, dove una cassettina è stata invece collocata ad ogni piano. Presso la Sezione aperta Lo Stampino, i detenuti consegnano le richieste in una busta chiusa.

§ 59. Il CPT raccomanda alle autorità dei Cantoni di Svitto e del Ticino e, se del caso, a tutte le autorità interessate, di affidare la preparazione dei farmaci a personale qualificato (farmacista, infermiere ecc.).

In *Ticino*, la preparazione di medicamenti da parte di personale qualificato, quali infermieri o paramedici, entrerà in considerazione al momento dell'assunzione di uno di questi profili. Per il momento, questa preparazione è ancora eseguita dagli agenti specializzati.

§ 60. Nelle carceri La Promenade, La Farera, La Stampa e nel carcere cantonale di Svitto la distribuzione dei farmaci era affidata agli agenti penitenziari. Il CPT ritiene tuttavia che questo compito andrebbe affidato preferibilmente al personale infermieristico. Il Comitato raccomanda alle autorità dei Cantoni di Neuchâtel, del Ticino e di Svitto di prendere le misure necessarie a garantire che la distribuzione dei farmaci avvenga conformemente ai principi summenzionati.

Il Cantone di **Neuchâtel** condivide questa opinione, soprattutto dal punto di vista della ripartizione delle responsabilità che questo presuppone. In ogni caso, questa raccomandazione rimane un obiettivo, visto che attualmente le risorse del SMPP non permettono di attuarlo.

In *Ticino*, per motivi di contingente di personale e organizzativi al momento non è possibile far fronte alla richiesta. Come già indicato in precedenza, in futuro si intende concretizzare questa raccomandazione.

Richieste di informazioni

§ 62. Ricevere la conferma da parte delle autorità neocastellane dell'aumento della superficie del servizio medico del carcere La Promenade e conoscere i progetti dettagliati relativi alla soluzione a lungo termine.

Occorre distinguere due fasi:

Fase 1: un aumento della superficie è effettivamente previsto (da 67m² a 169m²) e sarà realizzato da qui all'estate 2016 (contemporaneamente alla fine dei lavori).

Fase 2: attualmente i servizi competenti stanno pianificando la costruzione di un edificio annesso al penitenziario, che sarà riservato essenzialmente ai SMPP.

Raccomandazioni

§ 63. Il CPT raccomanda alle autorità del Cantone di Neuchâtel e del Cantone del Ticino di prendere le misure volte ad agevolare le visite mediche specialistiche (comprese quelle dentistiche) dei detenuti negli stabilimenti penitenziari La Promenade, La Farera e La Stampa.

Nel Cantone di **Neuchâtel**, il SPNE riconosce di trovarsi in una situazione complicata per quanto riguarda le cure dentistiche (è attualmente alla ricerca di un dentista che accetti il partenariato). Il trattamento delle urgenze dentistiche è tuttavia garantito come pure il resto delle cure specialistiche, siano esse urgenti o no. L'introduzione del SMPP consentirà di trovare una soluzione.

Attualmente i trasporti esterni sono gestiti da un gruppo specializzato della Polizia *ticinese*, denominato «Servizio gestione detenuti» (SGD). Dal 1° gennaio 2017 sarà attivo il nuovo gruppo interno alle Strutture carcerarie «Servizio trasporto detenuti» (STD), che gestirà autonomamente i trasporti esterni. Con questo cambiamento la frequenza dei trasporti verrà migliorata.

§ 64. Predisporre i provvedimenti necessari a garantire che in tutti i penitenziari della Confederazione i detenuti non siano ammanettati in occasione delle visite mediche o dentistiche effettuate fuori dagli stabilimenti penitenziari. Sarebbe ipotizzabile installare un sistema di chiamate d'emergenza che consenta al medico di chiamare immediatamente le persone incaricate della sorveglianza nel caso straordinario in cui un detenuto si agitasse o assumesse un atteggiamento aggressivo in occasione di una visita medica.

Per motivi di sicurezza, nel Cantone di *Argovia* le persone incarcerate sono in linea di principio ammanettate quando si trovano fuori dallo stabilimento penitenziario. Nel quadro di visite e di trattamenti medici, la polizia decide caso per caso se ammanettare o no il detenuto e tiene conto delle circostanze concrete, ovvero del potenziale pericolo che il detenuto rappresenta per sé stesso o per terzi, del pericolo di fuga, del tipo di trattamento medico e delle alternative per garantire la sicurezza. Alla protezione della vita e dell'integrità di terzi non coinvolti va sempre accordata la massima priorità.

La polizia di *Basilea-Campagna* si adopera per trovare il giusto equilibrio tra sicurezza e tutela della dignità umana. L' uso delle manette dipende tuttavia dalle circostanze del caso concreto e non può essere escluso a priori.

Il Cantone di *Basilea-Città* è competente per la sorveglianza delle persone che devono essere trasferite dal carcere preventivo a una clinica per i trattamenti medici. Le persone che lasciano il carcere preventivo vengono sempre ammanettate alle mani e alle volte si ricorre al braccialetto elettronico. Nel caso di trattamenti medici in locali non protetti, i detenuti restano ammanettati e sono liberati in parte o del tutto soltanto se le manette ostacolano il trattamento medico. Se le cure sono dispensate nel carcere preventivo, il detenuto è accompagnato dalla persona incaricata della sorveglianza e non dalla polizia cantonale di Basilea-Città. Visto che il Cantone di Basilea-Città non dispone di un locale per i trattamenti medici protetto ubicato fuori dal carcere preventivo e visto che questi trattamenti devono essere eseguiti in locali accessibili al pubblico, le misure menzionate sono necessarie per scongiurare il pericolo di fuga e, in parte, anche per proteggere il personale medico e le persone che accompagnano i detenuti da possibili aggressioni.

Nel Cantone di *Berna* la maggior parte delle visite mediche e dentistiche sono effettuate all'interno dei penitenziari e, in linea di principio, senza che il detenuto venga ammanettato. Se le visite sono effettuate nell'ospedale o nel reparto detenuti dell'Inselspital, si applicano le prescrizioni di sicurezza consolidate del servizio di trasporto. Le manette sono usate in particolare per scongiurare il pericolo di fuga e per garantire la sicurezza del personale sanitario.

Secondo la Direzione della polizia e degli affari militari (POM), l'installazione di un sistema di chiamate d'emergenza rappresenta tuttavia una misura eccessiva, considerato l'esiguo numero di questi trasferimenti e l'obiettivo che s'intende raggiungere. Se il detenuto ha diritto a un congedo, le raccomandazioni devono sempre essere attuate. In questo caso spetterà al paziente stesso fissare un appuntamento e pianificare il trasporto.

Il Cantone dei *Grigioni* non può attuare questa raccomandazione nel caso di detenuti molto propensi all'evasione: il pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici, ma anche per i medici curanti, è troppo grave.

Nel Cantone del *Giura*, gli agenti di polizia incaricati di trasportare un detenuto per una visita medica o dentistica decidono caso per caso e di concerto con il medico se ammanettare il detenuto durante la visita. È tenuto conto della pericolosità di quest'ultimo, del pericolo di fuga e del parere del medico, ma anche del locale in cui è effettuata la visita (presenza di oggetti taglienti di facile accesso). Va tuttavia notato che il detenuto resta ammanettato per la maggior parte del tempo della visita; questo non è il caso se la visita ha luogo all'interno del penitenziario.

Nel Cantone di *Lucerna* è deciso caso per caso quali precauzioni prendere quando si tratta di sottoporre il detenuto a una visita medica o dentistica. Se, in un caso eccezionale, la consultazione medica non può essere effettuata nel penitenziario, vanno presi tutti i provvedimenti per scongiurare il rischio di fuga. Le manette possono avere un effetto deterrente e far sì che il detenuto non prenda nemmeno in considerazione l'eventualità di una fuga.

A **Neuchâtel**, se la PONE deve accompagnare il detenuto e assicurarsi che non fugga, usa il braccialetto elettronico e lo libera dalle manette del polso. Se la consultazione si svolge in un ambiente protetto, non impiega alcun mezzo di contenzione. La PONE è responsabile della sicurezza del detenuto, del medico e di terzi. Le manette sono applicate soltanto se motivi oggettivi e seri lasciano presumere che sussista un pericolo per il detenuto, per terzi o un pericolo di fuga.

Secondo l'articolo 22 della legge sulla polizia del 26 aprile 1987 (PolG/NW)³⁴ la polizia cantonale di *Nidvaldo* può, per motivi di sicurezza, ammanettare le persone durante il trasporto. Per motivi di tattica di polizia, non è possibile attuare la raccomandazione, vale a dire installare un sistema di chiamate d'emergenza.

Il Cantone di **San Gallo** adotta provvedimenti di sicurezza per trasportare un detenuto al di fuori dell'ambito protetto di un'istituzione d'esecuzione a seconda della situazione di pericolo e dei mezzi a disposizione per assicurare la sicurezza.

Nel Cantone di **Sciaffusa** le visite mediche o dentistiche al di fuori del penitenziario sono organizzate dalla polizia. Quest'ultima decide sulle misure di sicurezza da adottare in base alle circostanze del caso.

Nel Cantone di **Soletta**, se, in seguito a un'indagine il detenuto è indiziato di reato, le manette possono essere sostituite dal braccialetto elettronico.

Nel Cantone di *Turgovia* il trasporto dei detenuti al di fuori del penitenziario spetta alla polizia cantonale. Spetta all'agente di polizia che accompagna il detenuto decidere se trasportare il soggetto ammanettato o no. Il modulo d'ordine contiene indicazioni sul reato e sulla pericolosità del detenuto. Nel caso dei trasporti e delle visite mediche va tenuto conto anche della sicurezza della collettività. Per quanto riguarda il trasporto degli autori di reato pericolosi per la collettività l'impiego delle manette continua quindi ad essere necessario.

I trasferimenti all'esterno delle Strutture carcerarie *ticinesi* sono ad oggi, come detto in precedenza, di competenza della Polizia cantonale. Le norme d'ingaggio e di sicurezza sono stabilite dai responsabili dell'apposito gruppo denominato «Servizio gestione detenuti» (SGD). Con l'introduzione del citato «Servizio trasporto detenuti» (STD), questa raccomandazione verrà discussa.

Il Cantone di *Vaud* comprende e condivide la preoccupazione espressa nella raccomandazione. Secondo la dottrina in materia di sicurezza personale, la contenzione, tutto sommato proporzionato, delle persone detenute in occasione delle visite mediche o dentistiche fuori dal penitenziario rappresenta una misura appropriata, volta a garantire la sicurezza degli agenti che accompagnano il detenuto, del personale sanitario e anche dei detenuti stessi. Rinunciarvi porrebbe seri problemi di sicurezza. Del resto, la soluzione proposta appare illusoria alla luce dell'elevato numero di studi di medicina specialistica e generale.

Nel Cantone del *Vallese* spetta alla polizia cantonale accompagnare i detenuti in occasione delle visite mediche o delle udienze in tribunale. Per quanto riguarda le persone in detenzione preventiva, il rischio di fuga sussiste sempre. La valutazione della situazione avviene caso per caso e nel rispetto del principio della proporzionalità.

Salvo prescrizione contraria, le persone arrestate nel Cantone di **Zurigo** devono essere ammanettate dietro alla schiena. In situazioni particolari, tra cui le consultazioni mediche e dentistiche, le persone arrestate vengono ammanettate davanti e indossano il braccialetto elettronico. Se la visita lo richiede, al detenuto sono tolte sia le manette che il braccialetto elettronico.

5. Altre domande

a. Personale

Raccomandazioni

§ 65. Il CPT raccomanda alle autorità ginevrine e neocastellane di rivedere sia la ripartizione che il livello degli effettivi di personale nel reparto delle celle di isolamento nel penitenziario La Promenade e in quello di Champ-Dollon.

Nel Cantone di *Ginevra* la direzione del carcere di Champ-Dollon adegua il livello delle prestazioni a favore dei detenuti in funzione dei mezzi a disposizione. È garantita una base di sicurezza fondamentale per proteggere il personale e i detenuti nonché per impedire le evasioni.

Dal 2013 le autorità *neocastellane* hanno assegnato importanti risorse (si veda il piano strategico) al settore interessato. L'introduzione di queste risorse è progressiva.

§ 66. Il CPT raccomanda alle autorità ginevrine di prendere le misure volte a rafforzare la sicurezza dinamica nel carcere di Champ-Dollon.

La direzione del carcere di *Champ-Dollon* condivide i principi della sicurezza dinamica e tenta di applicarli sempre, nonostante i limiti dettati dal sovraffollamento carcerario cui è confrontata. Il fatto che i capidivisione siano stati scelti in base alle loro qualità personali fornisce un contributo a questo processo.

§ 67. Il CPT raccomanda di potenziare i servizi sociali dei penitenziari di Champ-Dollon, La Farera, La Stampa e di Svitto affinché possano soddisfare pienamente le loro mansioni e, in particolare, affinché ogni persona condannata in via definitiva, riceva un piano d'esecuzione della sanzione.

Nel Cantone di *Ginevra*, il servizio di assistenza riabilitativa e di reinserimento ha assunto progressivamente 8 psicologi-criminologi e un responsabile del settore valutazione e li ha incaricati di elaborare, di concerto con il personale socio giudiziario del settore sociopedagogico (Champ-Dollon) e del settore sociale dell'esecuzione delle pene e delle misure (Curabilis, La Brenaz e Villars), i piani d'esecuzione della sanzione (PES) per i condannati detenuti negli stabilimenti ginevrini. I PES sono allestiti in prima linea per le persone che hanno commesso un reato di cui all'articolo 64 CP e/o che sono state condannate a una misura. Dal 1° dicembre 2016, ovvero da quando i casi prioritari saranno ormai stati sbrigati, sarà allestito un piano di esecuzione della sanzione per ogni persona condannata.

Il Cantone del *Ticino* è sempre molto attento ad adeguare il personale in ogni ufficio dell'Amministrazione cantonale, ripartendo in maniera equa le risorse e tenendo sempre conto delle particolari necessità ed esigenze legate ai compiti svolti. La difficile situazione nella quale versano attualmente le finanze del Cantone del Ticino che nei prossimi mesi varerà un'importante manovra di risanamento impone tuttavia in ogni ambito dei sacrifici. In questo senso, anche l'Ufficio dell'Assistenza Riabilitativa che fornisce l'assistenza sociale presso le Strutture carcerarie (cfr. art. 96 CP) come anche all'esterno, è chiamato a adempiere ai propri compiti con l'adeguato personale a disposizione. Ad ogni persona condannata è difatti garantito un Piano individuale di esecuzione della sanzione (PES) e un Piano individuale di esecuzione della misura (PES). Ogni detenuto viene assegnato a un operatore sociale di riferimento entro i sette giorni dall'entrata presso le Strutture carcerarie, come peraltro previsto da regolamento.

§ 67. Quando il carcere La Promenade funzionerà a piena capacità, prevedere un eventuale potenziamento dell'effettivo del suo servizio socio-pedagogico.

Il carcere *La Promenade* adempie la sua missione con i mezzi che gli sono assegnati.

a. Contatti con il mondo esterno

Raccomandazioni

§ 68. Alla luce di queste osservazioni, il Comitato raccomanda a tutti i penitenziari svizzeri di rivedere, anche a livello legislativo, le regole che disciplinano i contatti con il mondo esterno delle persone in carcerazione preventiva e in carcerazione di sicurezza.

Come già sottolineato dal Consiglio federale nella sua risposta al postulato Amherd³⁵, spetta ai Cantoni disciplinare l'esecuzione della detenzione preventiva (art. 123 Cost. *e contrario*) e a questa circostanza non ha cambiato nulla nemmeno l'unificazione del diritto della procedura penale. Visto che la CNPT ha esaminato da vicino le condizioni della carcerazione preventiva, peraltro oggetto di un rapporto approfondito³⁶, non è escluso che questa questione susciti un interesse ancora maggiore nei prossimi anni.

§ 69. Il Comitato raccomanda alle autorità competenti nel Cantone di Svitto e, se del caso, di altri Cantoni, di prendere le misure necessarie, anche a livello legislativo, affinché i detenuti possano contattare direttamente i congiunti in occasione delle visite, salvo in casi eccezionali, ovvero quando imperativi di sicurezza vi si oppongono.

Su incarico del capo della Direzione della giustizia e dell'interno, l'Ufficio dell'esecuzione delle pene del Cantone di **Zurigo**, sta esaminando le modalità della carcerazione preventiva in generale e se e in quali casi questo tipo di carcerazione debba permettere le visite senza vetro divisorio.

§ 71. Nel carcere di Champ-Dollon i detenuti avevano a disposizione soltanto tre cabine telefoniche, lontane dal settore adibito all'alloggio. Il CPT raccomanda alle autorità ginevrine di prendere le misure volte a permettere a ogni detenuto di usare il telefono almeno una volta a settimana.

L'attuazione di questa misura, che la direzione del carcere di *Champ-Dollon* intende avviare, dipende dai locali a disposizione, dall'effettivo di personale e, infine, dal numero di detenuti.

b. Disciplina

Raccomandazioni

§ 72. Il Comitato raccomanda nuovamente di rivedere le disposizioni in materia di durata massima di isolamento disciplinare nei Cantoni di Neuchâtel e di Svitto e, se del caso, anche in altri Cantoni.

Nel Cantone di *Basilea-Campagna* la raccomandazione è stata attuata (cfr. § 2 cpv. 3 dell'ordinanza del 23 dicembre 1997³⁷ sulle carceri distrettuali e i locali di detenzione dei posti di polizia).

Nel Cantone di **Berna** la durata massima dell'isolamento disciplinare è attualmente pari a 21 giorni (art. 76 cpv. 1 lett. d della legge del 25 giugno 2003³⁸ sull'esecuzione delle pene e delle misure [SMVG/BE]). Nel quadro dell'imminente revisione totale delle pertinenti basi legali, questa durata sarà ridotta a 14 giorni. Nella prassi è già tenuto conto di questa riduzione.

L'articolo 63 della legge sugli stabilimenti penitenziari del Cantone del *Giura* prevede una durata massima di arresto disciplinare di 15 giorni.

Nel Cantone di **Neuchâtel**, la legge prevede una durata massima di 30 giorni. La durata media effettiva di questo isolamento è tuttavia stata di 4 giorni nel 2015 e di 3,2 giorni nel 2014.

 $^{^{\}rm 35}$ Postulato Viola Amherd 13.4314; Sussidi federali per posti di carcerazione preventiva.

³⁶ Rapporto d'attività della CNPT 2014.

³⁷ SGS **261.61**

³⁸ BSG **341.1**

Nel carcere di Sarnen, nel Cantone di *Obvaldo*, l'isolamento disciplinare può durare al massimo 14 giorni (art. 4 delle disposizioni d'applicazione del 19 dicembre 2006³⁹ relative al diritto disciplinare in caso di privazione della libertà).

Le disposizioni cantonali di **San Gallo** si basano sulle direttive concordatarie della Svizzera orientale in materia di diritto disciplinare. Il Cantone di San Gallo proporrà agli organi concordatari di rivedere queste direttive.

Nel Cantone di *Turgovia*, il paragrafo 22 capoverso 1 numeri 5 e 7 della legge del 17 agosto 2005⁴⁰ di applicazione del Codice penale svizzero (EG-CP/TG) prevede come misure disciplinari, tra l'altro, l'isolamento nella stanza o nella cella per un massimo di 14 giorni o un arresto di 20 giorni al massimo, il che corrisponde alle direttive della Commissione dell'esecuzione delle pene della Svizzera orientale al riguardo. Se queste direttive dovessero essere riviste, il Cantone si conformerebbe senza dubbio alla revisione.

Nel Cantone di *Vaud* il Regolamento sui diritti disciplinari applicabili alle persone in carcerazione preventiva e ai condannati ⁴¹ è attualmente in fase di revisione e la durata massima dell'isolamento disciplinare è oggetto di esame. Le statistiche mostrano tuttavia che la durata media è pari a 4–5 giorni e che negli ultimi anni si è delineata una tendenza a preferire altre categorie di sanzioni, dall'effetto più educativo rispetto all'isolamento disciplinare.

Nel Cantone di *Zurigo* le misure disciplinari sono ordinate soltanto in caso di infrazioni disciplinari gravi. Nei centri cantonali di detenzione della polizia queste misure sono disposte molto raramente (due o tre volte all'anno). Visto che si tratta di carceri per pene detentive di breve durata (in media i detenuti vi soggiornano 3,5 giorni), anche la misura disciplinare disposta sarà di breve durata. La durata della misura inflitta viene definita dal comandante della polizia cantonale su ordine del suo superiore. Negli stabilimenti della Direzione della giustizia la pena massima di 20 giorni di isolamento è ordinata soltanto in caso di infrazioni disciplinari molto gravi, vale a dire piuttosto raramente e con il massimo riserbo. Negli ultimi 10 anni, ad esempio, nelle carceri preventive del Cantone di Zurigo sono state ordinate soltanto tre pene di arresti della durata superiore a cinque, ma inferiore a 14 giorni.

§ 73. Il CPT raccomanda nuovamente di prendere le misure volta a garantire che in tutti i penitenziari svizzeri, i detenuti in isolamento non siano automaticamente privati dei contatti con il mondo esterno e che i contatti vengano limitati a titolo di sanzione soltanto se il reato è correlato ad essi. Se necessario, occorre adeguare di conseguenza le disposizioni normative pertinenti.

Il Cantone di Argovia attua già questa raccomandazione.

Nel Cantone di *Basilea-Campagna*, l'isolamento di per sé non esclude le visite, ma queste ultime sono spesso ostacolate da altri motivi, quali ad esempio, la brevità del periodo di isolamento, l'assenza della capacità contrattuale minima necessaria all'esecuzione della visita eccetera. Il divieto di ricevere visite è una misura specifica, adottata soltanto per sanzionare un abuso commesso in occasione di una visita (tentativo di introdurre oggetti di soppiatto ecc.).

³⁹ GDB **330.212**

⁴⁰ RB **311.1**

⁴¹ RSvd **340.07.1**

Nel Cantone di **Berna** il detenuto in isolamento ha diritto soltanto in casi eccezionali a ricevere le visite dei congiunti e a intrattenere contatti epistolari o telefonici con essi. Ha per contro la possibilità di contattare il suo rappresentante legale in ogni momento. Se necessario, il personale del servizio socioterapeutico trasmette le informazioni che il detenuto desidera comunicare alle persone a lui vicine.

Nel Cantone di *Lucerna* i detenuti in isolamento possono di norma comunicare con il mondo esterno per corrispondenza. Se vi è il pericolo che un detenuto si ferisca con una matita o una penna a sfera, non gli sarà messo a disposizione del materiale per scrivere. Nel quadro del controllo della corrispondenza, il pubblico ministero trattiene soltanto gli scritti dal contenuto rilevante in termini di collusione. La corrispondenza restante è trasmessa immediatamente. Lo stesso vale per le conversazioni telefoniche. Se un detenuto desidera chiamare un congiunto, ma vi è il rischio di collusione, chi dirige il procedimento decide se far sorvegliare la telefonata dalla polizia e, se il detenuto parla una lingua straniera, anche da un interprete. Il regime di isolamento implica una limitazione dei contatti con il modo esterno. Durante l'esecuzione di una sanzione disciplinare, ad esempio, le visite non sono ammesse.

Nel Cantone di **Neuchâtel**, l'isolamento è retto da disposizioni legali molto severe. Il Cantone di Neuchâtel veglia a che le condizioni previste da queste disposizioni siano soddisfatte, prima di ordinare un regime di questo tipo. Se il detenuto oggetto di questa decisione particolare ha ancora il diritto di intrattenere contatti con il mondo esterno, non appare necessario mantenere questo tipo di regime.

Nel Cantone di **Sciaffusa** i contatti con il mondo esterno sono limitati soltanto in caso di isolamento in una cella di sicurezza per motivi disciplinari.

Il Cantone di **Soletta** non applica il regime dell'isolamento e quindi non dispone delle relative celle. I contatti possono essere limitati nel quadro della carcerazione preventiva (p. es. su decisione del pubblico ministero) o di una sanzione disciplinare. I contatti con il mondo esterno non sono esclusi «automaticamente». Il detenuto può contattare il suo avvocato. I contatti epistolari sono ammessi.

Nel Cantone di *Turgovia* il regime dell'isolamento (pena di arresti) è retto da direttive concordatarie della Svizzera orientale. Il detenuto in isolamento è escluso dal lavoro, dalle attività ricreative, dalle manifestazioni, dagli acquisti e dai contatti con il mondo esterno. È fatto salvo il contatto con le autorità e il rappresentante legale. Questa prassi è legittima considerato il fatto che il periodo da trascorre in isolamento è breve.

In *Ticino*, i contatti telefonici e le visite durante le sanzioni disciplinari vengono sospesi, fatta eccezione per le telefonate al proprio legale o per urgenze. In casi particolari e adeguatamente motivati, la Direzione delle Strutture carcerarie ha fatto delle eccezioni permettendo anche dei colloqui.

Nel Cantone di *Vaud*, le persone in isolamento disciplinare possono intrattenere contatti con il loro difensore e con le persone responsabili dell'assistenza religiosa (assistenza spirituale ecc.).

Nella divisione di sicurezza di livello A (segregazione cellulare) del penitenziario inter cantonale Bostadel nel Cantone di **Zugo** i detenuti possono telefonare quotidianamente e ricevere visite ogni settimana.

Nel Cantone di **Zurigo** la persona sottoposta a una misura disciplinare ha il diritto di ricevere in qualsiasi momento il suo avvocato, un medico, uno psichiatra o il cappellano. La Direzione della giustizia di Zurigo non ritiene opportuno agevolare i contatti con l'esterno durante la

pena di arresti, poiché l'isolamento rappresenta una parte essenziale di questa sanzione. Del resto questo regime esclude il detenuto dai contatti con l'esterno soltanto nella misura in cui gli impedisce di telefonare e ricevere visite. Il detenuto può tuttavia inviare e ricevere scritti ufficiali. Se lo desidera può inoltre chiedere a un collaboratore del servizio sociale di informare i suoi congiunti del fatto che, per la durata dell'arresto, non può né contattarli telefonicamente né ricevere visite. Secondo la Direzione della giustizia questa restrizione è parte integrante della sanzione disciplinare in questione, la più severa in assoluto, ed è anche proporzionata.

§ 74. Il CPT raccomanda di predisporre le misure necessarie a garantire che in tutti i penitenziari della Confederazione i detenuti in isolamento disciplinare possano fare almeno un'ora al giorno di moto all'aperto e siano autorizzati alla lettura di opere non soltanto a carattere religioso. Se del caso, le norme applicabili andrebbero adeguate di conseguenza.

Questa raccomandazione è già attuata nel Cantone di Argovia.

Il Cantone di **Basilea-Campagna** soddisfa le raccomandazioni per quanto riguarda le passeggiate e la lettura. La Bibbia non gode di un trattamento speciale e la sua lettura non viene suggerita.

Il Cantone di **Basilea-Città** prescrive e garantisce ai detenuti un'ora di moto all'aria aperta al giorno. Durante l'arresto, invece, i detenuti non possono andare in biblioteca. La lettura libera non è compatibile con la pena di arresti.

Nel Cantone di **Berna** i detenuti hanno accesso alla biblioteca e possono leggere i libri anche durante l'esecuzione di una sanzione disciplinare. Hanno inoltre la possibilità di passeggiare almeno per un'ora al giorno nel cortile. Se le risorse in termini di personale e di spazio lo consentono, non viene lesinato sul tempo di passeggiata.

Nel Cantone del *Giura* i detenuti in isolamento possono fare una passeggiata di un'ora al giorno. Le opere a disposizione non sono soltanto di carattere religioso.

Nel Cantone di *Lucerna* la passeggiata è assicurata.

Nel Cantone di **Neuchâtel**, l'EDPR adotta una strategia progressiva: in caso di «crisi» non è messo a disposizione alcun oggetto, così da assicurare la sicurezza della persona interessata e dei collaboratori sul posto. In seguito, il ventaglio delle possibilità viene ampliato. L'ora della passeggiata resta tuttavia garantita.

Il Cantone di **Nidvaldo** ha sempre concesso ai detenuti un'ora di passeggiata all'aperto al giorno. Offre loro inoltre già da diverso tempo la possibilità di leggere opere di carattere non soltanto religioso.

Nel Cantone di *Obvaldo* la passeggiata e la lettura non vengono escluse sistematicamente.

Le persone detenute nel Cantone di **Sciaffusa** possono fare un'ora di moto all'aperto ogni giorno, sempreché l'igiene o la sicurezza lo permettano. La lettura non è limitata durante una misura disciplinare.

I detenuti nel Cantone di *Turgovia* possono usare il cortile per le passeggiate ogni giorno e hanno accesso alla biblioteca.

In *Ticino* l'ora d'aria è garantita e nella cella di rigore è possibile avere libri e riviste. Su richiesta il detenuto può ugualmente farsi consegnare dei fogli bianchi e una penna per la corrispondenza personale interna o esterna.

Nel Cantone di *Vaud*, le persone in isolamento disciplinare possono fare ogni giorno un'ora di moto all'aria aperta ogni giorno, senza eccezioni. L'accesso alla lettura non è limitato alle opere religiose. I detenuti nella cella di isolamento possono leggere soltanto un libro alla volta. Su richiesta, possono cambiarlo.

I detenuti in esecuzione dell'arresto nel Cantone di **Zurigo** hanno diritto a un'ora (netta) di moto al giorno (§ 107 in combinazione § 161 cpv. 1 dell'ordinanza del 6 dicembre 2006 sull'esecuzione delle pene [JVV/ZH]⁴²). Hanno inoltre a disposizione una ristretta selezione di libri, se necessario anche in lingua straniera.

§ 75. Il CPT invita le autorità ginevrine a fornire un uniforme completa ai detenuti in isolamento disciplinare presso il carcere di Champ-Dollon.

La direzione del carcere di Champ-Dollon prende atto di questa raccomandazione che applicherà fornendo ai detenuti sanzionati delle ciabatte.

§ 76. Il Comitato raccomanda alle autorità ginevrine di predisporre le misure necessarie, se necessario anche a livello legislativo, affiche tutti i procedimenti disciplinari siano oggetto di una procedura scritta e contraddittoria.

La direzione del carcere di Champ-Dollon prende atto di questa raccomandazione. Se ne scosta tuttavia nella misura in cui la pratica contestata dal CPT è sempre stata confermata e approvata dalle autorità giudiziarie incaricate di esaminarla nel quadro delle procedure di ricorso. Tutte le predette autorità hanno confermato la legalità della procedura orale applicata nel quadro del diritto a essere sentiti. La direzione del carcere di Champ-Dollon completa inoltre l'apprezzamento del CPT precisando che il detenuto oggetto di una sanzione grave riceve una decisione scritta che indica i rimedi giuridici e i termini di ricorso, e ciò nonostante l'intero procedimento disciplinare sia già attuato conformemente al quadro normativo.

- § 77. Predisporre le misure necessarie a garantire che in tutti i penitenziari della Confederazione ogni detenuto accusato di aver violato la disciplina abbia il diritto di:
 - essere sentito di persona dall'autorità che emana la decisione:
 - far citare testimoni e chiedere un controesame degli elementi a suo carico;
 - far valere circostanze attenuanti se è stato dichiarato colpevole dal direttore;
 - ricevere una decisione motivata che spieghi i motivi alla base della sanzione e le modalità di ricorso.

I Cantoni di Argovia e di Basilea-Campagna attuano già questa raccomandazione.

Nel Cantone **Basilea-Campagna** il procedimento disciplinare rispetta pienamente i diritti dei detenuti, ma per conseguire il suo obiettivo deve essere svolto in tempi brevi. Il diritto di chiedere un controesame appare eccessivo in questo contesto, anche perché, di norma, le infrazioni non sono complesse.

Nel Cantone di **Berna** la concessione del diritto di essere sentiti può essere delegata ad agenti penitenziari appropriati e competenti, a condizione che non siano implicati nell'infrazione disciplinare. L'accertamento dei fatti è retto dalle disposizioni applicabili a tutti i

⁴² LS **331.1**

ricorsi afferenti alla giurisdizione amministrativa. Le autorità accertano i fatti d'ufficio e possono usare, ad esempio, le dichiarazioni dei testimoni come mezzo di prova. La persona interessata può proporre prove, ma le autorità non sono tenute a darvi seguito. La direzione dello stabilimento penitenziario, all'atto di commisurare la pena, tiene conto della gravità della colpa e delle circostanze personali della persona incarcerata nonché delle conseguenze sul reinserimento sociale. L'interessato può far valere circostanze attenuanti sia nel quadro del diritto di essere sentito prima dell'emanazione della decisione disciplinare che nel quadro della procedura di ricorso. Se il detenuto interpone ricorso, il penitenziario tenterà in primo luogo di giungere ad una composizione amichevole per mezzo di una procedura di conciliazione gratuita. Se questo non riesce, il ricorso viene trattato nel quadro della procedura di ricorso usuale. La direzione del penitenziario emana la decisione per scritto indicando i motivi della misura disciplinare e i rimedi giuridici (art. 126 cpv. 4 dell'ordinanza del 5 maggio 2004 sull'esecuzione delle pene e delle misure [SMVV/BE]⁴³).

L'articolo 64 della legge sugli stabilimenti penitenziari del Cantone del *Giura* disciplina la procedura da seguire in caso di sanzione disciplinare. Il detenuto è sentito dalla direzione prima dell'emanazione della decisione motivata nei suoi confronti. La normativa vigente non si oppone alla possibilità concessa al detenuto di citare i testimoni durante l'istruzione in applicazione del Codice di procedura amministrativa⁴⁴, cosa che è già successa in più casi.

Nel Cantone di *Lucerna* la decisione disciplinare viene emanata nel quadro di una procedura strutturata. Il diritto di essere sentiti in questa procedura è garantito. La decisone disciplinare è impugnabile.

Il SPNE nel Cantone di **Neuchâtel**, attua guesta raccomandazione

Nel Cantone di *Nidvaldo* il diritto di essere sentiti è sempre garantito e il detenuto, ha inoltre il diritto di interporre ricorso. L'amministrazione o la direzione di un carcere non può per contro né far procedere a un controesame né citare testimoni a comparire. Il procedimento disciplinare non è un procedimento penale. Le audizioni dei testimoni competono alle autorità d'inchiesta (pubblico ministero) che possono precisare le conseguenze della falsa testimonianza e sanzionarla. Occorre in ogni caso tenere conto della proporzionalità: la sanzione disciplinare più grave equivarrà ad un arresto di 15 giorni al massimo, in alcuni penitenziari saranno 20 giorni, ma non di più. La decisione disciplinare è motivata e indica i rimedi giuridici.

Nel carcere di Sarnen, nel Cantone di *Obvaldo*, il detenuto è sentito prima dell'emanazione della decisione disciplinare. In seguito, ottiene la decisione scritta indicante i rimedi giuridici.

Nel Cantone di *Sciaffusa* i detenuti hanno il diritto di essere sentiti. È tenuto conto delle circostanze attenuanti. Di norma, le misure disciplinari sono pronunciate con la condizionale ed eseguite soltanto in caso di recidiva.

Nel Cantone di **Soletta** il procedimento disciplinare è definito nel regolamento interno. La decisione è notificata all'interessato e indica i rimedi giuridici.

Nel Cantone di *Turgovia* il detenuto viene sentito in forma scritta prima di essere sanzionato. È tenuto conto dei suoi argomenti. Se necessario, vengono sentiti anche i testimoni. La decisione è ovviamente motivata e indica i rimedi giuridici.

Nel Cantone del *Ticino* da alcuni mesi è stata introdotta la prassi secondo cui la sanzione disciplinare viene proposta alla Direzione delle Strutture carcerarie dal Capo agenti o dal suo

⁴³ BSG **341.11**

⁴⁴ RSJU **175.1**

sostituto. La decisione definitiva resta comunque di competenza della Direzione. Per quanto concerne la scarsa motivazione contenuta nella sanzione, in sede di verbalizzazione, momento nel quale il detenuto è messo al corrente dei fatti addebitatigli e ha la possibilità di esprimersi, garantendogli così pienamente il diritto di essere sentito, non sono al momento previste modifiche. Il detenuto riceve in seguito una decisione sufficientemente motivata con la chiara indicazione dei rimedi di diritto.

Nel Cantone di *Vaud*, questi diritti sono garantiti dagli articoli 16, 18 e 20 del regolamento sui diritti disciplinari applicabili alle persone in carcerazione preventiva e ai condannati.

La disciplina negli stabilimenti penitenziari della Direzione della giustizia di **Zurigo** è regolamentata nel dettaglio dai paragrafi 23b – 23d della legge del 19 giugno 2006 sull'esecuzione delle pene (StJVG/ZH)⁴⁵ e i paragrafi 152 –166 JVV/ZH. I detenuti accusati di infrazione disciplinare hanno il diritto di essere sentiti. Se necessario, sono raccolte anche le dichiarazioni dei testimoni e l'interessato può far valere circostanze attenuanti. Le decisioni disciplinari sono motivate nel dettaglio e in modo comprensibile e indicano i rimedi giuridici.

§ 78. Le carceri di Champ-Dollon, La Farera e La Stampa, non tenevano registri delle sanzioni disciplinari. Il CPT raccomanda alle autorità ginevrine e ticinesi di colmare questa lacuna.

Il Cantone di *Ginevra* tiene un registro informatizzato per importazione di dati registrati nel carcere di Champ-Dollon. La direzione generale può consultare il registro.

In seguito al *debriefing* della visita di aprile, la Direzione delle Strutture carcerarie *ticinesi* ha prontamente iniziato a tenere un registro delle sanzioni disciplinari. Per il futuro si sta analizzando con il fornitore del nuovo software (Abraxas Informatik AG), che sarà operativo dal 2017, la possibilità di avere questo registro in modo informatizzato.

§ 79. Il CPT raccomanda nuovamente alle autorità competenti di tutti i Cantoni di predisporre i provvedimenti necessari a garantire che gli isolamenti disciplinari siano comunicati immediatamente al servizio medico. Il personale sanitario dovrebbe visitare quanto prima i soggetti appena collocati in isolamento e, in seguito, almeno una volta al giorno e, se occorre, fornire loro senza indugio l'assistenza e le cure mediche necessarie.

Il Cantone di Argovia applica già questa raccomandazione.

Le piccole carceri del Cantone di *Basilea-Campagna* non dispongono di servizi medici interni. Se necessario, il personale del penitenziario ricorre a un medico o a uno psichiatra.

Il Cantone di *Basilea-Città* garantisce l'assistenza medica durante l'isolamento in funzione delle necessità. Se il detenuto non presenta problemi di salute particolari, non è prevista la visita giornaliera del personale sanitario.

Nel Cantone di **Berna** il detenuto è visitato dal personale medico soltanto dopo essere stato posto in isolamento disciplinare e poi a seconda delle necessità e in qualsiasi momento se il detenuto lo richiede.

Nel Cantone del *Giura* l'articolo 38 capoverso 3 della legge sugli stabilimenti di detenzione prevede un esame medico al giorno per i detenuti in isolamento disciplinare.

⁴⁵ LS 331

Ogni detenuto nel Cantone di *Lucerna* ha diritto di chiedere prestazioni mediche in qualsiasi momento, anche se è oggetto di una pena disciplinare.

Il SPNE nel Cantone di *Neuchâtel* attua questa raccomandazione.

Nel Cantone di *Nidvaldo* manca il personale sanitario. Occorrerebbe eventualmente incaricare un servizio esterno (p.es. l'Organizzazione di cure e d'aiuto a domicilio [Spitex]). A determinate condizioni lo stesso vale per la medicazione eccetera.

Visto che il carcere di Sarnen, nel Cantone di *Obvaldo,* non dispone di sufficiente personale medico specializzato, questa raccomandazione viene realizzata dal servizio sociale.

L'assistenza medica nel Cantone di **Sciaffusa** è garantita in ogni momento, anche durante una misura disciplinare.

Nel Cantone di Soletta il servizio sanitario visita i detenuti almeno un volta al giorno.

L'assistenza medica nel Cantone di *Turgovia* è assicurata durante l'isolamento e il servizio sanitario è informato.

In *Ticino*, in merito alla certificazione d'idoneità all'isolamento fornita dal Medico, si osserva che essa non influisce sulla decisione d'isolamento, considerato che quest'ultimo visita il detenuto solo dopo intimazione della sanzione disciplinare da parte degli agenti. Procrastinare la visita esporrebbe la Direzione a un rischio parziale (nell'ipotesi in cui succeda qualcosa tra il collocamento e la visita) e a un onere sproporzionato in caso di inidoneità.

Nel Cantone di *Vaud* questa prassi è garantita dall'articolo 19 del Regolamento sui diritti disciplinari applicabili alle persone in carcerazione preventiva e ai condannati.

Nel Cantone di **Zurigo** ogni detenuto colpito da una sanzione disciplinare viene visitato da un medico. Se il detenuto ha bisogno di assistenza medica, si può rivolgere al personale sanitario che si adopererà per fornirgli la necessaria assistenza in tempo utile, anche durante la notte.

§ 79. Il Comitato raccomanda di abolire l'obbligo imposto al medico di stilare un certificato d'idoneità all'isolamento disciplinare nelle carceri del Cantone del Ticino.

In Ticino in merito alla certificazione d'idoneità all'isolamento fornita dal Medico, si osserva che essa non influisce sulla decisione d'isolamento, considerato che quest'ultimo visita il detenuto solo dopo intimazione della sanzione disciplinare da parte degli agenti. Procrastinare la visita esporrebbe la Direzione a un rischio parziale (nell'ipotesi in cui succeda qualcosa tra il collocamento e la visita) e a un onere sproporzionato in caso di inidoneità.

§ 80. Le celle disciplinari comuni nelle carceri La Farera e La Stampa erano sprovviste di tavoli e sedie. Le celle dell'ala nord e dell'ala sud del carcere di Champ-Dollon versavano in uno stato di degrado e la luce artificiale era insufficiente. Lo stesso vale per le celle di rigore situate nelle tre ali di questo stabilimento. Il CPT raccomanda di prendere i provvedimenti necessari a colmare queste lacune.

La Direzione del *carcere di Champ-Dollon* ha ripreso questa raccomandazione. Da qui alla fine del 2016, tutte le celle di sicurezza dell'ala nord saranno ripristinate e sarà messo in funzione un quartiere disciplinare, la cui realizzazione sta per essere conclusa.

In *Ticino*, da novembre 2015 le celle di rigore sono state attrezzate con un piano triangolare in acciaio inossidabile, posto in un angolo, fissato alle pareti, che svolge la funzione di tavolino. Di caso in caso è anche stata messa a disposizione del detenuto una sedia.

c. Sicurezza

Raccomandazioni

§ 81. Il CPT incoraggia le autorità ginevrine a migliorare le condizioni di detenzione delle persone sottoposte a un regime di «sicurezza rinforzata» nel carcere di Champ-Dollon. I detenuti interessati dovrebbero beneficiare di un programma individualizzato, imperniato sul trattamento dei motivi alla base del collocamento e del regime imposto. Questo programma dovrebbe essere inteso a massimizzare i contatti con altre persone – per iniziare con il personale e poi, appena possibile, con altri detenuti appropriati – e dovrebbe offrire un ventaglio di attività quanto più variegato possibile per occupare le giornate. Si raccomanda inoltre di rivalutare regolarmente il collocamento.

La direzione del carcere di *Champ-Dollon* sottolinea che la situazione dei detenuti in regime di sicurezza rinforzata viene esaminata ogni mese.

Richieste di informazioni

§ 82. Il CPT desidera ottenere la conferma delle autorità ginevrine che sono state adottate misure riguardo al detenuto nei confronti del quale nel carcere di Champ-Dollon sono state ordinate, al di fuori di una procedura formale, condizioni di carcerazione che corrispondono al regime di «sicurezza rinforzata», e questo anche per evitare che ciò si ripeta in futuro.

La direzione del carcere di *Champ-Dollon* conferma il carattere eccezionale del caso in questione e dichiara di aver conferito la debita attenzione ai fatti sopraggiunti per evitare il verificarsi di situazioni analoghe in futuro.

Raccomandazioni

§ 83. Nel carcere di Champ-Dollon, un detenuto ha chiesto l'isolamento per proteggersi da sé stesso. Da 32 mesi (al momento della visita) questo detenuto trascorreva 23 ore al giorno nella cella, senza partecipare ad alcuna attività. I suoi contatti umani erano limitati a quelli con uno psicologo, due volte al mese, a qualche discussione con gli agenti penitenziari e alle visite settimanali della famiglia. Il CPT raccomanda alle autorità ginevrine di modificare di conseguenza il regime e l'assistenza applicati a questo detenuto.

La direzione del carcere di *Champ-Dollon* conferma il carattere eccezionale del caso in questione e dichiara di essersi adoperata per il miglioramento delle condizioni di detenzione in funzione dei mezzi a disposizione.

Richieste di informazioni e raccomandazioni

§ 84. Il Comitato desidera ottenere la conferma che l'ordinanza interna relativa all'uso delle celle di sicurezza nelle carceri La Farera e La Stampa viene effettivamente applicata e che i detenuti in simili celle possono indossare i propri abiti (o, se del caso, un'uniforme penitenziaria adatta). Occorrerebbe inoltre introdurre un registro relativo all'uso di simili celle.

Per quanto riguarda il *Ticino*, si informa che l'ordine numero 15 del 23 aprile 2015 «Cella di contenimento» è stato correttamente implementato. La cella è anche stata dotata di un cilindro in materiale morbido che funge da tavolo d'appoggio per la consumazione del pasto. Per quanto concerne il vestiario, la procedura vigente di collocare le persone solamente con gli indumenti intimi è rimasta. Tuttavia, per il collocato vi è la possibilità, su indicazione medica, di avere una seconda coperta.

Raccomandazioni

§ 85. Anche il carcere cantonale di Svitto dispone di una cella di sicurezza. La delegazione ha constatato che la telecamera di videosorveglianza della cella permetteva di filmare i bagni. Non era inoltre dato un registro sull'uso di simili celle. Il CPT raccomanda alle autorità svittesi di prendere le misure necessarie per colmare questa lacuna.

Cfr. § 45.

- § 86. Il CPT raccomanda che le direttive sull'impiego dello spray al pepe nei diversi stabilimenti penitenziari in Svizzera contengano come minimo:
 - le condizioni d'uso dello spray al pepe e il divieto di impiegarlo in spazi chiusi;
 - il diritto per ogni detenuto esposto allo spray al pepe di consultare immediatamente un medico e di ricevere un antidoto; e
 - le indicazioni sulle qualifiche, la formazione e le competenze del personale autorizzato a usare lo spray al pepe.

Il Comitato raccomanda di iscrivere in un apposito registro ogni ricorso a mezzi di contenzione in un penitenziario.

Nel Cantone di *Argovia* gli spray al pepe sono conservati in un luogo centrale, ma finora non sono mai stati impiegati. Per le carceri distrettuali il divieto di usare lo spray in spazi chiusi non è praticabile. Alle persone colpite dallo spray viene prestata la necessaria assistenza medica, nella misura in cui la sicurezza lo permetta.

Gli agenti penitenziari del Cantone di *Basilea-Campagna* sono istruiti in materia di impiego dello spray al pepe e seguono regolarmente dei corsi di aggiornamento in materia. Questo mezzo non è tuttavia mai stato impiegato. Si punta piuttosto sulle tattiche volte a disinnescare la situazione. Nelle rare situazioni d'emergenza in cui queste tattiche non funzionano, può essere chiesto l'intervento della polizia (ed eventualmente anche un esame psichiatrico). Questi episodi sono iscritti nel registro del penitenziario.

Nel Cantone di *Basilea-Città* l'impiego di mezzi coercitivi viene iscritto in un rapporto e registrato.

Lo spray al pepe non viene utilizzato in tutti gli stabilimenti penitenziari del Cantone di *Berna*. In base all'articolo 135 SMVV/BE, l'Ufficio della privazione della libertà e dell'assistenza ha emanato disposizioni sull'impiego di sostanze irritanti (spray al pepe e Jet Protector JPX). Queste disposizioni disciplinano nel dettaglio il campo d'applicazione, lo scopo, il principio della proporzionalità, le condizioni alla base dell'impiego, le tattiche da

adottare prima dell'impiego, il comportamento da adottare durante e dopo l'impiego nonché il trattamento delle persone esposte allo spray. L'allegato I precisa gli effetti delle sostanze irritanti, l'allegato II, invece, le misure di primo soccorso da adottare dopo il loro impiego. L'impiego dello spray al pepe viene insegnato nell'ambito dei corsi di autodifesa che prevedono un esame finale. Questi corsi sono impartiti da istruttori dell'Ufficio della privazione della libertà e dell'assistenza, certificati dall'Istituto svizzero di polizia (ISP) che, per rinnovare il loro certificato, devono seguire formazioni impegnative ogni due anni e superare un esame finale. Il nuovo manuale prevede un capitolo dedicato interamente all'impiego di sostanze irritanti. Ogni impiego di spray al pepe deve obbligatoriamente essere notificato al superiore mediante l'apposito modulo per la via di servizio. L'impiego di altri mezzi coercitivi viene documentato.

In tutti penitenziari del Cantone di *Ginevra* sarà effettuata un'indagine in vista dell'armonizzazione delle istruzioni sull'impiego dello spray al pepe. La direzione del carcere di Champ-Dollon applica già la maggior parte delle raccomandazioni del CPT. Visto che ogni impiego di un mezzo di coercizione deve essere sistematicamente segnalato, le iscrizioni in un apposito registro saranno studiate con attenzione.

Il Cantone del *Giura* non dispone di direttive sull'impiego dello spray al pepe, ma soltanto di istruzioni d'uso. Ogni anno è tenuto un corso pratico sull'impiego dello spray. Il medico interviene in ogni caso. Non è tenuto un registro sull'impiego dei mezzi di coercizione. Il Cantone valuterà tuttavia l'opportunità di introdurre un simile registro in base al rapporto del CPT.

I collaboratori del penitenziario di Wauwilermoos e del carcere cantonale di *Lucerna* sono istruiti e formati quanto all'impiego dello spray al pepe. La raccomandazione che vieta l'impiego dello spray negli spazi chiusi in un penitenziario non può essere attuata. Lo spray al pepe è impiegato soltanto se assolutamente necessario e rappresenta un intervento eccezionale che deve essere documentato nel registro del penitenziario.

Nel Cantone di **Neuchâtel**, il SPNE, nonostante sia autorizzato a usare lo spray al pepe, non lo impiega, e questo su decisione del Servizio.

Va notato che tutti gli agenti del SPNE sono istruiti per quanto riguarda l'uso dello spray al pepe e la susseguente assistenza medica. Ogni impiego dello spray viene documentato in un rapporto sugli eventi.

Il Cantone di *Obvaldo* adempie questa raccomandazione attuando le sue disposizioni esecutive sul diritto disciplinare nella privazione della libertà.

L'impiego dello spray al pepe nelle carceri e negli stabilimenti d'esecuzione del Cantone di **San Gallo** è disciplinato, ma estremamente raro. I collaboratori dei servizi di assistenza e di sicurezza dotati di spray al pepe assolvono una formazione teorica e pratica sull'impiego dello stesso e seguono regolarmente dei corsi di aggiornamento. Negli stabilimenti d'esecuzione lo spray al pepe deve necessariamente poter essere impiegato anche negli spazi chiusi. La formazione verte anche sui relativi rischi, i mezzi usati (spray antiaggressione), le modalità d'impiego e le misure da adottare immediatamente dopo l'impiego dello spray. Un medico interviene se le misure immediate del personale non bastano e se l'effetto dello spray non sparisce da sé dopo 30 o 45 minuti. Simili interventi eccezionali vengono iscritti in un rapporto e registrati nel sistema di gestione delle pratiche.

Nel Cantone di **Sciaffusa** tutti i collaboratori sono in possesso della formazione e delle competenze necessarie all'uso dello spray al pepe. L'assistenza medica è garantita in ogni momento. L'impiego dello spray è estremamente raro. Il trasferimento in una cella di sicurezza è iscritto in un registro separato.

Nel Cantone di **Soletta** l'impiego dello spray al pepe è disciplinato dalle direttive di sicurezza che contemplano la maggior parte dei punti raccomandati. Queste disposizioni non riprenderanno tuttavia il divieto esplicito di usare lo spray negli spazi chiusi. Per il Cantone la raccomandazione di iscrivere ogni impiego dei mezzi coercitivi in un registro specifico è una prassi corrente.

Il Cantone di *Turgovia* documenta da anni l'impiego dei mezzi coercitivi, in ordine alfabetico e cronologico.

In *Ticino*, l'ordine di servizio provvisorio per l'utilizzo dello spray al pepe era già vigente dal 2001. La versione definitiva è dell'aprile 2015⁴⁶. Si precisa che per l'utilizzo dei mezzi coercitivi tutto il personale delle Strutture carcerarie riceve una formazione specifica e ad ogni partecipante che ha superato i test, viene rilasciata una tessera che attesta l'abilitazione all'utilizzo del materiale preposto per gli interventi. Dopo la visita della Commissione, la Direzione ha deciso di istituire un registro di permanenza in cella di rigore e in cella di contenimento.

Il servizio penitenziario del Cantone di *Vaud* dispone di un ordine di servizio interno sull'impiego dei mezzi coercitivi nei penitenziari⁴⁷ e organizza corsi di formazione in materia per soddisfare le esigenze di questa raccomandazione. Il numero 2 *in fine* dell'ordine di servizio numero 21 del 4 settembre 2012 sull'impiego dei mezzi coercitivi nei penitenziari prevede espressamente l'applicazione di questa raccomandazione.

Per il Cantone di **Zugo** è essenziale che l'impiego dei mezzi coercitivi si svolga in maniera corretta dal punto di vista formale e che i detenuti possano adire le vie legali. A suo avviso, non è necessario allestire un registro specifico.

Nel Cantone di **Zurigo** i collaboratori dell'istituzione per l'esecuzione delle pene e delle misure di Pöschwies e quelli delle poche carceri in cui gli spray al pepe sono ancora disponibili (ma non più utilizzati) vengono istruiti e sono state emanate le necessarie istruzioni e direttive sull'impiego di questo mezzo coercitivo. Per quanto riguarda l'informazione del personale medico specializzato, si rimanda al paragrafo 79. Ogni impiego di mezzi coercitivi all'interno degli stabilimenti d'esecuzione delle pene e delle misure sono iscritti in un rapporto che informa sul luogo e l'ora in cui lo spray è stato usato, sul personale coinvolto, su chi ha usato lo spray, sulla/e persona/e colpita/e dallo spray (detenuti), sulle ulteriori misure adottate ed, eventualmente, sul referto del medico. Il rapporto è conservato nel sistema d'informazione giuridico, in modo da poter risalire in qualsiasi momento all'intervento del caso. Su questo sfondo non appare necessario introdurre un registro apposito.

§ 87. Il CPT raccomanda che nelle carceri la Promenade, la Farera, la Stampa, nella prigione cantonale di Svitto e, se del caso, anche negli altri penitenziari della Confederazione, le perquisizioni corporali complete avvengano a tappe, per evitare che il detenuto non si ritrovi in nessun momento completamente nudo

Nei Cantoni di **Berna, Neuchâtel, Obvaldo, San Gallo** e del **Giura** le perquisizioni corporali vengono svolte a tappe (parte superiore e parte inferiore del corpo).

⁴⁶ N. 18 del 27 apr. 2015

⁴⁷ Ordine di servizio n. 21 del 4 set. 2012 sull'impiego dei mezzi coercitivi nei penitenziari.

Nel mese di maggio 2015 nel Canton del *Ticino* è stato introdotto un nuovo ordine di servizio⁴⁸ sulle perquisizioni corporali che tiene conto delle osservazioni del CPT, formulate in occasione della sua visita nel mese di aprile.

Nel Cantone di *Vaud* la direttiva interna di novembre 2015 relativa alle perquisizioni dei detenuti, dei loro affari personali nonché degli spazi comuni accessibili, prevede l'applicazione di tale raccomandazione al numero 1 del capitolo sulle regole generali.

Dal 15 aprile 2015 nei posti di polizia del Cantone di **Zurigo** le perquisizioni corporali complete si svolgono in due fasi. La persona perquisita non si ritrova quindi mai del tutto nuda. La procedura da seguire in tali casi è documentata per scritto in un ordine di servizio.

§ 88. Nella prigione di Champ-Dollon nonché nella prigione cantonale di Svitto, un numero elevato di detenuti ha indicato di essere sistematicamente sottoposto a perquisizioni corporali complete (normalmente svolte a tappe) al termine delle visite nei parlatori. Il CPT invita le autorità ginevrine e svittesi a prendere le misure necessarie al fine di evitare le perquisizioni complete sistematiche al termine di queste visite.

La direzione della prigione di **Champ-Dollon** prende atto di tale raccomandazione, tuttavia se ne discosta in quanto i detenuti e i visitatori potrebbero entrare in contatto fisico nei parlatori e occorrerebbe quindi effettuare delle perquisizioni corporali complete, segnatamente per evitare l'introduzione di oggetti proibiti. Il riconoscimento di questa pratica da parte del Tribunale federale corrobora inoltre la decisione della direzione di Champ-Dollon di non prevedere alcuna separazione fisica tra detenuti e le loro visite.

d. Informazione sui diritti

Raccomandazioni

§ 89. Nel carcere di Champ-Dollon il regolamento interno era affisso in più lingue e a ogni nuovo arrivato veniva consegnato un opuscolo informativo sotto forma di fumetto. Un canale televisivo interno continuava a diffondere informazioni sulla prigione. Tuttavia, la delegazione è stata informata sul fatto che il regolamento non veniva consegnato a ogni detenuto e raccomanda quindi di rimediare a tale lacuna.

La direzione della prigione di *Champ-Dollon* prevede di attuare questa raccomandazione in una forma attualmente oggetto di esame.

§ 90. Il CPT raccomanda di attuare misure che permettano di adottare, nel penitenziario La Promenade e nella prigione cantonale di Svitto, un regolamento interno aggiornato e d'informare sistematicamente i nuovi arrivati oralmente o per scritto sulle regole vigenti.

Il progetto concernente il regolamento dei penitenziari del Cantone di **Neuchâtel** sta per essere portato a compimento. Entro la fine del primo semestre 2016 verrà sottoposto all'autorità competente per approvazione.

C Persone sottoposte a misure terapeutiche stazionarie o internate

1. Osservazioni preliminari

⁴⁸ N. 33 del 12 mag. 2015.

Raccomandazioni

§ 96. In occasione della visita, la delegazione ha di nuovo constatato che diverse persone sottoposte a misure terapeutiche stazionarie o a un internamento, erano detenute in regime ordinario o in sezioni di massima sicurezza ossia in un ambiente non adatto alle loro esigenze. Il CPT incoraggia le autorità svizzera a prendere le misure necessarie per ovviare alla situazione di questi detenuti alla luce delle raccomandazioni formulate nel presente rapporto (cfr. par. 112 e 119).

Tale argomento viene trattato dal *gruppo di lavoro incaricato di monitorare la capacità di accoglienza delle strutture carcerarie* della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). Il gruppo di lavoro menzionato è incaricato di fare il punto della situazione sull'offerta esistente in ambito dell'esecuzione delle pene da un lato e della carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri dall'altro, sullo sfruttamento di tale offerta, sul tasso di occupazione secondo le stime dell'autorità preposta al collocamento e sui progetti in corso e futuri. In questo modo fornisce al Comitato, composto da nove membri, gli elementi necessari per formulare, tenendo conto della situazione nazionale, raccomandazioni all'attenzione della CDDGP, dei concordati oppure dei Cantoni relative alla creazione, alla modifica o all'abolizione dell'offerta nell'ambito della privazione delle libertà.

Il Cantone di **Berna** approva la raccomandazione, ritiene infatti, che l'esecuzione debba corrispondere il più possibile alle esigenze specifiche del detenuto. I penitenziari ritengono che sia un loro compito imprescindibile quello di disporre collocamenti adeguati alle patologie di questo tipo di detenuti, in seno a istituti specializzati.

Il Cantone di *Friburgo* prevede di istituire una sezione preposta all'esecuzione di misure terapeutiche ai sensi dell'articolo 59 CP. La realizzazione di quest'istituzione si rivela tuttavia difficile, poiché le sfide nell'ambito dell'esecuzione di misure terapeutiche sono molto più complesse rispetto a quelle nell'ambito dell'esecuzione delle pene. Tra le difficoltà si annoverano in particolare i costi d'investimento e di esercizio molto più elevati che comportano rischi finanziari maggiori, nonché la difficoltà di reclutare personale medico qualificato o di coordinare la collaborazione tra l'ambito carcerario e quello sanitario, i cui interessi e visioni sono spesso divergenti. Inoltre, contrariamente all'esecuzione delle pene, l'esecuzione delle misure richiede un'assistenza più differenziata e personalizzata. Poiché il numero di persone sottoposte a misure terapeutiche è inferiore a quello di persone che scontano una pena, non vi è alcun Cantone che ravvisa la necessità di prevedere una modalità di assistenza specifica.

Il Cantone dei *Grigioni* non prevede posti di esecuzione particolari per questo tipo di detenuti. Devono quindi scontare la loro pena negli istituti disponibili in cui si cerca di tenere conto delle loro esigenze specifiche (in particolare dei trattamenti psichiatrici) nel miglior modo possibile.

In mancanza di un numero sufficiente di posti in istituti adeguati per questo tipo di detenuti, l'ufficio competente del Cantone del *Giura* conta al momento un detenuto sottoposto all'esecuzione anticipata di una misura terapeutica stazionaria in seno a un penitenziario che dispone di un servizio medico adeguato.

Il Cantone di *Lucerna* non dispone di penitenziari dotati di una sezione di massima sicurezza per detenuti sottoposti a trattamento stazionario o a internamento. È tuttavia incontestato che alcune volte, in mancanza di posti d'esecuzione adeguati, è necessario sottoporre detenuti potenzialmente molto pericolosi a un regime di detenzione che non corrisponde propriamente alle loro esigenze specifiche. Dall'altro canto non è nemmeno

possibile lasciare queste persone in libertà o collocarle in un istituto aperto, in attesa che si liberi un posto in un istituto dotato di una sezione di massima sicurezza.

Il Cantone di *Nidvaldo* intende attuare le raccomandazioni, costruendo un istituto o una sezione specializzata per l'esecuzione di misure.

Il Cantone **Obvaldo** non è toccato da tale problematica. Finora, l'autorità di esecuzione ha sempre trovato una soluzione adeguata alle esigenze specifiche del detenuto.

Il Cantone di **San Gallo** rinvia al rapporto del gruppo di lavoro sul collocamento, trattamento e sull'assistenza di delinquenti affetti da turbe psichiche in regime di privazione della libertà e alle rispettive raccomandazioni. I concordati esamineranno in che modo attuare le raccomandazioni.

Il Cantone di **Sciaffusa** non dispone di una sezione di massima sicurezza. Le persone sottoposte a misure stazionarie ai sensi dell'articolo 59 CP oppure a internamento secondo l'articolo 64 CP vengono collocate in istituti raccomandati e previsti dal Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera orientale e/o da quello della Svizzera nord-occidentale e delle Svizzera interna.

Il Cantone di **Svitto** esegue le misure stazionarie e gli internamenti ordinati dal giudice in istituti collocati fuori Cantone, in particolare in quelli previsti dal Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera nord-occidentale e delle Svizzera interna. L'esecuzione delle misure stazionarie concernono in media da cinque a 10 casi l'anno, un numero facile da gestire. Al momento non deve essere eseguito nessun internamento.

Attualmente nel Cantone di *Turgovia* non è possibile modificare la situazione vigente: alla luce del tasso di occupazione nelle cliniche, i detenuti che richiedono un trattamento psichiatrico rimangono nell'istituto penitenziario cantonale fino al loro trasferimento in una clinica. L'assistenza di tali detenuti viene affidata a specialisti esterni (psichiatri e psicologi).

Per i casi gravi il Cantone del *Ticino* ha creato due celle medicalizzate nella clinica psichiatrica di Mendrisio. Al contempo esamina la possibilità di costruire, nel penitenziario La Stampa, un'ala di psichiatria legale in vista del collocamento di detenuti che presentano gravi turbe psichiche.

I detenuti sottoposti a internamento o misure stazionarie soggetti alla sovranità del Cantone di *Vaud* (ufficio per l'esecuzione delle pene) sono regolarmente esaminati dalla sezione per perizie criminologiche interna al servizio penitenziario. Non appena diminuisce il pericolo per la sicurezza pubblica (rischio di recidiva e/o di fuga), vengono presi in considerazione istituti aperti e adeguati alle problematiche specifiche. Questo modo di procedere viene applicato già a una decina di detenuti soggetti alla sovranità del Canton di Vaud che non eseguono le loro pene in un istituto chiuso.

Il Cantone di **Zugo** ritiene importante che i detenuti possano opporsi a eventuali collocamenti non adeguati (p. es. decisione con indicazione dei rimedi giuridici). Non può tuttavia attuare la raccomandazione secondo cui i detenuti sottoposti a un internamento non dovrebbero, ad esempio, essere assoggettati a un regime ordinario. Nel Cantone di Zugo sono infatti previsti soltanto penitenziari ordinari.

Il penitenziario di Pöschwies, nel Cantone di **Zurigo**, è alla continua ricerca di soluzioni che consentano sia di rispettare le esigenze individuali specifiche dei detenuti sottoposti a trattamenti stazionari o a internamento sia di garantire la sicurezza dei detenuti interessati, degli altri detenuti, del personale e della società. Le decisioni in merito a questi collocamenti

vengono prese in modo differenziato (sulla base del principio della proporzionalità) e facendo capo a diversi specialisti (della sicurezza, dell'assistenza, della sanità [medici somatici e psichiatri], assistenti sociali).

Richiesta d'informazione

§ 97. Il CPT desidera essere informato sui risultati del gruppo di lavoro sul collocamento di detenuti affetti da turbe psichiche nonché sulle misure concrete che le autorità svizzere intendono adottare per risolvere tale problema (tabella di marcia provvisoria e preventivo inclusi).

In occasione della visita effettuata nella primavera del 2015, il CPT è stato informato del fatto che riceverà il rapporto e le raccomandazioni del gruppo di lavoro sugli autori di reato affetti da turbe psichiche non appena la *CDDGP* li avrà discussi e ne avrà preso atto, non prima dell'estate 2016.

Commenti

§ 98. Alla clinica di psichiatria legale delle Cliniche psichiatriche universitarie di Basilea (di seguito Clinica di psichiatria legale di Basilea) è riservato un edificio separato di tre piani sull'area delle cliniche psichiatriche universitarie. Nella sezione separata per minorenni e giovani adulti (la sezione «R3» situata al secondo piano, aperta nel 2011) con una capacità ufficiale di 10 letti, erano collocati 10 pazienti (di cui 2 donne) tra i 13 e i 22 anni. Il CPT s'interroga se è opportuno accogliere nella stessa sezione persone con bisogni talmente diversi vista la differenza di età e desidera ricevere i commenti delle autorità in proposito.

In linea di principio, nella sezione per minori e giovani adulti vengono collocati soltanto pazienti che hanno commesso il primo reato quando erano ancora minorenni. È tuttavia possibile che al momento del collocamento abbiano già raggiunto i 18 anni. In virtù del CP, il giudice può ordinare il collocamento di un giovane adulto affetto da disturbi connessi allo sviluppo in uno stabilimento destinato a giovani adulti per l'esecuzione di una misura giustificata dalla perizia. Per motivi medici l'interruzione del trattamento dovuta esclusivamente al raggiungimento della maggiore età può inoltre rivelarsi poco sensata. In singoli casi non è quindi possibile evitare la copresenza di detenuti di età diverse.

3. Condizioni di soggiorno

Raccomandazioni

§ 104. I pazienti sottoposti a un regime d'isolamento (p.es al loro arrivo nella Clinica di psichiatria legale o in caso di pericolo di fuga o di eventuale complicità) nonché al regime carcerario «iniziale» («Ausgangspaket 0») non avevano il diritto di recarsi all'esterno. Il CPT ricorda che, in linea di principio, eccetto in caso di controindicazioni mediche chiare e precise, a tutti i pazienti dovrebbero aver la possibilità di svolgere almeno un'ora di esercizi fisici all'aperto, preferibilmente anche più a lungo. Il divieto di muoversi quotidianamente all'aperto non può in nessun caso costituire una sanzione informale. Il CPT raccomanda di adempiere effettivamente tali condizioni nella Clinica di psichiatria legale di Basilea.

Nel frattempo, grazie alla ristrutturazione dell'area di sicurezza, è possibile offrire a ogni paziente, salvo controindicazioni mediche, almeno un'ora al giorno di esercizio fisico all'aperto (nel giardino esterno controllato). Nessuna sanzione informale può giustificare il divieto dell'esercizio fisico quotidiano.

§ 105. Il cortile per le passeggiate all'aria aperta della Clinica di psichiatria legale di Basilea non prevede strutture di protezione in caso di maltempo. Questa lacuna va colmata.

Questa lacuna è stata colmata: alcune parti del cortile sono ora coperte.

§ 106. Il CPT raccomanda alle autorità competenti di attuare le misure necessarie in merito ai cortili adibiti alla passeggiata dei penitenziari di Hindelbank e Lenzburg e alle persone che li possono utilizzare.

Le autorità competenti del Cantone di *Argovia* stanno esaminando i mezzi atti a migliorare i cortili per le passeggiate della sezione di massima sicurezza (SITRAK I) nel penitenziario di Lenzburg.

Lo spazio attualmente a disposizione non permette di modificare il cortile per le passeggiate della sezione di massima sicurezza nei penitenziari di Hindelbank nel Cantone di **Berna**. Le autorità competenti condividono il parere del CPT e ne hanno tenuto conto nella pianificazione del nuovo edificio.

4. Offerta di trattamenti

a. Per i pazienti della Clinica di psichiatria legale di Basilea

Raccomandazioni

§ 108. Il CPT raccomanda alle autorità competenti di tutti i Cantoni di predisporre le misure necessarie a garantire che qualsiasi trattamento antiandrogeno sia effettuato con il consenso scritto del paziente e che quest'ultimo abbia ricevuto spiegazioni dettagliate (anche scritte) sullo scopo del trattamento e su tutti i potenziali effetti collaterali riconosciuti dei farmaci in questione. I pazienti dovrebbero inoltre avere la possibilità di ritirare in qualsiasi momento il loro consenso al trattamento antiandrogeno e di interromperlo.

Finora nei penitenziari del Cantone di *Argovia* non è stato effettuato nessun trattamento antiandrogeno.

Nel Cantone di *Basilea Campagna* la somministrazione di androgeni è estremamente rara. I responsabili della psichiatria sono stati informati sulle raccomandazioni del CPT. Non vi è alcun indizio da cui desumere che la raccomandazione non sarebbe stata rispettata.

Nel Cantone di **Berna** esiste un piano di trattamento elaborato con un terapeuta di psichiatria legale che documenta tali misure. Occorrerebbe definire con il servizio di psichiatria medico legale l'opportunità d'introdurre l'obbligo i d'iscrivere esplicitamente su un formulario il trattamento antiandrogeno corredato del consenso del paziente.

Nel Cantone di *Lucerna* né le autorità né i medici ordinano misure di questo tipo.

Il Cantone di **Neuchâtel** non prevede trattamenti androgeni.

Il Cantone di *Nidwaldo* non prevede questo tipo di trattamenti. Le terapie sono effettuate esclusivamente con il consenso del paziente e nessun detenuto subisce trattamenti forzati.

Nel Cantone di *Obwaldo* tale raccomandazione viene già oggi integrata sistematicamente, se necessario, nel mandato di esecuzione.

Nel Cantone di **San Gallo** la somministrazione di antiandrogeni implica, nei rari casi in cui viene ordinata, il consenso dell'interessato.

Nel Cantone di **Soletta** la somministrazione di antiandrogeni da parte dei psichiatri avviene nel rispetto delle raccomandazioni.

Nei penitenziari del Cantone di *Turgovia* i pazienti non vengono trattati con antiandrogeni.

Nel Cantone del *Ticino* finora solo un detenuto è stato sottoposto a un trattamento con antiandrogeni e su richiesta esplicita dello stesso che era stato previamente informato sugli effetti auspicati e degli effetti collaterali nonché sui possibili rischi. Il rapporto in merito allo svolgimento del trattamento è descritto nel dossier del paziente in possesso del terapeuta curante.

Anche il Cantone di *Vaud* rispetta la raccomandazione. Nel SMPP un tale trattamento viene prescritto soltanto dopo aver convenuto l'assistenza da parte della sezione endocrinologica del CHUV. Questa accerta che non vi siano controindicazioni e segue il trattamento in merito agli effetti collaterali indesiderati. La prescrizione avviene con il consenso dello psichiatra e dell'endocrinologo. Finora tale trattamento non è mai stato prescritto in ambito carcerario, ma soltanto nel quadro delle consultazioni ambulatoriali.

Nel Cantone di **Zurigo** la somministrazione di medicinali, compresi quelli che il detenuto si è portato appresso, avviene su prescrizione medica. Nei centri di detenzione della polizia, i detenuti assumono i farmaci su base volontaria e sempre sotto sorveglianza del personale.

b. Detenuti sottoposti a misure stazionarie terapeutiche o internati nelle carceri in generale

Commenti

§ 109. Le delegazione ha appreso che la maggior parte dei detenuti nella prigione di Lenzburg sottoposta a misure stazionarie terapeutiche, vi è collocata soltanto provvisoriamente, in attesa di essere trasferita in un istituto specializzato. Dalle informazioni raccolte durante i colloqui con i detenuti e il personale, emerge che i tempi d'attesa lunghi e incerti fanno perdere ai detenuti interessati la motivazione di sottoporsi a un trattamento (cfr. anche § 112).

Il problema legato alla scarsità di posti terapeutici negli istituti specializzati è noto e viene affrontato sia dal gruppo di lavoro incaricato di monitorare la capacità di accoglienza delle strutture carcerarie della CDDGP sia dal gruppo di lavoro del Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera nord-occidentale e delle Svizzera interna. Per contrastare la perdita di motivazione, in attesa del trasferimento, è possibile iniziare la terapia già nel penitenziario di Lenzburg.

Raccomandazioni

§ 112. Il CPT raccomanda alle autorità competenti di tutti i Cantoni d'intensificare gli sforzi volti a garantire la presa in carico e il trattamento di detenuti affetti da gravi turbe psichiche in un ambiente idoneo (clinica psichiatrica, unità di psichiatria legale di uno stabilimento penitenziario o istituto specializzato nell'esecuzione delle misure) debitamente equipaggiato e dotato di personale sufficientemente qualificato per garantire a queste persone l'assistenza necessaria.

Il Cantone Basilea-Campagna dipende da istituti esterni, poiché non dispone di tali posti.

Il Cantone di **Berna** è alla ricerca di una soluzione che permetta di trasferire i detenuti affetti di turbe psichiche in istituti adeguati. Non tutti i penitenziari dispongono delle stesse risorse per assistere in modo individuale questi detenuti. Lo stesso problema si pone inoltre per i detenuti con una capacità intellettuale ridotta.

L'ufficio responsabile nel Cantone del *Giura* cerca di rispettare tale raccomandazione nel miglior modo possibile, tenendo conto della scarsità di posti disponibili negli stabilimenti previsti a tale scopo.

Il Cantone di **Soletta** si adopera affinché ogni detenuto sia collocato in un istituto adeguato. Per quanto riguarda il personale sanitario, la collaborazione con gli ospedali di Soletta SA ha dato buoni risultati.

È possibile che nell'istituzione per l'esecuzione delle pene e delle misure di Pöschwies, nel Cantone di *Zurigo*, si trovino detenuti affetti da gravi turbe psichiche, il cui trattamento e assistenza sarebbero meglio garantiti da una clinica psichiatrica. È tuttavia anche un dato di fatto che a livello nazionale non vi sono sufficienti posti per questo tipo di detenuti in istituti psichiatrici chiusi. Va quindi notato che per questi detenuti, il soggiorno in un penitenziario meglio equipaggiato in termini di personale e di infrastruttura è comunque preferibile al collocamento in un carcere, che rappresenta spesso l'unica alternativa. È inoltre stato constatato che alcuni di questi detenuti (che presentano disturbi mentali e comportamenti delittuosi) preferiscono il l'istituto penitenziario di Pöschwies, poiché secondo loro offre più «spazio vitale» e più possibilità di svago grazie alla diversità dei detenuti rispetto a quanto non accada nelle unità psichiatriche, spesso più piccole. Apprezzano inoltre i colloqui freguenti con gli psichiatri, psicologi o assistenti sociali.

Per quanto riguarda la scarsità di posti nelle cliniche psichiatriche, si rinvia al progetto della direzione della sanità del Cantone di Zurigo, accolto molto favorevolmente dalla direzione della giustizia, che intende creare altri 39 posti chiusi sul sito della clinica forense Rheinau per il Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera orientale. Il Cantone di Zurigo, in qualità di membro del concordato, si rifà al progetto del Cantone dei Grigioni, che si trova già in fase molto avanzata e che prevede la costruzione di un

penitenziario chiuso di ampie dimensioni sul sito di Realta, dotato di più di 20 posti per l'esecuzione di misure secondo gli articoli 59 capoverso 3 CP.

Commenti

§ 113. Come adeguare al meglio le modalità d'esecuzione dell'internamento in un ambiente appropriato (cfr. raccomandazioni nei paragrafi precedenti) per differenziarle dall'esecuzione delle pene, per controbilanciare la privazione della libertà dei detenuti interessati e trovare il giusto equilibrio tra gli interessi della società e il diritto alla libertà individuale del detenuto sottoposto all'internamento? Queste domande sembrano essere in linea con le raccomandazioni della Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene. Il Comitato desidera ottenere maggiori informazioni al riguardo.

Nel Cantone di *Argovia* l'esecuzione avviene, perlomeno all'inizio, in un istituto chiuso, all'interno del quale il detenuto può sfruttare l'offerta di lavoro, di assistenza e di tempo libero. In linea di principio, lo stabilimento attua le misure di sicurezza necessarie a garantire la sicurezza pubblica, concedendo, all'interno, la massima libertà possibile (raccomandazioni del Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera orientale; corrispondono alla prassi argoviese).

Basilea-Campagna esamina nel singolo caso (in collaborazione con la commissione peritale giusta l'art. 75a CP) il grado di sicurezza necessario.

Nel secondo semestre del 2016 il Cantone di *Berna* allestirà nel penitenziario Thorberg una sezione separata per il collocamento di lunga durata (12 posti). Questa sezione sarà riservata in particolare ai delinquenti condannati all'internamento (conformemente all'art. 64 CP oppure a una pena di lunga durata) sulla base di un piano concepito specificamente per la privazione della libertà di durata molto lunga. Non è possibile creare un reparto separato per donne, poiché l'esiguo numero delle condannate non lo giustifica (al momento vi è una sola condannata all'internamento). In mancanza di un'esecuzione adattata ai sensi dell'articolo 64 CP, la detenuta è oggetto di un piano di esecuzione individuale.

Nel Cantone di **San Gallo** gli internamenti vengono eseguiti negli istituti concordatari destinati a questo scopo, conformemente alle raccomandazioni della Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene.

Se possibile, il settore dell'esecuzione delle pene e delle misure del Cantone di **Sciaffusa** attua le raccomandazioni della Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene.

Nel Cantone di *Turgovia* gli autori di reato vengono collocati secondo le direttive della Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene e a seconda delle esigenze in materia di sicurezza. Sono assistiti da uno psichiatra. Secondo l'articolo 64*b* capoverso 1 CP, almeno una volta all'anno e la prima volta dopo due anni, viene esaminata la possibilità di liberazione condizionale. L'audizione avviene nel rispetto dell'articolo 62*d* capoverso 2 CP.

Nel Cantone di *Vaud* l'esecuzione di una misura si distingue dall'esecuzione di una pena per l'assistenza fornita. Le riunioni interdisciplinari tra tutti i coinvolti sono molto più frequenti e l'attenzione particolare per il detenuto è un elemento centrale. In virtù del principio dell'individualizzazione della sanzione, i coinvolti sono chiamati a non riprodurre modelli standard. Formulare raccomandazioni in tal senso sarebbe un modo per dar seguito alla raccomandazione.

L'istituzione per l'esecuzione delle pene e delle misure di Pöschwies nel Cantone di **Zurigo** è dell'opinione che l'eterogeneità delle forme di esecuzione applicate costituiscano la soluzione migliore e più praticabile sia per il penitenziario sia per i detenuti. Le esperienze dimostrano inoltre che questa eterogeneità permetta di rispettare maggiormente le condizioni di cui all'articolo 75 CP (principio di normalizzazione). L'eventuale separazione degli internati dagli altri detenuti richiederebbe un esame dal punto di vista politico e giuridico. In ogni caso, il vigente CP non prevede una tale separazione. Grazie alla nuova sezione «età e salute» nell'istituzione per l'esecuzione delle pene e delle misure di Pöschwies e alla sua offerta specializzata, sarà sicuramente possibile rimediare ai problemi degli internati anziani o in condizioni sanitarie precarie.

Raccomandazioni

§ 114. Le persone internate dovrebbero avere la possibilità di intravedere la prospettiva della liberazione, in particolare occorrerebbe offrire loro l'opportunità di dimostrare di essere affidabili nell'ambito del i un alleggerimento dell'esecuzione delle misure. Il Comitato incoraggia le autorità competenti di tutti i Cantoni a prendere le misure necessarie a garantire che questi principi vengano effettivamente attuati.

I disciplinamenti riguardo alla liberazione dall'internamento a vita garantiscono che l'autore possa essere liberato, se le condizioni in merito alla recidiva o l'idoneità dell'autore di sostenere una terapia, che possono cambiare con il passar del tempo, sono adempite. Prima di liberare definitivamente il detenuto dalla misura d'internamento il detenuto è sottoposto al regime aperto. Anche nel caso d'internamento normale, la liberazione avviene in seguito alla concessione del regime aperto (lavoro esterno, lavoro e alloggio esterno nonché liberazione condizionale), che permette all'autore di gestire progressivamente la crescente libertà (art. 64a e 90 cpv. 2^{bis} CP).

Nel Canton del *Giura* il regime aperto è concesso in funzione del comportamento del detenuto e dal pericolo che questi potrebbe costituire in regime aperto. L'effettiva pericolosità è oggetto di ripetuti esami che vengono sottoposti per parere alla commissione peritale (art. 62*d* cpv. 2 CP).

Di norma la prassi adottata dall'autorità di esecuzione del Cantone di *Lucerna* è conforme alla raccomandazione del CPT che non potrà tuttavia essere attuata alla lettera in seguito alle disposizioni dell'iniziativa sull'internamento a vita.

Da diversi anni il Cantone di *Obwaldo* non ha più condannato persone all'internamento.

Le autorità preposte all'esecuzione delle pene e delle misure del Cantone di **Sciaffusa** attuano già la raccomandazione nel quadro della pianificazione dell'esecuzione e dei controlli annuali.

Anche il Cantone *Turgovia*, pur valutando l'opportunità di alleggerire l'esecuzione, è confrontato con il problema legato al fatto che il collocamento di condannati all'internamento in istituti aperti o nel quadro di istituti che offrono alloggio presuppone lunghi e difficili lavori preliminari da parte di tutti i servizi coinvolti.

Come menzionato alle risposte delle raccomandazioni 96 e 112, attualmente i detenuti sottoposti a internamento soggetti alla sovranità del Cantone di *Vaud* sono collocati in istituti aperti di ordine medico-sociale che offrono un'assistenza adeguata alle loro problematiche. L'eventuale rischio di recidiva o fuga non deve tuttavia compromettere la sicurezza pubblica.

Il Cantone di **Zurigo** s'impegna a offrire ai detenuti prospettive realistiche, propone loro delle possibili aperture, se non addirittura la reintegrazione e, se possibile e sostenibile, concede loro il regime aperto.

§ 115. I problemi riscontrati nelle carceri di Hindelbank e Lenzburg erano dovuti alla copresenza tra detenuti affetti da disabilità mentali e detenuti con disturbi della personalità (in particolare quelli che hanno gravi difficoltà a controllare gli impulsi). Il CPT raccomanda alle autorità svizzere di attuare le misure necessarie, affinché i pazienti affetti da disabilità mentali siano separati da quelli con disturbi della personalità e di prevedere per i due tipi di disturbi trattamenti adeguati e individuali.

II CP usa l'espressione «turbe psichiche» riferendosi alla classificazione internazionale delle malattie CIM-10 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Tale classificazione intende coprire l'intera gamma di fenomeni psichici che si discostano dalla normalità. Si è in particolare rinunciato alla distinzione tra «persone affette da malattia o grave turba mentale», da un lato e persone con «profonda turba della personalità», dall'altro. Secondo i pareri della psichiatria forense una tale distinzione non si giustifica né dal profilo medico né da quello materiale (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1669, n. 231.421). Per tale motivo la separazione obbligatoria non è necessaria.

In vista della risocializzazione, i detenuti con turbe della personalità o i pazienti schizofrenici (a condizione che non si trovino in fase di psicosi florida o acuta) nel penitenziario di Lenzburg del Cantone di *Argovia*, non vanno per forza collocati con altri pazienti affetti dalle stesse o simili turbe psichiche, poiché, secondo la prognosi legale, un contesto composto da detenuti che presentano un comportamento psichico in larga misura normale è più conforme alla realtà in libertà e quindi anche all'obiettivo della reintegrazione nella società (normale).

Nel Cantone di **Berna** è possibile separare soltanto le detenute che vengono collocate in clinica, ma non quelle nel penitenziario di Hindelbank. Il numero delle detenute in questione è esiguo e instabile per giustificare una sezione separata. Il trattamento individuale, per contro, è adeguato alle turbe psichiche.

c. Detenuti sottoposti a misure stazionarie o internati, collocati in sezioni di massima sicurezza

Raccomandazioni

§ 119. Il CPT raccomanda alle autorità competenti di tutti i Cantoni di moltiplicare gli sforzi per migliorare la situazione dei detenuti affetti da gravi turbe psichiche collocati nelle sezioni di massima sicurezza delle carceri, tenendo debitamente conto delle osservazioni summenzionate e basandosi sulle prime valutazioni del regime proposto alla detenuta internata nella sezione di massima sicurezza del carcere di Hindelbank. Il Comitato desidera essere informato entro tre mesi sulle misure prese per attuare questa raccomandazione.

Nel Cantone di *Argovia* il numero di detenuti affetti da gravi turbe psichiche è relativamente esiguo. In mancanza di alternative, può capitare che i detenuti vengano collocati nelle sezioni di massima sicurezza. Va tuttavia notato che, l'empatia di cui dà prova il personale responsabile dell'esecuzione in questi casi, è pari a quella del personale delle cliniche. Di norma, inoltre, i detenuti non desiderano essere trasferiti o ricollocati in una clinica psichiatrica.

Il Cantone di **Berna** ha nel frattempo attuato le seguenti misure nelle sezioni di massima sicurezza (al momento concernono una detenuta):

- consumo regolare dei pranzi e delle cene nel gruppo d'integrazione (più volte a settimana);
- attività ricreative regolari in gruppo (settimanalmente);
- lavoro al laboratorio artigianale con altre donne (per iniziare, ogni due settimane);
- colloqui con persone di riferimento senza sbarre;
- partecipazione alle riunioni del gruppo integrazione;
- attività sportive nella palestra con un'istruttrice (per iniziare, una volta al mese);
- acquisti nel negozio interno al carcere (ogni due settimane, come gli altri detenuti);
- visita della mediateca (ogni due settimane, come gli altri detenuti);
- visite nella sala delle visite.

Solo i colloqui terapeutici si svolgono dietro le sbarre. In estate è previsto lo svolgimento di un programma di adattamento concepito con molta cura.

Sebbene in *Ticino* non si disponga al momento di un reparto medicalizzato, il Servizio medicopsichiatrico segue il detenuto in forma di un trattamento psichiatrico / psicoterapeutico / somatico integrato. I detenuti sottoposti a misura sono gestiti alla stessa stregua degli altri detenuti, hanno la possibilità di iscriversi alle lezioni di Scuola In-Oltre e collocati al lavoro ove, nel limite del possibile, si cerca di assecondare le loro aspettative.

Il penitenziario della piana dell'Orbe, nel Cantone di *Vaud*, dispone di una sezione di massima sicurezza per al massimo quattro detenuti. Va evidenziato che da novembre 2015 questa sezione è rimasta inutilizzata. Il collocamento in tale sezione dipende da una decisione scritta che le autorità preposte al collocamento rilasciano in seguito all'audizione del detenuto. Il collocamento è limitato a tre mesi e dopo il primo mese è stilato un bilancio intermedio. Il rilascio da questa sezione avviene a tappe, conformemente alle misure descritte nel rapporto sul penitenziario di Hindelbank. Queste tappe entrano in linea di conto non appena il detenuto è stabile, ovvero non appena i fattori di rischio esistenti al momento della decisione di collocamento sono in sensibile e continua diminuzione. In ogni caso, tutte le persone coinvolte a livello interdisciplinare, si adoperano per sottoporre il più presto possibile il detenuto a un regime carcerario normale. A tal fine il detenuto viene informato regolarmente sugli obiettivi.

L'istituzione per l'esecuzione delle pene e delle misure di Pöschwies, nel Cantone di *Zurigo*, è alla continua ricerca di soluzioni che rispondano, da un lato, alle esigenze e problematiche specifiche e individuali dei detenuti sottoposti a misure stazionarie o a internamento in una sezione di massima sicurezza e, dall'altro, che tengano conto della sicurezza degli altri detenuti, del personale e della società. Questo tipo di collocamento viene deciso in modo differenziato (anche in base al principio della proporzionalità) e facendo capo a diversi specialisti dei settori della sicurezza, dell'assistenza, della sanità (medici somatici e psichiatri) e del lavoro sociale. La recente ristrutturazione della sezione di massima sicurezza (costruzione di un locale per le visite con vetrate divisorie) ha permesso di migliorare le condizioni per i colloqui individuali a due persone (p.es. colloqui terapeutici), i colloqui non devono infatti più essere svolti attraverso lo sportello a ribalta per il cibo.

§ 120. Il CPT reitera le sue raccomandazione alle autorità competenti di tutti i Cantoni di predisporre le misure necessarie a garantire che i detenuti ritenuti pericolosi in seguito alle loro turbe psichiche, siano visitati quotidianamente da un medico o da un infermiere professionale che riferisca a tale medico durante l'intera permanenza nella sezione di massima sicurezza in regime d'isolamento. L'attuazione di questa raccomandazione consentirà inoltre di rendere più umani i contatti con i detenuti.

Le visite quotidiane da parte del personale medico sono sensate soltanto se veramente necessarie, anche perché il personale della sezione di massima sicurezza del penitenziario di Lenzburg nel Cantone di *Argovia* è stato istruito, in particolare, su come riconoscere e reagire nel caso in cui intervenissero dei cambiamenti nei detenuti in regime d'isolamento.

Nel Cantone di **Berna** gli interessati intrattengono più volte al giorno contatti con il personale addetto alla terapia, alle cure e alla pedagogia sociale.

Nel Cantone di Soletta almeno il servizio sanitario è giornalmente presente negli istituti.

Nei penitenziari del Cantone di *Turgovia*, in cui sono collocati detenuti ai sensi dell'articolo 59 CP, è la norma ricorrere a personale specializzato che si occupa dei detenuti con turbe psichiche qualora sia necessario. Mentre le visite quotidiane non sono conformi alle qualifiche di un medico o di un infermiere. Le persone incaricate della sorveglianza hanno inoltre le stesse competenze necessaire per assistere i detenuti del personale sanitario. Anche loro sono in grado di stabilire contatti umani.

Attualmente, presso le Strutture carcerarie è normata la prima visita da parte di un agente specializzato del Servizio medico per coloro che sono stati collocati in cella di contenimento⁴⁹. Eventuali ulteriori visite dipendono dalla valutazione del singolo caso. Ad ogni modo un detenuto collocato in cella di contenimento deve essere visto dal medico entro le 12 ore. La sua permanenza in tale cella avviene solo su esplicita richiesta e accompagnamento medico in tal senso.

Nel Cantone *Vaud* il personale sanitario visita giornalmente i detenuti in regime d'isolamento o collocati nella sezione di alta sicurezza.

Nel Cantone di **Zugo** i detenuti possono ricorrere quotidianamente a personale sanitario, ma le visite quotidiane non costituiscono la norma. I detenuti considerati pericolosi a causa delle loro turbe psichiche dovrebbero essere collocati in una clinica di psichiatria forense e non in una sezione di massima sicurezza.

L'istituzione per l'esecuzione delle pene e delle misure di Pöschwies, nel Cantone di **Zurigo**, sono previste visite settimanali da parte del servizio psichiatrico e psicologico. I detenuti possono inoltre richiedere in ogni momento una visita da parte del personale sanitario che viene loro concessa in tempo utile. Il personale penitenziario è stato istruito e sensibilizzato di conseguenza e, in caso di bisogno, attua le misure necessarie o fa intervenire gli specialisti.

§ 121. In occasione del colloquio con la delegazione, i detenuti in questione dei penitenziari di Lenzburg e di Hindelbank non sapevano quali fossero le aspettative da soddisfare per uscire dalla sezione di massima sicurezza ed essere trasferiti in un'altra sezione. Il CPT raccomanda nuovamente alle autorità competenti di tutti i Cantoni di predisporre le misure necessarie al fine di sentire di persona il detenuto prima di decidere ufficialmente il collocamento in una sezione di massima sicurezza o la

⁴⁹ N. 15 del 23 apr. 2015.

proroga di quest'ultimo. La decisione deve inoltre contenere i motivi di un tale collocamento o della proroga dello stesso e i mezzi di ricorso. La decisione iniziale in merito al collocamento in una sezione di massima sicurezza va esaminata alla fine del primo mese e poi a scadenza trimestrale. Il detenuto in questione andrebbe coinvolto nella procedura del riesame e andrebbero inoltre definiti obiettivi chiari il cui raggiungimento permetterebbe di concludere il collocamento nella sezione di massima sicurezza.

Le procedure nel penitenziario di Lenzburg, nel Cantone di *Argovia*, rispettano il pertinente promemoria numero 31.3 del Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera nord-occidentale e delle Svizzera interna. Le raccomandazioni sono pertanto già attuate.

Anche il Cantone di *Berna* procede secondo il promemoria menzionato. Le audizioni da parte degli istituti di esecuzione avvengono oralmente, mentre quelle della sezione di esecuzione delle pene e delle misure avvengono per scritto. La motivazione concernente le misure è dettagliata, quella concernente le pene è invece più sommaria (nel mandato di esecuzione). Se i motivi per il collocamento vengono meno, il detenuto può essere rilasciato dalla sezione di massima sicurezza. Questo principio vale sia per la sezione di sicurezza 1 o A (isolamento) sia per la sezione di sicurezza 2 o B (esecuzione in gruppo). Dal punto di vista pratico, non è sensato rinnovare la decisione concernente il collocamento ogni tre mesi, basta farlo ogni sei (come previsto dal Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera nord-occidentale e delle Svizzera interna). È inoltre ipotizzabile che nella decisione iniziale venga fissato un termine di riesame, impugnabile mediante ricorso.

5. Isolamento dei pazienti di psichiatria legale

Richieste di informazioni

§ 122. È tutt'ora difficile sapere precisamente quale quadro normativo (CC o CP) applicare ai pazienti della clinica psichiatrica legale, e quindi stabilire le diverse basi legali che permettono l'uso di mezzi di contenzione, compreso l'isolamento. Il CPT invita le autorità svizzere a fornire delucidazioni in merito.

Il Comitato desidera essere informato riguardo alla procedura che determina l'applicazione dell'isolamento nella Clinica di psichiatria legale di Basilea, in particolare chi è autorizzato a ordinarla e la sua durata massima.

Il Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC)⁵⁰ non offre basi giuridiche per l'applicazione di misure disciplinari durante un collocamento a scopo d'assistenza; quest'ultimo è disciplinato dal diritto cantonale. Il Tribunale federale ha inoltre messo generalmente in questione l'applicazione di tali misure⁵¹. Se il trattamento richiede misure e la persona interessata non vi acconsente, valgono gli articoli 434 e seguenti CC. Per le misure che, invece, non sono né terapeutiche né disciplinari vale l'articolo 438 CC (in particolare per le persone incapaci di discernimento). Si tratta ad esempio delle sponde al letto, della contenzione sulla sedia, della chiusura a chiave di un locale ecc. L'articolo 438 CC rinvia agli articoli 383–385 CC. Occorre comunicare al detenuto in questione il tipo di misura e iscriverla nel dossier. Va informata in merito anche la persona autorizzata a rappresentare l'interessato. La competenza di decidere la misura è retta dal diritto cantonale. L'interessato o una persona a lui vicina può, per scritto, adire il giudice ai sensi dell'articolo 439 CC.

⁵⁰ RS **210**

⁵¹ DTF **134** I 209 segg.

Se il detenuto è suscettibile di mettere in pericolo sé stesso o la vita di terzi, il dottore responsabile ordina l'isolamento nella Clinica di psichiatria legale di *Basilea-Città*. Entro 24 ore dall'ammissione riesamina, a brevi intervalli, la decisione e le indicazioni mediche dell'isolamento.

Richieste d'informazioni

§ 124. Il Comitato desidera essere informato sul regime quotidiano dei pazienti collocati in virtù del diritto civile nella clinica psichiatrica legale e sulla possibilità d'interagire con il personale e gli altri pazienti.

Nel Cantone di *Basilea-Città* i pazienti collocati secondo il diritto civile costituiscono piuttosto un'eccezione. Se nel contesto di un soccorso di emergenza un paziente deve esser trasferito nella clinica psichiatrica legale, perché gli istituti di psichiatria generale per adulti non hanno disponibilità, gode dello stesso trattamento dei altri pazienti delle Cliniche psichiatriche universitarie di Basilea.

§ 125. Il CPT ha inoltre rilevato che i pazienti che disturbano la terapia di altri o che richiedono talmente tanta attenzione dal personale da mettere in pericolo il buon funzionamento della sezione, vengono sottoposti al regime d'isolamento. Il Comitato intende sapere se un tale trasferimento corrisponde a un isolamento completo e conoscere la frequenza con cui i pazienti vengono isolati in questo modo.

Se un paziente richiede maggiore attenzione o disturba la terapia degli altri, nel Cantone di **Basilea-Città** non viene automaticamente ordinato l'isolamento completo. L'isolamento viene tuttavia esaminato caso per caso e ordinato soltanto su indicazione medica. Viene in seguito regolarmente esaminato e revocato senza indugio se mancano le indicazioni mediche. Quello che il Comitato ha constatato in occasione della sua visita, è stato un caso eccezionale, poiché è molto raro che l'intervento del personale debba oltrepassare la misura usuale.

§ 126. Secondo il CPT la privazione di vestiti dovrebbe risultare da una valutazione individuale dei rischi e richiedere l'autorizzazione di un medico.

Nel Cantone di *Basilea-Città* la privazione di vestiti richiede sempre una valutazione individuale dei rischi, una consultazione del personale specializzato e l'autorizzazione del medico competente.

§ 126. Durante il soggiorno nella cella d'isolamento i pazienti della Clinica di psichiatria legale di Basilea dovevano spogliarsi e indossare una camicia lunga di materiale non lacerabile. Il Comitato raccomanda di rivalutare l'uso di questo tipo di camicia all'interno della Clinica.

La consegna di indumenti speciali avviene se il paziente è suscettibile di mettere in pericolo sé stesso e serve quindi a proteggerlo.

6. Garanzie

Richieste d'informazioni

§ 128. Le misure terapeutiche stazionarie o l'internamento di una persona presuppongono una serie di garanzie. Il CPT desidera sapere se, in seguito alla procedura di riesame annuale, il detenuto ottiene sempre una decisione scritta impugnabile. Il Comitato raccomanda inoltre di assicurare ai detenuti sottoposti a misure terapeutiche stazionarie o internati il diritto di essere sentiti di persona (o tramite il rappresentante legale) dalle autorità penitenziarie cantonali prima della resa della decisione sul riesame annuale della misura.

L'autorità competente esamina almeno una volta all'anno, se il detenuto debba essere liberato condizionalmente dall'esecuzione della misura terapeutica stazionaria o se quest'ultima debba essere soppressa. L'articolo 62*d* capoverso 1 CP prevede che l'autorità competente prenda una decisione dopo aver sentito il detenuto e chiesto una relazione alla direzione dell'istituzione d'esecuzione. La decisione è pronunciata per scritto e impugnabile mediante ricorso. Lo stesso principio vale per l'internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 CP: l'autorità competente esamina almeno una volta all'anno e la prima volta dopo due anni, se e quando l'autore possa essere liberato condizionalmente dall'internamento. Prende la sua decisione dopo aver sentito l'autore e fondandosi su un rapporto della direzione dell'istituto (art. 64*b* cpv. 1 e 2 lett. a e d CP).

Nel caso del cosiddetto internamento a vita secondo l'articolo 64 capoverso 1^{bis} CP la liberazione avviene a tappe (cfr.§ 114) e di norma soltanto in seguito a un trattamento terapeutico (art. 64*c* capoverso 1, 2, 3 e 6 CP). In via eccezionale, è possibile liberare direttamente l'internato senza le menzionate precauzioni, se non costituisce più un pericolo per la collettività per età avanzata, grave malattia o altro motivo (art. 64*c* cpv. 4 CP).

Al momento solo una persona si trova in internamento a vita secondo l'articolo 64 cpv. 1^{bis} CP. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale concernente le condizioni dell'internamento a vita⁵², è lecito presupporre che queste ultime saranno adempite soltanto in pochi casi eccezionali.

Nel Cantone di *Basilea-Campagna* il detenuto ha il diritto di essere sentito e può impugnare la decisione.

L'autorità preposta all'esecuzione delle pene e delle misure del Cantone di **Basilea-Città** garantisce il diritto a una decisione e quello di essere sentito.

Nel Cantone di **Berna**, se al condannato non viene garantito il diritto di essere sentito a titolo personale (p. es. nei casi soggetti ad approvazione e notifica), questi può chiedere un'audizione personale. Di norma viene poi rilasciata una lettera a conferma della proroga della misura. Anche se durante il colloquio personale si rinuncia esplicitamente a

⁵² DTF **140** IV 1

pronunciare una decisione impugnabile mediante ricorso, la lettera di conferma ricorda che una tale decisione può essere richiesta.

Nel Cantone di *Friburgo* le persone sottoposte a trattamenti terapeutici stazionari o a internamento vengono sentite dall'autorità preposta al collocamento in occasione delle riunioni interdisciplinari svolte almeno una volta all'anno e delle audizioni su richiesta del detenuto. Il presidente della commissione consultiva in materia di liberazione condizionale e di esame della pericolosità sente inoltre i detenuti in occasione degli esami annuali. È tuttavia successo che alcuni condannati all'internamento abbiano rifiutato tale audizione.

Il riesame periodico viene svolto dall'autorità competente nel Cantone di *Ginevra*, ovvero dal Tribunale dell'esecuzione delle pene e delle misure (TAPEM) in virtù dell'art. 3 lett. f e q della legge concernente l'applicazione del CP e di altre leggi federali in materia penale (LaCP), che rilascia sempre una decisione scritta impugnabile mediante ricorso. A seconda delle circostanze, il TAPEM sente di persona i detenuti. La commissione incaricata di valutare la pericolosità (CED) sente sistematicamente i detenuti se il TAPEM richiede il suo parere (art. 4 cpv. 2 LaCP). La CED è composta da un rappresentante del pubblico ministero (procuratore), da uno psichiatra e da un rappresentante dell'OCD, i quali rilasciano, assieme al verbale dell'audizione del detenuto, un parere dettagliato.

Nel Cantone dei *Grigioni,* la persona interessata viene sempre sentita nell'ambito del riesame annuale e le viene notificata una decisione impugnabile mediante ricorso. Non è possibile soddisfare l'obbligo di sentire personalmente ogni detenuto, che offrirebbe, del resto, soltanto un'istantanea del comportamento del detenuto in esecuzione della pena.

Nel Cantone del *Giura* il riesame annuale viene svolto secondo l'articolo 62*d* CP dal servizio competente che sente il detenuto, chiede una relazione alla direzione dell'istituzione d'esecuzione ed, eventualmente, una perizia. Il caso viene poi sottoposto per parere alla commissione peritale. In seguito una decisione motivata e impugnabile mediante ricorso viene notificata al detenuto.

Un rappresentante del servizio cantonale d'esecuzione e di assistenza riabilitativa di *Lucerna* sente il detenuto prima che sia resa la decisione in relazione al riesame annuale.

Nel Cantone di **Neuchâtel** la procedura di riesame è stata resa sistematica (ufficio d'applicazione delle pene e delle misure) ed è oggetto di una decisione scritta.

Nel Cantone di *Nidwaldo*, il collocato riceve sempre una decisione scritta e impugnabile mediante ricorso. Può appellarsi al diritto di essere sentito sia di persona in loco che per scritto. A seconda della situazione viene coinvolto anche il rappresentante legale.

Il Cantone di *Obvaldo* attua già la raccomandazione.

Nel Cantone di **Sciaffusa** le raccomandazioni del CPT vengono già rispettate. L'autorità di esecuzione emana sempre una decisione per scritto, impugnabile mediante ricorso, dopo aver sentito l'interessato di persona o per il tramite del suo avvocato.

Nel Cantone di **Svitto** le autorità di esecuzione prendono le decisioni nel quadro della procedura di proroga annuale, per scritto e con indicazione dei rimedi giuridici, dopo aver sentito il detenuto. Le decisioni possono generalmente essere impugnate mediante ricorso dinanzi al tribunale amministrativo cantonale.

Secondo la prassi del Cantone di *Turgovia* il detenuto, dopo essere stato sentito, riceve una decisione scritta impugnabile mediante ricorso.

Si informa che attualmente nel Cantone del *Ticino* si procede al riesame annuale di coloro che non hanno ricevuto la decisione negativa inerente la liberazione condizionale.

Nel Cantone di *Vaud* la decisione annuale in merito alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria o da un internamento spetta al giudice dell'esecuzione delle pene (JAP) che pronuncia una decisione motivata ai sensi dell'articolo 365 CPP. Quest'ultima è impugnabile mediante ricorso dinnanzi alla Camera penale del Tribunale d'appello cantonale. Inoltre, in virtù dell'articolo 364 capoverso 4 CPP, il giudice concede al detenuto l'opportunità di esprimersi prima di emettere la decisione.

Nel Cantone di **Zugo** l'applicazione della raccomandazione è garantita dal servizio d'esecuzione e di assistenza riabilitativa.

Commenti

§ 129 Il CPT ricorda che le regole delle diverse commissioni peritali incaricate di riesaminare la necessità di mantenere le misure terapeutiche stazionarie o l'internamento, dovrebbero contenere l'obbligo di sentire l'interessato e la possibilità per quest'ultimo di farsi rappresentare in occasione delle sedute delle commissioni peritali per difendere i suoi interessi nel quadro del processo decisionale. Più in generale, il Comitato ritiene che il riesame del collocamento nel quadro di misure terapeutiche stazionarie o di un internamento dovrebbe in ogni caso prevedere il parere di esperti indipendenti dallo stabilimento in cui è incarcerato il detenuto, così da offrire un'importante garanzia supplementare.

II CP non prevede esplicitamente l'audizione del detenuto da parte da esperti indipendenti (art. 56 cpv. 4, 62*d* cpv. 2, 64*b* cpv. 2 lett. b e 64*c* cpv. 5 CP), della commissione di valutazione della pericolosità degli autori di reato (art. 62*d* cpv. 2 CP) e della commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (art. 64*c* cpv. 1 CP). L'audizione dell'interessato da parte della commissione peritale federale secondo l'articolo 64*c* capoverso 1 CP è esplicitamente prevista all'articolo 10 capoverso 3 dell'ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita⁵³. Occorre inoltre presumere che un esperto indipendente che non ha né curato né assistito in altro modo l'interessato, non sarà in grado di effettuare una perizia affidabile senza sentire la persona in questione. La liberazione da una misura terapeutica stazionaria e dall'internamento normale richiede in ogni caso una relazione della direzione dell'istituzione d'esecuzione o del penitenziario (art. 62*d* cpv. 1 e 64*b* cpv. 2 lett. a CP). Per quanto riguarda la liberazione dall'internamento a vita, viene richiesta una relazione della direzione dell'istituzione d'esecuzione, dopo che l'interessato è stato sottoposto a misure terapeutiche stazionarie (art. 64*c* cpv. 3 in combinazione con l'art. 62*d* cpv.1 CP).

I criteri riguardo all'indipendenza degli esperti vengono già rispettati nel Cantone di *Argovia*. Un'audizione personale del detenuto avviene in ogni caso prima che l'autorità di esecuzione emetta la decisione. È possibile anche un'audizione da parte della commissione peritale del Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera nord-occidentale e della Svizzera interna, ma dipende dalla decisione del collegio presidenziale della stessa (n. 6.2. del regolamento della commissione concordataria per l'esame dei detenuti pericolosi [KoFako]).

Nel Cantone di *Berna*, se il detenuto lo richiede, può essere sentito di persona dalla KoFako. Non occorre invece che venga rappresentato in seno alla KoFako, poiché il mandato di tale

⁵³ RS **311.039.2**

commissione in qualità di collegio, consiste nell'assistere l'amministrazione nel processo decisionale e a emettere una raccomandazione. In questo modo, il punto di vista dell'interessato verrebbe integrato nella decisione, in altre parole, la parte valutata sarebbe responsabile della valutazione.

Nel Cantone del *Giura*, l'ufficio richiede sistematicamente la perizia di un esperto indipendente in occasione del riesame ai sensi dell'articolo 62*d* CP, se il detenuto ha commesso un reato secondo l'articolo 64 capoverso 1 CP, eccetto se il contenuto dell'ultima perizia è ancora valido (come stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale)⁵⁴. Normalmente l'interessato viene sentito dall'esperto prima che questi stili il suo rapporto. Il detenuto o il suo rappresentante legale non viene tuttavia sentito dalla commissione peritale, a meno che questa non decida altrimenti. Prima di emettere la decisione, l'interessato può esprimersi in merito al parere della commissione peritale.

Nel Cantone di *Lucerna* è il presidente della KoFako a decidere in merito all'audizione dell'interessato. Va inoltre sottolineato che la commissione peritale ai sensi dell'articolo 62*d* capoverso 2 CP non decide mai, ma formula una valutazione che riflette il parere di tutti i membri esperti. Prima che l'autorità competente prenda la sua decisione, offre al detenuto, nel quadro del diritto di essere sentito, la possibilità di esprimersi in merito a rapporti, perizie nonché al rapporto della commissione peritale. La decisione tiene conto di tutti i dossier determinanti, in particolare del rapporto di valutazione della commissione peritale, della dichiarazione orale e della presa di posizione scritta rilasciata dal detenuto in occasione del diritto di essere sentito. È chiaro che tali procedure devono rispettare le norme sulla ricusazione.

La KoFako emette raccomandazioni, ma non ha competenze decisionali. Nel Cantone di **Soletta** la decisione in merito alla proroga di misure stazionarie compete alle autorità preposte all'esecuzione delle pene e delle misure. A tale proposito la legge prevede l'audizione del detenuto nonché la raccomandata perizia indipendente, per cui non pare necessario agire per il momento.

Nel Canton del *Ticino*, viene effettuata una valutazione da parte di una commissione indipendente, di chi è internato o in trattamento terapeutico obbligatorio.

Nel Cantone di *Vaud*, l'articolo 8 del regolamento della commissione interdisciplinare consultiva concernente i delinquenti che richiedono un'assistenza psicologica⁵⁵, prevede una possibile audizione dei detenuti da parte della stessa commissione. I detenuti possono inoltre presentare una domanda scritta alla commissione che ne valuta la pertinenza.

§ 130. Il CPT considera inumano incarcerare a vita una persona senza reali speranze di essere liberata. Il Comitato intende ricevere i commenti delle autorità svizzere riguardo a tale questione.

Il Consiglio federale condivide questa opinione. La possibilità di concedere il regime aperto, fino alla liberazione condizionale, è prevista per tutte le pene e misure, anche per quelle che possono essere ordinate a vita. Il regime aperto consente al detenuto di gestire progressivamente la crescente libertà (cfr. § 114 e 128; gli art. 86 cpv.5, e 75° CP per la pena detentiva a vita). Le autorità competenti esaminano periodicamente se sono date le condizioni per la liberazione condizionale (oppure per la commutazione dell'internamento a vita in una misura stazionaria) e l'interessato ha la possibilità di presentare la relativa domanda (prevista esplicitamente agli articoli 62*d* cpv. 1, 64*b* cpv. 1 e 64*c* cpv. 1 CP).

⁵⁴ Sentenza del TF 6B_413/2012 del 28 sett. 012.

⁵⁵ RCIC, RSvd **340.01.2**.

7. Altre domande

Raccomandazioni

§ 131. La legislazione cantonale bernese prevede diversi tipi di sanzioni; la sanzione disciplinare più severa è l'isolamento disciplinare per una durata massima di 21 giorni. A tale proposito si rinvia alle osservazioni e alle raccomandazioni al paragrafo 72.

Nell'ambito della prossima revisione totale della legge sull'esecuzione delle pene e misure (SMVG/BE), è previsto di ridurre tale durata a 14 giorni, conformemente alle delucidazioni al paragrafo 72. Nella pratica tale raccomandazione viene già attuata.

§ 132. Nel carcere di Hindelbank la delegazione ha brevemente esaminato le misure disciplinari ordinate nei confronti di persone sottoposte a trattamenti terapeutici stazionari o a internamenti. Dalle informazioni raccolte emerge che le persone oggetto di procedure disciplinari vengono sentite soltanto quando la sanzione disciplinare è già stata pronunciata. Inoltre, la legislazione cantonale non prevede di fornire obbligatoriamente una decisione scritta. La raccomandazione formulata al paragrafo 77 dovrebbe essere applicata anche in questo contesto.

Il diritto di essere sentiti è concesso prima di pronunciare una decisione in merito a misure disciplinari (art. 126 cpv. 2 SMVV/BE). Nel penitenziario di Hindelbank ogni misura disciplinare viene notificata per decisione scritta (art. 126 cpv. 4 SMVV/BE).

§ 134. Il CPT raccomanda alle autorità competenti di tutti i Cantoni di prendere le misure necessarie affinché ai nuovi arrivati venga presentato oralmente e poi consegnato un opuscolo che descriva in maniera semplice le principali caratteristiche del regime dello stabilimento, i loro diritti ed obblighi, le procedure di ricorso, le informazioni giuridiche di base eccetera. Questo opuscolo dovrebbe essere disponibile in un numero congruo di lingue.

Il Cantone di *Argovia* attua già questa raccomandazione. Ogni decisione contiene inoltre i rimedi giuridici.

Il regime dello stabilimento del Cantone di *Basilea-Campagna* è tradotto in varie lingue e viene consegnato ai nuovi arrivati.

Nel Cantone di *Friburgo* sono messi a disposizione dei detenuti gli opuscoli concernenti il servizio medico, tradotti in varie lingue, e in particolare i documenti di Santé Prison Suisse.

Nel Cantone del *Giura* è in allestimento un opuscolo sul funzionamento del penitenziario e sui diritti e gli obblighi dei detenuti. Al momento i detenuti hanno la possibilità di consultare la legge e le ordinanze sui penitenziari, disponibile in francese. Su richiesta del detenuto possono essere tradotte. I detenuti sono inoltre informati oralmente sui loro diritti e obblighi. Infatti, l'articolo 19 della legge sui penitenziari precisa che l'agente accoglie il detenuto e lo informa, in una lingua a lui comprensibile, sul regime di detenzione, sui diritti e obblighi e sulle regole disciplinari.

Nel Cantone di *Lucerna*, il regime dello stabilimento, tradotto in varie lingue, è a disposizione dei detenuti. Non è tuttavia possibile tradurre il regime dello stabilimento nella lingua di ogni detenuto.

Nel Cantone di **San Gallo** i detenuti sono informati sui diritti e obblighi al momento dell'arresto e dell'ammissione nel penitenziario.

Nel Cantone di **Sciaffusa** l'ordinanza sull'esecuzione delle pene, il regime dello stabilimento e un promemoria con le principali spiegazioni sono disponibili in sei lingue.

Nei penitenziari preventivi del Cantone di **Soletta** i nuovi arrivati ricevono un promemoria con le informazioni principali sul regime dello stabilimento. Al momento il promemoria viene tradotto in varie lingue. Il penitenziario mette a disposizione dei detenuti la legislazione cantonale pertinente, compreso il regime dello stabilimento e i promemoria. È possibile prevedere la traduzione nelle lingue stranieri principali, ma al momento non ne è stata accertata la necessità, poiché la maggioranza dei detenuti interessati dall'esecuzione delle misure capisce il tedesco.

Nel Cantone di *Turgovia* le decisioni concernenti l'esecuzione di pene e misure sono in linea di principio accompagnate dai rimedi giuridici. Le informazioni sul funzionamento dei reparti e le possibilità di ricorso nella clinica psichiatrica di Münsterlingen sono disponibili per scritto e vengono spiegate oralmente in occasione dell'ammissione del paziente.

Il Regolamento delle Strutture carcerarie *ticinesi* è disponibile in italiano, francese, tedesco, inglese, spagnolo, arabo e, a dipendenza della struttura, esso è presente in ogni cella o consegnato al momento dell'incarcerazione. Gli indirizzi (in 4 lingue) della commissione cantonale di sorveglianza delle condizioni di detenzione che tutelano gli interessi dei detenuti sono affissi sul lato interno della porta della cella o camera.

All'ammissione nei penitenziari del Cantone di *Vaud*, ogni detenuto riceve le informazioni utili e necessarie sulle procedure più importanti dell'istituto. Queste ultime sono tradotte in alcune decine di lingue, riflettendo le varie cittadinanze dei detenuti.

Nel Cantone di **Zurigo** i detenuti ricevono l'ordinanza sull'esecuzione delle pene, il regime dello stabilimento e, alcune volte, la legge cantonale sull'esecuzione delle pene e delle misure. In occasione del colloquio d'entrata sono informati sui diritti e obblighi in una lingua a loro comprensibile o per il tramite di un interprete.

Richieste d'informazioni

§ 134. Il CPT desidera essere informato sui mezzi di ricorso a disposizione dei detenuti sottoposti a misure terapeutiche stazionarie o internati, indipendentemente dal fatto che si trovino in istituti psichiatrici o in un carcere. Il Comitato desidera in particolare essere informato sulle possibilità dei pazienti di psichiatria legale di interporre ricorso presso gli stessi (o simili) organi di cui al paragrafo 162.

Nel Cantone di *Argovia*, le decisioni prese in materia di esecuzione sono impugnabili mediante ricorso e indicano i rimedi giuridici. A seconda della decisione, l'istanza di ricorso è il dipartimento competente, il Consiglio di Stato o il tribunale amministrativo (§ 102 Verordnung über den Vollzug von Strafen und Massnahmen vom 9. Juli 2003 [SMV/AG]⁵⁶). La possibilità di ricorrere al tribunale amministrativo contro i trattamenti medici forzati è esplicitamente previsto dalla legge (§ 47 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung vom 17. August 2005, [EG-StPO/AG]⁵⁷). Mentre per i problemi interni alla clinica, gli interessati possono avvalersi delle vie di ricorso ordinarie (giusta §§ 38 segg. Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 4. Dezember 2007 [VRPG/AG])⁵⁸. Alla

⁵⁶ SAR **253.111**

⁵⁷ SAR **251.200**

⁵⁸ SAR **271.200**

stregua degli altri pazienti, i collocati possono rivolgersi anch'essi alle associazioni di pazienti.

Nel Cantone di *Berna* l'iter ricorsuale è retto dalle disposizioni applicabili a tutti i detenuti o pazienti. Di conseguenza i ricorsi contro le decisioni emesse dalla direzione dello stabilimento di esecuzione in merito a questioni personali che riguardano il diritto di esecuzione, possono essere indirizzati alla POM. A sua volta tale decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone di Berna. Può inoltre essere presentata denuncia in materia di diritto di sorveglianza presso la direzione competente. I trattamenti, le terapie e le cure somministrate nel reparto detenuti dell'Inselspital e nel reparto di psichiatria legale di Etoine possono essere contestati presso l'organo di mediazione per il settore ospedaliero del Cantone di Berna.

Il Cantone del *Giura* non dispone di strutture carcerarie psichiatriche. Le vie ricorsuali in seno allo stabilimento di detenzione del Cantone sono tuttavia descritte all'articolo 82 della legge sugli stabilimenti di detenzione. Il detenuto che si ritiene leso, ha la facoltà di presentare al direttore un reclamo scritto, motivato, firmato e datato, entro 10 giorni dall'evento. Se una persona sottoposta a misure terapeutiche stazionarie o a un internamento dovesse essere provvisoriamente collocata negli stabilimenti di detenzione del Cantone del Giura, potrebbe procedere nel modo descritto.

Per il Cantone di **Neuchâtel** questo rimane un obiettivo la cui attuazione verrà messa in pratica in un secondo momento.

Nel Cantone di **San Gallo**, gli interessati possono presentare denuncia in materia di diritto di sorveglianza alla direzione dello stabilimento o alle autorità di sorveglianza e ricorrere ai rimedi giuridici formali contro le decisioni di collocamento.

Nel Cantone di **Sciaffusa** le persone sottoposte a trattamenti terapeutici stazionari o a internamento possono ricorrere ai rimedi giuridici ordinari (ricorso, denuncia all'autorità di sorveglianza ecc.) in virtù delle basi legali federali e cantonali.

In linea di principio, il Cantone di **Soletta** garantisce gli stessi diritti a tutte le persone sottoposte a misure della privazione della libertà. Questi diritti sono sanciti dalle basi legali pertinenti (CP, Gesetz über den Justizvollzug vom 13. November 2013 [JUVG/SO]⁵⁹). Le misure disciplinari, i riesami annuali eccetera sono oggetto di decisioni impugnabili mediante ricorso.

Nel Cantone di Vaud ogni detenuto dispone degli stessi diritti in materia di denuncia.

Nel Cantone di **Zurigo** il collocamento in una clinica, in uno stabilimento di esecuzione delle misure o in un penitenziario spetta all'autorità incaricata dell'esecuzione delle misure o dell'internamento. La stessa autorità è anche responsabile della proroga della misura o dell'internamento, del trasferimento e della concessione del regime aperto, fino alla liberazione. Tutte le decisioni dell'autorità di esecuzione sono impugnabili mediante ricorso presso la direzione della giustizia e degli interni; è anche possibile impugnare la decisione mediante ricorso dinanzi al tribunale amministrativo cantonale e adire il Tribunale federale come ultima istanza. I detenuti o i pazienti di ogni stabilimento di esecuzione hanno inoltre la possibilità di denunciare al livello gerarchico superiore il comportamento o le istruzioni fornite dal personale.

Commenu		
59	BSG 331.11	

O-----

§ 135. Il CPT dubita che sia appropriato collocare, in virtù di una procedura di collocamento non giudiziale, i soggetti che hanno scontato una pena e/o eseguito una misura in un carcere o in un istituto di psichiatria legale. In questa sede il Comitato rimanda alle osservazioni e alle raccomandazioni illustrate al paragrafo 12. Il CPT desidera ricevere i commenti delle autorità svizzere a questo riquardo.

In linea di principio, un ricovero a scopo d'assistenza ai sensi degli articoli 426 e seguenti CC non può essere ordinato per motivi di polizia o a titolo di pena, ma soltanto a scopo d'assistenza. Il Tribunale federale ha tuttavia relativizzato questo principio in una sua decisione recente, ma pronunciata ancora secondo il diritto anteriore. Ha, infatti, ammesso la pronuncia della privazione della libertà a scopo d'assistenza secondo il CC per il trattamento dell'infermità mentale e in prospettiva della cessazione di una corrispondente misura di diritto penale minorile⁶⁰. Tale decisione è tuttavia stata oggetto di critiche della dottrina.

Nel Cantone di *Argovia* nessuno viene incarcerato senza una decisione giudiziaria (sono fatti salvi i provvedimenti coercitivi ordinati nell'ambito della procedura penale prima della decisione emessa dal giudice dell'arresto).

Nel diritto svizzero l'esecuzione delle pene e delle misure spetta alle autorità amministrative, per cui spetta a loro pronunciare la privazione della libertà a scopo di assistenza nei rari casi in cui ciò si presenta. Nel Cantone di **Berna** questa detenzione amministrativa ordinata per motivi di sicurezza viene tuttavia rapidamente sottoposta al giudice dei provvedimenti coercitivi (secondo l'art. 38a SMVG/BE entro 48 ore.).

Se le condizioni per un collocamento non giudiziario sono adempite, il Cantone del *Giura* ritiene che la persona interessata debba essere collocata in uno stabilimento adeguato, ovvero, nella maggioranza dei casi, in una clinica psichiatrica, a prescindere dal fatto che abbia o non abbia precedentemente scontato una pena o eseguito una misura.

A tale proposito il Cantone di *Lucerna* si riferisce a un caso concreto: X è stato dichiarato colpevole di omicidio intenzionale quando era minorenne ed è quindi stato collocato in un istituto per minori. Al termine della misura di sicurezza (all'età di 22 anni) e in assenza di un disciplinamento penale pertinente, il pubblico ministero dei minorenni ha chiesto di pronunciare nei confronti di X delle misure di tutela appropriate, poiché la sicurezza di X e di altre persone erano gravemente messe in pericolo. La perizia psichiatrica raccomandava l'internamento in uno stabilimento appropriato, precisamente in un istituto dotato di un reparto di psichiatria legale in grado di garantire un elevato grado di sicurezza e dotato di personale in possesso delle conoscenze necessarie per trattare i criminali violenti. L'autorità di tutela ha tuttavia deciso di collocare X in uno stabilimento penitenziario. Da allora l'APMA riesamina periodicamente il collocamento a scopo di assistenza.

Le autorità penali del Cantone di *San Gallo* devono comunicare all'autorità di protezione per gli adulti competente se ritengono che una misura di protezione degli adulti sia indicata. Quest'ultima può ordinare un collocamento a scopo di assistenza se, conformemente al diritto federale, sono adempite le condizioni a tal fine. L'adeguatezza di un tale collocamento può essere contestata dinanzi a un tribunale.

Nel Cantone di **Soletta**, le sanzioni penali per una privazione della libertà devono sempre essere ordinate da un giudice. Il controllo giudiziale delle pene e delle misure in corso è retto dal CP.

Nel Cantone di *Turgovia* il collocamento in clinica o in carcere avviene sempre nel quadro di una procedura giudiziaria.

Negli stabilimenti penitenziari del Cantone di *Vaud* non vi sono collocamenti civili (non giudiziari).

- C. Clinica psichiatrica per adulti delle Cliniche psichiatriche universitarie di Basilea
- 1. Osservazioni preliminari
- 3. Condizioni di vita dei pazienti

Raccomandazioni

§ 140. Il CPT è dell'opinione che durante la giornata tutti i pazienti dovrebbero beneficiare di un accesso illimitato a un cortile esterno, eccetto se devono rimanere nell'unità a causa di attività legate al loro trattamento. Altre restrizioni inerenti all'accesso illimitato a un cortile esterno dovrebbero essere applicate soltanto ai pazienti suscettibili di mettere in pericolo sé stessi o terzi e soltanto fino a quando tale pericolo persiste. Il Comitato raccomanda alla Clinica di psichiatria legale di Basilea di attuare effettivamente questi principi.

L'ultimo reparto di cure acute per pazienti di età inferiore ai 65 anni è stata aperta in agosto 2015, dopo la visita del CPT in primavera 2015, in modo da permettere ai pazienti che non hanno bisogno di cure professionali individuali, di uscire in ogni momento.

La riorganizzazione in corso del reparto per persone affette da demenza, attualmente ancora chiuso, permetterà di mantenerlo aperto per la maggior parte del tempo, affinché i pazienti che non hanno bisogno di cure e di sorveglianza individuali possano spostarsi liberamente.

§ 141. La delegazione ha constatato che il cortile per le passeggiate del reparto di cure acute della Clinica di psichiatria legale di Basilea non offre protezione in caso di maltempo. Il CPT raccomanda di prendere le misure necessarie per colmare questa lacuna.

La maggioranza dei pazienti può lasciare il reparto in ogni momento. Per quanto riguarda i pazienti restanti, siamo alla ricerca di soluzioni individuali alla problematica dell'uscita in caso di maltempo.

4. Trattamento

Raccomandazioni

§ 142. La delegazione ha constatato che nella Clinica di psichiatria legale di Basilea in certi casi i dossier elettronici dei pazienti non erano stati compilati. Nel corso della visita, alcuni membri del personale dirigente hanno riconosciuto il problema. Il CPT spera vivamente che questo problema venga risolto.

Tale lacuna è stata colmata senza indugio. Da dicembre 2015 tutti i trattamenti, segnatamente quelli in isolamento, sono registrati e la completezza dei dossier viene verificata in occasione delle riunioni mensili della clinica.

- § 144. Entro 24 ore dalla loro ammissione, i nuovi arrivati dovrebbero essere sottoposti a un esame somatico completo da parte di un medico o da un infermiere diplomato che riferisca a un medico. Il dossier medico del paziente dovrebbe contenere gli elementi seguenti:
 - i) un resoconto delle dichiarazioni dell'interessato utili all'esame medico (compresa la descrizione del proprio stato di salute e le eventuali accuse di maltrattamento); ii) un resoconto completo degli accertamenti medici oggettivi fondati su un esame approfondito; e
 - iii) le osservazioni del medico alla luce dei punti (i) e (ii), compreso il suo parere sulla compatibilità tra le eventuali accuse di maltrattamento e gli accertamenti medici oggettivi.

Qualora le lesioni constatate corrispondano ai maltrattamenti lamentati dal paziente (o, anche in mancanza di un'accusa esplicita, siano chiaramente riconducibili a un maltrattamento), gli elementi annotati devono essere portati immediatamente e sistematicamente all'attenzione del procuratore competente, indipendentemente dai desideri dell'interessato. Nell'esercizio di questo diritto, il personale medico (e in ogni caso neppure i pazienti interessati) non dovrebbe subire pressioni o rappresaglie da parte della direzione. Il paziente e, su richiesta, il suo avvocato devono poter essere informati sui risultati di ogni esame, le dichiarazioni summenzionate e il parere/osservazioni del medico.

Le lesioni traumatiche constatate in occasione dell'esame medico devono essere riportate su un apposito modulo contenente una tavola anatomica che indichi le parti lese. Questo modulo e, idealmente, anche le fotografie delle parti lese, devono essere acclusi al dossier medico del paziente.

Il CPT raccomanda alle autorità competenti di tutti i Cantoni di predisporre i provvedimenti necessari a garantire l'effettiva attuazione dei principi summenzionati in tutti gli istituti psichiatrici.

Entro 24 ore dall'ammissione reparto di psichiatria per minorenni e giovani adulti presso la Clinica psichiatrica di **Basilea-Campagna**, un medico sottopone ogni nuovo arrivato a un esame medico. I risultati dell'esame sono documentati per scritto e allegati al dossier del paziente. Questa procedura fa parte delle misure mediche di routine. Se le lesioni constatate lasciano presupporre un maltrattamento, viene convocato il gruppo di protezione dei minori, in cui sono discusse le misure da attuare. Il gruppo può decidere l'adozione di misure di protezione dei minori ed eventualmente sporgere denuncia. Procede a una ponderazione interdisciplinare approfondita sulle misure più utili, tenendo conto della volontà del giovane adulto capace di discernimento. Da oltre 30 anni non sono più state segnalate pressioni o minacce di rappresaglia nei confronti del personale sanitario. I risultati degli esami sono messi a disposizione dei minori, dei giovani adulti capaci di discernimento e dei loro genitori. In caso di lesioni traumatiche, gli accertamenti medici vengono ovviamente anche commentati e, per quanto possibile, fotografati. Ogni persona collocata o che si presenta di volontà al reparto di psichiatria per adulti in vista di un trattamento stazionario è sottoposto a un colloquio d'entrata in cui viene interrogata dettagliatamente sulle circostanze e il contesto della sua ammissione e in seguito esaminata dal punto di vista psicopatologico. Questo colloquio di routine di ordine medico e infermieristico si svolge di norma entro tre ore, al più tardi entro 24 ore e prevede un esame somatico completo effettuato da un medico. I risultati del colloquio e dell'esame somatico vengono documentati per scritto nel dossier elettronico del paziente. La documentazione consta dell'anamnesi effettuata durante il colloquio, delle informazioni sull'eventuale maltrattamento, delle indicazioni sui risultati oggettivi dell'esame somatico e, se necessario, delle foto. Ovviamente vengono fornite le indicazioni concernenti la compatibilità tra le allegazioni dell'interessato e le constatazioni mediche oggettive o, se del caso, l'assenza di risultati oggettivi dell'esame somatico. La constatazione è documentata anche nel caso di indizi di maltrattamenti passati, anche se l'anamnesi non può essere effettuata o se le informazioni rilasciate dal paziente sono insufficienti, ad esempio, perché non ha voluto o non ha potuto parlare del maltrattamento in occasione dell'ammissione. Se il sospetto di maltrattamenti viene corroborato da lesioni corporee, l'interessato è informato sulla possibilità di denunciare i fatti alla polizia sfruttando il sostegno offertogli. Al paziente è inoltre proposto di sottoporsi a ulteriori esami medici per disporre della documentazione legale necessaria all'inchiesta penale. Poiché le persone in trattamento nel reparto di psichiatria per adulti sono maggiorenni, non si procede alla denuncia e all'esame senza il loro consenso, sempreché siano capaci di discernimento. Si cerca piuttosto di motivarle sulla base di una ponderazione etica, contrapponendo il pregiudizio che risulterebbe dalle disposizioni prese ancora una volta contro la loro volontà a quello legato all'omissione delle misure medico-legali e di polizia. Se l'interessato non è capace di discernimento, spetterà al reparto di psichiatria per adulti provvedere alla denuncia e a informarne l'APMA; i risultati saranno inoltre registrati a scopo medico-legale. La direzione della clinica approva in ogni caso e non ostacola la denuncia alla polizia e l'informazione del pubblico ministero, se il paziente lo desidera oppure se quest'ultimo non è capace di discernimento e quindi il personale lo ritiene necessario. Nei casi complessi segue una discussione etica in seno alla clinica a cui partecipano i professionisti coinvolti: un professore di etica, il capo medico e il direttore medico. Negli ultimi decenni non sono stati segnalati casi in cui la direzione della clinica avrebbe intralciato tale modo di procedere. Gli accertamenti somatici documentati, l'anamnesi e le indicazioni fornite dai professionisti coinvolti sono ovviamente messi a disposizione del paziente e, con il suo consenso, anche del pubblico ministero.

Nel Cantone di *Lucerna* l'esame avviene al momento dell'ammissione e il risultato è iscritto nel dossier del paziente. A seconda dei risultati, il medico dello stabilimento effettua ulteriori accertamenti.

Nel Cantone di **San Gallo** ogni nuovo arrivato viene di norma sottoposto a un esame di questo tipo. Il medico responsabile dell'esame effettuato all'entrata del paziente nella clinica, documenta per scritto le lamentele e i dolori del paziente. Se vi sono sospetti che l'interessato abbia subito maltrattamenti prima della sua ammissione in clinica, il capo medico procede a un accertamento medico, eventualmente medico-legale, che tenga conto della situazione individuale del paziente. In caso di sospetti fondati di maltrattamenti, il medico legale provvede a rilevare e documentare i risultati.

Nel Cantone di **Soletta** l'esame medico viene già attuato entro 24 ore dall'ammissione.

Nel Cantone di *Turgovia* i nuovi arrivati alla clinica psichiatrica di Münsterlingen vengono regolarmente sottoposti a un esame medico approfondito che comprende l'accertamento dello stato somatico, un'analisi di laboratorio e, se del caso, un elettrocardiogramma e un elettroencefalogramma.

6. Mezzi di contenzione

Raccomandazioni

§ 148. Il CPT raccomanda alla direzione e al personale della Clinica di psichiatria legale di Basilea di riflettere su come attuare nel miglior modo possibile il principio secondo cui il collocamento in isolamento deve durare il meno possibile.

Anche nelle Cliniche psichiatriche universitarie di **Basilea** (CPU) la durata dell'isolamento viene limitata allo stretto necessario (a condizione che l'interessato non costituisca un pericolo per sé stesso o per gli altri). Al fine di ridurre ulteriormente la durata dell'internamento, il personale viene regolarmente istruito per quanto riguarda la presa in

carico di pazienti aggressivi. Inoltre, l'attuale regime d'isolamento prevede già un esame medico di almeno 6 ore effettuato da un medico specialista.

§ 149. Il CPT raccomanda alle autorità competenti di tutti i Cantoni di predisporre i provvedimenti necessari a garantire che gli istituti psichiatrici organizzino sistematicamente degli incontri con i pazienti oggetto di mezzi di contenzione per stilare il bilancio della situazione.

Il Cantone di *Appenzello Esterno* considera sensate le raccomandazioni sull'uso di mezzi di contenzione proposte ai paragrafi 149–151. Gli interventi di polizia nella clinica psichiatrica di Herisau sono diminuiti rispetto agli anni precedenti. La polizia interviene soltanto in casi isolati.

Nel reparto di psichiatria per minorenni e giovani adulti presso la clinica psichiatrica di *Basilea-Campagna* vengono indette riunioni prima di adottare provvedimenti coercitivi, ordinati, tra l'altro, soltanto su decisione del capo medico. Dopo l'impiego di simili provvedimenti viene stilato un bilancio con il paziente interessato. I pazienti del reparto di psichiatria per adulti nella clinica psichiatrica di Basilea-Campagna vengono informati sulle misure restrittive della libertà ordinate dal capo medico o, per delega, dal capo della clinica e sui motivi di tali misure, lasciando ai pazienti massima libertà nella scelta tra più opzioni. Le misure, una volta eseguite, sono discusse con il paziente ed elaborate nel senso di un trattamento successivo che ha l'obbiettivo di ristabilire il legame terapeutico. Si tenta inoltre di elaborare una strategia di anticipazione, così da discutere ed eventualmente definire, assieme al paziente, quali mezzi e disposizioni possono essere evitati, se dovesse ripresentarsi la necessità di applicare mezzi di contenzione o quali di questi mezzi sono meno restrittivi e meno sgradevoli.

Nel Cantone di *Lucerna* l'attuazione di trattamenti forzati o di misure di contenzione in ambito psichiatrico viene discussa con il paziente in occasione del colloquio di valutazione. Il colloquio prevede l'allestimento di un bilancio.

Nel Cantone di **San Gallo** tale modo di procedere è la norma e le informazioni pertinenti vengono allegate al dossier. Il colloquio è retto dagli standard svizzeri inerenti al monitoraggio, alla sorveglianza e alla valutazione dei provvedimenti coercitivi nell'ambito di trattamenti psichiatrici stazionari.

Alla clinica psichiatrica di Münsterlingen, nel Cantone di *Turgovia*, l'applicazione di provvedimenti coercitivi presuppone già oggi dei colloqui di valutazione con il paziente.

Come noto, nel Cantone del *Ticino* non esiste un carcere psichiatrico o un istituto di psichiatria legale; la richiesta di implementare lo scambio di informazioni con il paziente è già stata posta.

Nelle prigioni del Cantone di *Vaud* si sta valutando gli effetti di una procedura di debriefing conforme ai principi summenzionati. Quest'ultima viene effettuata dal personale infermieristico dopo aver trasferito il paziente in una cella di sicurezza. Va notato che questa raccomandazione s'ispira alla direttiva in vigore da tanti anni all'ospedale di Cery e nel reparto psichiatrico del CHUV.

§ 150. Affinché i registri centrali sul ricorso ai mezzi di contenzione possano servire da strumento di monitoraggio, il CPT raccomanda alle autorità competenti di tutti i Cantoni di adottare le misure necessarie a garantire che tutti gli istituti psichiatrici tengano simili registri in modo appropriato e li adeguino a seconda delle raccomandazioni.

Nel Cantone di *Argovia* i provvedimenti coercitivi e di isolamento sono oggetto di verbali inoltrati quotidianamente all'autorità di collocamento.

Nel Cantone di *Berna*, ogni uso di mezzi di contenzione è oggetto di una decisione notificata. La decisione e il relativo rapporto sono trasmessi all'autorità competente. Il procuratore generale esamina ogni anno l'adeguatezza di tutti i mezzi di contenzione applicati, iscritti a tale proposito nel raccoglitore. Se la persona interessata viene trasferito, l'insieme delle informazioni rilevanti, segnatamente le indicazioni riguardo ai mezzi di contenzione e il contesto della loro applicazione, viene inoltrato alla nuova istituzione.

Il Cantone del *Giura* non dispone di uno stabilimento psichiatrico carcerario. Ha tuttavia trasmesso le raccomandazioni al servizio di sanità pubblica.

Il sistema d'informazione della clinica psichiatriche *lucernese* prevede la registrazione dei provvedimenti coercitivi per permettere di monitorare le misure applicate.

Un obbligo nazionale di segnalare è già previsto dal sistema di registrazione delle misure restrittive della libertà dell'Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ). Secondo il Cantone di **Sciaffusa** un disciplinamento più dettagliato non è necessario.

In seguito all'ultima visita della CNPT, il Cantone di *Turgovia* ha implementato un registro centrale che raccoglie tutte le informazioni sui provvedimenti coercitivi.

Nel Cantone di *Vaud* tutte le misure di contenzione ordinate in istituti ospedalieri del dipartimento psichiatrico del CHUV, sono oggetto di una dichiarazione trasmessa al Servizio di sanità pubblica, allestita secondo la procedura dell'ANQ.

§ 151. Il CPT raccomanda alle autorità competenti di tutti i Cantoni di predisporre le misure necessarie atte a garantire l'abolizione della pratica che prevede l'intervento degli agenti di polizia negli istituti psichiatrici per immobilizzare i pazienti agitati. Il personale infermieristico degli istituti psichiatrici dovrebbe inoltre essere istruito e costantemente aggiornato mediante corsi regolari sull'uso appropriato dei mezzi di contenzione.

Nel Cantone di *Argovia* si ricorre raramente alla polizia. Il suo intervento non è destinato a immobilizzare il paziente, bensì in primo luogo a proteggere e assistere il personale (p. es. in occasione dell'esecuzione dell'isolamento). Non s'intende rinunciare a questo ricorso eccezionale della polizia, la clinica sarebbe altrimenti costretta a istituire un proprio (e costoso) servizio di sicurezza.

Al personale del reparto di psichiatria per minorenni e giovani adulti presso la clinica psichiatrica di *Basilea-Campagna* vengono regolarmente offerte formazioni e corsi di aggiornamento sull'uso appropriato dei mezzi di contenzione. Il personale conosce e applica regolarmente tecniche speciali. Ciononostante, gli interventi della polizia sono e resteranno inevitabili. Questi interventi sporadici in caso di emergenza sono esplicitamente menzionati nella sesta versione del vademecum del servizio psichiatrico di emergenza del Cantone di Basilea-Campagna, rivisto a marzo del 2014 sulla base della quinta edizione del 17 dicembre 2008 del vademecum del servizio di emergenza del gruppo di esperti in psichiatria e psicoterapia di Basilea-Città (in sostanza: le medicazioni forzate, in particolare per via parenterale sono pericolose per tutte le persone coinvolte e pongono problemi giuridici. Poiché in queste circostanze va comunque ordinata un'ospedalizzazione [collocamento a scopo di assistenza], l'intervento risoluto di una pattuglia di polizia è più

efficace e meno traumatizzante di quanto lo possa essere una medicazione forzata). Da tanti anni, la psichiatria di Basile-Campagna intrattiene buoni rapporti con la polizia, la cui presenza ha, infatti, fornito varie volte un sostegno prezioso nell'attenuare situazioni difficili e pericolose. A questo proposito va considerato che la presenza del personale femminile è in costante aumento nelle divisione di cure acute e le donne medico sono incaricate del servizio delle emergenze psichiatriche.

In casi eccezionali, segnatamente se le misure disciplinari vanno attuate di notte o durante il fine settimana, è possibile sollecitare il servizio di sicurezza interno o il sostegno da parte della polizia per proteggere il personale e le persone interessate.

Non si può certo affermare che nella clinica psichiatrica di *Lucerna* la polizia intervenga per immobilizzare i pazienti, ma è il personale specializzato della clinica a ricorrere all'aiuto della polizia quando non riesce a gestire determinate situazioni con le proprie forze. La polizia interviene quindi soltanto su richiesta della clinica psichiatrica di Lucerna. Il Cantone di Lucerna vede in modo critico la raccomandazione che vorrebbe mettere fine all'intervento della polizia quando si tratta di calmare pazienti sovreccitati che potrebbero costituire un pericolo per il personale. La protezione del personale e degli altri pazienti non va assolutamente trascurata. Non si tratta di ridurre la pratica attuale a un minimo, ma di proteggere i pazienti e i collaboratori rispettando comunque il principio della proporzionalità. La formazione specifica costituisce da molto tempo la norma a Lucerna. Da svariati anni, infatti, il personale (infermieristico, medici responsabili, psicologi) è istruito nell'ambito dell'allentamento delle tensioni, della gestione dell'aggressività, dei provvedimenti coercitivi, dei trattamenti forzati e della protezione dalla violenza da parte di pazienti. La formazione dura cinque giorni. Il corso viene offerto due volte all'anno per i nuovi collaboratori. Sono inoltre previsti anche corsi di aggiornamento.

L'intervento della polizia può rivelarsi indispensabile nei casi in cui il personale non riesce ad evitare con le proprie forze che pazienti sovreccitati a causa della loro malattia costituiscano un grave pericolo per terzi. La polizia protegge quindi anche altri pazienti, il personale e in caso di pericolo di fuga anche la società. Il personale infermieristico del Cantone di *San Gallo* è istruito e segue una formazione continua che verte sull'uso dei mezzi di contenzione nel rispetto del principio della proporzionalità.

Le cliniche sollecitano regolarmente la polizia cantonale *turgoviese*. Quest'ultima esamina i singoli casi e interviene nei limiti del suo mandato legale che consiste nell'evitare i pericoli per la vita e l'integrità fisica. In altre parole, la polizia sostiene la clinica soltanto se un paziente costituisce un pericolo per sé stesso, per il personale o per terzi. Già ora interviene con molta cautela e il suo sostegno si limita alla protezione da pericoli imminenti. Intrattiene inoltre colloqui regolari con la direzione delle cliniche e partecipa anche alle loro formazioni interne.

Nel Cantone di *Vaud* il personale infermieristico del dipartimento di psichiatria del CHUV beneficia di una giornata di formazione concernente l'uso dei mezzi di contenzione, organizzata dal servizio di sicurezza del CHUV e dalla direzione per le cure del dipartimento di psichiatria. Ogni ospedale del dipartimento di psichiatria del CHUV è dotato di un servizio di sicurezza gestito dalla direzione della sicurezza del CHUV che può ricorrere a degli agenti della Securitas formati nella gestione della sicurezza nel settore delle cure. Gli agenti intervengono quando vi è la necessità di immobilizzare un paziente agitato. In casi eccezionali, è possibile richiedere anche l'intervento supplementare dei servizi di polizia. Questo intervento viene deciso da parte degli agenti di sicurezza, in seguito approvato dalla direzione della sicurezza del CHUV.

La polizia cantonale di **Zurigo** fornisce assistenza soltanto su richiesta delle cliniche psichiatriche.

7. Garanzie


b. Garanzie durante il collocamento

Raccomandazioni

§ 160. Il CPT raccomanda di consegnare sistematicamente, in occasione dell'ammissione nella Clinica di psichiatria legale di Basilea, un opuscolo ai pazienti e, se del caso, ai loro famigliari. Inoltre invita a tradurre l'opuscolo nelle diverse lingue necessarie.

In seguito alla visita del CPT e alla sua raccomandazione, l'opuscolo viene consegnato a ogni paziente in occasione della sua ammissione nell'istituto ed eventualmente anche ai suoi famigliari. È prevista la traduzione in altre lingue.

Allegato 1:



BRIGADE DES CHIENS DE POLICE			
Type : ordre de service	No : OS PRS.20.09		
Domaine : procédures de service			
Rédaction : K. Wurzberger	Validation : M. Bonfanti		
Entrée en vigueur : 01.03.1968	Mise à jour : 25.08.2014		

Objectif(s)

Cette directive a pour objectif de définir la composition, les conditions d'admission, d'évaluation, de formation, de cessation d'activité, ainsi que les règles d'engagement opérationnel de la brigade des chiens de police.

Champ d'application

Ensemble des directions et services de la police.

Documents de référence

- Règlement concernant les chiens de police (ci-après : RChPol) RSG F 1 05.18.
- Loi sur les chiens (ci-après : LChiens) RSG M 3 45.
- Règlement d'application de la loi sur les chiens (ci-après : RChiens) RSG M 3 45.01.
- Règlement de l'examen opérationnel des chiens de police Genève.
- Règlement de l'examen stupéfiants explosifs.
- Ordonnance sur la protection des animaux (ci-après : OPAn) RS 455.1.

Directives de police liées

• Engagement d'un chien de recherche sur les molécules individuelles, d'investigation criminelle ou chien d'incendies, OS PRS.02.07.

Autorités et fonctions citées

- Officier de police de service (ci-après : OPS).
- Chef de la police (ci-après : CP).

Entités citées

- Brigade d'intervention (ci-après : BI).
- Brigade des chiens de police.
- Centrale d'engagement de coordination et d'alarme (ci-après : CECAL).
- Unités spéciales (ci-après : US).
- Fédération suisse des conducteurs de chien de police (ci-après : FSCCP).

Mots-clés

- Chien.
- Conducteur de chien.
- Piqueur.

Annexes

N.A.

1. BASE LEGALE

Le RChPol régit :

- au niveau organisationnel :
 - la composition de la brigade;
 - les frais d'acquisition;
 - la propriété du chien;
 - les conditions d'admission du chien;
 - le rôle de la brigade;
 - les entraînements;
 - les qualifications des conducteurs de chien;
 - les aptitudes du chien;
 - la participation aux concours;
- au niveau financier :
 - la marque (médaille) et les allocations;
 - la valeur d'estimation des chiens;
 - les assurances (RC maladies accidents décès);
 - les frais de guérison;
 - l'indemnité pour perte du chien;
 - les rapports à faire parvenir à l'office des assurances de l'Etat;
 - le versement des frais de guérison ou de l'indemnité décès;
 - la réduction ou la suppression des frais de guérison ou de l'indemnité décès.

2. COMPOSITION

La brigade des chiens de police est composée de conducteurs de chien et de piqueurs avec ou sans chien en formation, issus de la police.

3. CONDITIONS D'ADMISSION ET EVALUATION

3.1. Aspirant piqueur

La sélection se déroule en deux phases.

3.1.1. Sélection des candidats

La sélection tient compte :

- de la postulation auprès de la hiérarchie respective du candidat;
- de l'étude du dossier personnel du candidat par la hiérarchie des US;
- des tests auprès du service psychologique de la police;
- des tests de conditions physiques et de courage;
- de l'entretien de motivation.

3.1.2. Période d'évaluation

Dans une deuxième phase, si la candidature est retenue, le collaborateur effectue une période d'évaluation de 2 semaines à la brigade des chiens durant laquelle :

- il participe aux entraînements;
- il patrouille avec un conducteur expérimenté (selon un horaire fixé par la hiérarchie de la BI):
- il effectue un service de nuit.

Durant cette période, le candidat est régulièrement évalué par les responsables techniques de la brigade. Les résultats font l'objet d'un entretien.

A la fin de la période d'évaluation, la candidature est analysée par la hiérarchie des US. Il est tenu compte dans le comportement du candidat, de sa motivation, de sa disponibilité, de sa progression en éducation canine et de sa capacité d'intégration à la brigade.

Un entretien de bilan est effectué et le candidat est orienté sur les matières nécessitant une progression de ses acquis.

La décision concernant la suite de la formation du candidat est irrévocable et ne peut faire l'objet d'aucun recours hiérarchique de sa part.

3.2. Piqueur sans chien intégré à la brigade des chiens

Si la candidature du postulant est retenue, il est affecté à la brigade des chiens pour une durée de 2 mois durant laquelle il fonctionne comme piqueur sans chien.

Durant cette période, le candidat est régulièrement évalué par les responsables techniques de la brigade. Les résultats font l'objet d'un entretien.

A la fin de la période d'essai, la candidature est analysée par la hiérarchie des US. Il est tenu compte dans le comportement du candidat, de sa motivation, de sa disponibilité, de sa progression en éducation canine et de sa capacité d'intégration à la brigade.

Le compte rendu du stage comportant les observations et conclusions des responsables techniques, est transmis à la hiérarchie pour approbation.

Après validation par la hiérarchie des US, le piqueur sans chien peut acquérir un chiot selon les modalités d'usage.

3.3. Piqueur avec chien

Le piqueur avec chien suit la formation programmée par les responsables techniques de la brigade jusqu'à la réussite de l'examen opérationnel et de l'examen de l'une des spécialisations.

En cas d'échec répété (3 fois), le chef d'unité prend les mesures adéquates à l'encontre du collaborateur et/ou décide la cessation d'activité de celui-ci au sein de la brigade.

3.4. Conducteur de chien

Le conducteur de chien sera évalué avec son chien 2 fois par année par un responsable technique de la brigade, sur les disciplines de maîtrise de la défense.

Si l'évaluation se révèle insuffisante, le responsable technique de la brigade planifie les entraînements nécessaires et effectue une nouvelle évaluation dans un délai de 60 jours.

En cas d'échec répété, le chef d'unité prend les mesures adéquates à l'encontre du conducteur et/ou décide la cessation d'activité de celui-ci au sein de la brigade.

3.5. Responsables techniques de la brigade des chiens de police

Les responsables techniques sont les répondants de la formation cynologique. Ils sont au bénéfice d'une expérience au sein de la brigade de 2 ans au moins. Dans le choix des candidats, il est tenu compte des états de service, des motivations, des connaissances en éducation canine et des capacités d'encadrement.

Lors de la sélection, le futur responsable technique doit remplir les critères liés au cahier des charges de la fonction.

4. FORMATION CONTINUE

4.1. Entraînements

Les entraînements sont structurés en tenant compte :

- des règlements de la FSCCP;
- des règlements et directives internes.

Chaque conducteur est astreint aux entraînements avec son chien dans un souci permanent d'efficacité.

Les responsables techniques de la brigade organisent, régulièrement, des exercices afin de s'assurer de l'aptitude à l'engagement des conducteurs et de leur chien.

4.2. Spécialisations

Le chien améliore sa polyvalence en suivant une formation complémentaire spécialisée. Ces spécialisations sont décidées par les responsables techniques de la brigade après préavis de la hiérarchie en fonction des besoins de la brigade et des capacités du conducteur et du chien.

Les responsables techniques de la brigade peuvent proposer à la hiérarchie d'autres types de spécialisations, formations et entraînements.

La formation des conducteurs et de leur chien ainsi que les modalités d'usage des matières nécessaires aux spécialisations sont définis dans des directives internes. Ces dernières sont évolutives et sont validées par la hiérarchie des US.

4.3. Moyens auxiliaires selon article 76 OPAn

Dans le cadre d'une problématique comportementale particulière rencontrée avec un chien de la brigade, le recours à tout moyen auxiliaire doit faire l'objet d'une demande motivée auprès du vétérinaire cantonal via la hiérarchie des US.

5. ENGAGEMENT OPERATIONNEL

Le conducteur de chien ne peut engager son animal dans le dispositif policier que s'il est reconnu opérationnel en défense (cf. chiffre 3 du règlement de l'examen opérationnel des chiens de police - Genève et règlement d'examen stupéfiants - explosifs).

Le conducteur de chien, lors des missions de flair et de recherches, prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter des blessures accidentelles à des tiers.

Le chien de police peut être engagé comme moyen de contrainte (cf. chapitre 6).

Le conducteur de chien ne peut travailler qu'avec le chien dont il est le propriétaire.

La procédure d'engagement d'un chien spécialisé externe à la police cantonale genevoise (chien de recherche sur les molécules individuelles, d'investigations criminelles ou d'incendies) figure dans <u>l'OS PRS.02.07</u>.

6. USAGE DE LA CONTRAINTE

Le fait que le chien, en défense ou à l'issue d'un travail de flair, saisisse en le mordant un suspect dans le but de l'immobiliser, est considéré comme un usage de la contrainte.

6.1. Conditions d'engagement

L'usage de la contrainte avec le chien ne peut se pratiquer qu'à l'encontre d'auteurs présumés de crimes ou de délits.

Le conducteur engage son chien uniquement si l'interpellation ne peut avoir lieu par un autre moyen plus approprié.

En cas de fuite, il ne l'engage que si le suspect fuit avec détermination.

6.2. Procédure d'engagement

Dans la mesure où l'objectif de la mission et les circonstances le permettent, l'engagement sera précédé d'au moins une sommation "Halte police".

Sitôt le suspect immobilisé en cas de fuite ou maîtrisé en cas de travail de défense, le conducteur fait lâcher prise au chien. Il prend toutes les mesures permettant de limiter la gravité des blessures. Pour la suite de la procédure, le chien n'aura plus de contact physique avec la personne interpellée.

Dès que la situation le permet, le conducteur de chien fait appel, via la CECAL, à un médecin, même si aucune blessure n'est apparente, et ce sans délai.

En fonction de la blessure, il est de la responsabilité du conducteur de chien que le suspect interpellé reçoive rapidement des soins. Au besoin, il est fait appel à une ambulance.

Si pour des motifs dictés par la poursuite de l'enquête, le suspect interpellé doit être confié à d'autres policiers, le conducteur qui a fait usage de son chien s'assure que les exigences précitées soient respectées.

6.3. Avis à la hiérarchie

Dans tous les cas, l'OPS est avisé sans délai et décidera des suites à donner. Les officiers des US sont également avisés.

6.4. Rapport et inscription journal

Le conducteur de chien rédigera un rapport comprenant la rubrique "usage de la contrainte. Si ce rapport est établi par d'autres policiers, le conducteur de chien s'assurera que la rubrique précitée y figure.

Le conducteur inscrit dans le journal des événements toutes les informations pertinentes en sa possession, notamment :

- le motif de l'engagement du chien ainsi que la technique utilisée avant et après l'interpellation par le canidé;
- l'identité simple du suspect interpellé;
- la nature des blessures et le nom du praticien;
- les aboutissants et/ou les informations partielles connues.

Le numéro de l'inscription au journal est transmis par courriel à la liste de distribution suivante :

- CP;
- commandant de la gendarmerie;
- officiers des US;
- maréchal et brigadiers rcp de la BI;
- responsables techniques de la brigade des chiens;
- service de presse.

Sur demande de la hiérarchie, une note complémentaire peut être établie.

6.5. Restrictions à l'usage de la contrainte

Sauf pour les cas particuliers impliquant la légitime défense, le chien ne sera pas utilisé pour l'usage de la contrainte dans les cas suivants :

- à l'encontre d'une foule hostile ou qui fuit (MO, bagarre générale, rassemblement de personnes, etc.);
- lorsque les lieux ou les circonstances font courir un risque évident aux passants ou à des personnes n'ayant pas de lien avec l'affaire en cours;
- lors d'un simple contrôle d'identité.

Il ne sera jamais fait usage de plusieurs chiens en même temps sur le même suspect.

7. CESSATION D'ACTIVITE AU SEIN DE LA BRIGADE

7.1. Généralités

La cessation d'activité d'un conducteur de chien au sein de la brigade entraîne, de facto, la cessation d'activité de son chien.

Dès la cessation d'activité d'un chien, les responsables techniques de la brigade des chiens informent dans les plus brefs délais le vétérinaire cantonal, qui décide des suites à donner.

7.2. <u>Cessation d'activité d'un conducteur de chien, ou d'un chien, ne donnant pas satisfaction</u>

Chaque année, un rapport est établi par les responsables techniques de la brigade sur l'activité de chaque conducteur et les aptitudes de son chien. Tout conducteur, ou chien, ne donnant pas satisfaction est immédiatement rayé du rôle de la brigade (article 7, alinéas 1 et 2 RChPol).

7.2.1. Conducteur ne donnant pas satisfaction

Concernant le conducteur, peuvent être des causes de changement d'affectation :

- le manque de motivation;
- son attitude envers les membres de la brigade, de la hiérarchie et/ou de son chien;
- l'absence répétée sans motifs valables aux entraînements;
- l'échec répété aux évaluations semestrielles;
- le non respect réitéré des ordres de service et des directives internes.

Le conducteur est informé lors d'un entretien. Des objectifs et des délais sont fixés, en vue d'amélioration.

Après contrôle des objectifs, la hiérarchie des US statue sur la situation du conducteur et si nécessaire, propose son changement d'affectation.

La décision du chef d'unité des US est irrévocable et ne peut faire l'objet de recours hiérarchique de la part du collaborateur.

7.2.2. Chien ne donnant pas satisfaction

Concernant le chien, il est du devoir de tout conducteur et des responsables techniques de la brigade de signaler une atteinte physique et/ou psychique l'empêchant de remplir ses missions.

Durant l'engagement, la sécurité du public doit rester un souci constant des membres de la brigade des chiens de police et de la hiérarchie.

Le conducteur est informé lors d'un entretien. Si une évolution est possible, des objectifs et des délais sont fixés.


La hiérarchie des US statue sur la situation et si nécessaire décide de l'inaptitude au service de l'animal.

7.3. Cessation d'activité à la demande d'un conducteur de chien

Le conducteur de chien qui souhaiterait quitter la brigade des chiens de police, alors que son chien et lui sont opérationnels, doit adresser une demande pvds au chef d'unité des US. La date de changement d'affectation sera fixée en tenant compte des besoins de la brigade des chiens de police.

7.4. Décès d'un chien

En cas de décès du chien, les modalités prévues à l'article 12 alinéa 1 RChPol sont applicables pour autant que la responsabilité du propriétaire du canidé ne soit pas engagée.



7.5. Frais vétérinaires

Sur préavis des responsables techniques de la brigade, le chien devenu inapte au service continue à bénéficier gratuitement des soins vétérinaires et de médicaments pour autant qu'il ait servi 4 ans au moins (article 11 RChPol).

Lors du départ d'un conducteur de chien pour des raisons autres que l'inaptitude de son chien, les frais vétérinaires ne sont plus à la charge de l'Etat. Un problème antérieur à la cessation d'activité du chien, fera l'objet d'une demande auprès de la hiérarchie, sur présentation d'un diagnostic médical établi par le vétérinaire.

7.6. Allocation mensuelle et marque pour le chien

L'allocation mensuelle pour le chien n'est plus versée le mois suivant la cessation d'activité au sein de la brigade des chiens (mise à la retraite du chien - changement d'affectation du conducteur, article 2 RChPol).

La marque pour le chien (médaille) n'est plus à la charge de l'Etat l'année suivant la cessation d'activité volontaire au sein de la brigade des chiens (article 2 RChPol).